

Gianfranco Visconti

**LA DISCIPLINA**

**DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA**

**Aggiornato al Decreto del Ministero**

**dell'Economia e delle Finanze del 23 Febbraio 2023**

Con appendici sul regime fiscale delle cooperative,

sulle cooperative di credito, sulle società di mutuo

soccorso e sullecooperative edilizie di abitazione



Sintesi

Questo *e-book* tratta la disciplina non solo civilistica ma anche fiscale della società cooperativa che è un istituto fondamentale per una economia come quella italiana che conta una percentuale di piccole imprese più alta del valore medio dell’Unione Europea e un numero di medie e grandi aziende più basso dello stesso valore. La società cooperativa ha, pertanto, un ruolo fondamentale nell’associare soggetti con capitali limitati ma con capacità di lavoro o di conferimento di beni o servizi che, mettendosi insieme, possono raggiungere la dimensione imprenditoriale minima per operare efficacemente sul mercato o per superare questa e proporsi come un’impresa di medio – piccola o, addirittura, di media grandezza.

Inoltre, la disciplina della società cooperativa è stata, assieme a quella della società a responsabilità limitata, una delle parti più riuscite della riforma del diritto societario del 2003 che ha destato, invece, molti dubbi sulle norme relative alla società per azioni. Infatti, la disciplina della cooperativa è stata razionalizzata e modernizzata profondamente, avvicinandola, soprattutto nel caso delle cooperative più piccole (ma non solo), a quella delle Srl, che è dotata di grandi flessibilità e garantismo nel senso che accresce l’autonomia negoziale dei soci (e, di conseguenza, quella statutaria della società) in parallelo alle loro prerogative e tutele come poteri di partecipazione e di controllo sulla gestione ed apre la società ad apporti esterni manageriali e di capitale, attraverso la possibilità di avere amministratori che non sono soci e di emettere titoli di debito, cioè obbligazioni.

Da allora vi sono state diverse innovazioni di questa disciplina fra cui spiccano, per importanza, quelle introdotte dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” contenuto nel Decreto Legislativo n° 14 del 2019 che ha riformato il fallimento e le altre procedure concorsuali, che hanno ridefinito, fra l’altro, la responsabilità degli amministratori delle cooperative, i casi di l’obbligatorietà della nomina del loro organo di controllo (riformati di nuovo quasi subito dal Decreto-Legge n° 32 del 2019) e le funzioni di quest’ultimo.

La **struttura del testo** è la seguente: si parte da una introduzione sulle principali caratteristiche della società cooperativa dopo la riforma del diritto societario del 2003, per poi analizzare la distinzione tra società cooperativa a mutualità prevalente e non prevalente, le conseguenze che essa comporta, la struttura dell’Albo delle società cooperative.

Si passa poi ad esaminare: il procedimento di costituzione della società cooperativa, i contenuti dell’atto costitutivo, la procedura per l’ammissione di nuovi soci, le quote o azioni in cui è suddiviso il capitale della società, il recesso e l’esclusione del socio, gli strumenti finanziari (le obbligazioni) della società cooperativa, il prestito da soci (prestito sociale), **il microcredito e la società cooperativa (analisi che**, a quanto ci consta, **è una peculiarità esclusiva di questo e-book**), il funzionamento dell’assemblea dei soci, dell’amministrazione della società cooperativa e degli organi di controllo interno (collegio sindacale, sindaco unico o revisore unico).

Seguono: la destinazione dell’utile generato dall’attività della società, la disciplina dei ristorni ai soci, quella dei gruppi cooperativi paritetici e dei consorzi di società cooperative, la trattazione della trasformazione, dello scioglimento e della liquidazione della società e quella della vigilanza, cioè dei controlli esterni a cui è sottoposta la società cooperativa.

Chiudono il testo quattro appendici su: **il regime fiscale e le principali agevolazioni tributarie** previste per le cooperative a mutualità prevalente, la disciplina delle cooperative di credito, riformata nel 2015 e nel 2021 per ciò che riguarda le banche popolari e nel 2016 per le banche di credito cooperativo, la disciplina, riformata nel 2012, delle **società di mutuo soccorso** e quella delle cooperative edilizie di abitazione

***Gianfranco Visconti***

Laureato in giurisprudenza, master in General Management, è consulente di direzione aziendale e formatore nelle aree marketing, organizzazione e diritto dell’impresa per aziende private, amministrazioni pubbliche ed enti non profit. Collabora con numerose riviste cartacee e digitali di questi settori.

Con Maggioli Editore ha pubblicato, nel 2008, “Guida alle organizzazioni non profit e all’imprenditoria sociale” (quarta edizione, 2018).

Per Fisco e Tasse ha pubblicato gli e-book “La riforma del terzo settore” (settima edizione, 2022). “La mediazione delle controversie civili e commerciali, le procedure ADR per i consumatori e la negoziazione assistita” (decima edizione, 2017), “Il regime fiscale agevolato delle organizzazioni non profit” (settima edizione, 2017), “La disciplina della società cooperativa” (di cui questa rappresenta l’ottava edizione), “La disciplina delle cooperative sociali” (decima edizione, 2022), “Le nuove organizzazioni di volontariato dopo la riforma del terzo settore” (sesta edizione, 2022), “Le nuove associazioni di promozione sociale dopo la riforma del terzo settore” (sesta edizione, 2022), “Il regime fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” (settima edizione, 2022), “Codice digitale della normativa sul terzo settore” (terza edizione, 2022), “La disciplina fiscale agevolata degli enti non commerciali e delle ONLUS” (quarta edizione, 2022), “Le agevolazioni per le imprese con sede nelle zone economiche speciali (ZES, ZLS e ZFDI) (terza edizione, 2022)”, “Nuovi mutui casa e prestiti garantiti da ipoteca” (terza edizione, 2021), “La disciplina delle crisi da sovra indebitamento” (terza edizione, 2021), “La tutela del turista acquirente di viaggi organizzati e di multiproprietà” (seconda edizione, 2022), “La disciplina del B&B in Puglia” (prima edizione, 2019), “Equity crowdfunding, lending crowdfunding e microcredito” (sesta edizione, 2022), “L’impresa sociale, l’impresa agricola sociale e la società benefit” (undicesima edizione, 2022), “La tutela delle piccole imprese” (seconda edizione, 2015), “Il regime speciale IVA per l’e-commerce di servizi ai consumatori” (2016), “Le attività turistiche, ricettive e di somministrazione esercitabili dalle associazioni” (quinta edizione, 2020), “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (seconda edizione, 2020) ed anche gli approfondimenti: “Il regime speciale dell’IVA per le agenzie di viaggio” (seconda edizione, 2021), “Le nuove garanzie reali che possono essere prestate dalle imprese” (2017), “La disciplina delle società di mutuo soccorso” (quarta edizione, 2022), “La disciplina del contratto di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari” (2012) e “Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali e delle cooperative” (2012).

**ISBN:** 9788891662842

Marzo 2023

© Copyright 2023 Maggioli

[www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

Indice

[Introduzione: l’importanza e gli obbiettivi della riforma del 2003 8](#_Toc129880836)

[1.](#_Toc129880837) [La classificazione delle società cooperative in base alla caratteristica della “mutualità prevalente”.](#_Toc129880838) [L’albo delle società cooperative 11](#_Toc129880839)

[1.1 Le società cooperative a mutualità prevalente o non prevalente 11](#_Toc129880840)

[1.2 L’albo delle società cooperative 17](#_Toc129880841)

[2.](#_Toc129880842) [La costituzione della società cooperativa e l’ammissione di nuovi soci 20](#_Toc129880843)

[3.](#_Toc129880844) [Le quote o azioni e gli strumenti finanziari della società cooperativa.](#_Toc129880845) [I “prestiti sociali”.](#_Toc129880846) [Il microcredito e la società cooperativa 26](#_Toc129880847)

[3.1 Le quote o azioni della società cooperativa 26](#_Toc129880848)

[3.2 Gli strumenti finanziari della società cooperativa 29](#_Toc129880849)

[3.3 I “prestiti sociali” 31](#_Toc129880850)

[3.4 Il microcredito e la società cooperativa 39](#_Toc129880851)

[4.](#_Toc129880852) [Gli organi sociali, l’amministrazione e i controlli della società cooperativa dopo la riforma contenuta nel Codice della crisi di impresa (Dlgs 14/2019) 51](#_Toc129880853)

[4.1 L’assemblea dei soci della società cooperativa 51](#_Toc129880854)

[4.2 L’amministrazione della società cooperativa 55](#_Toc129880855)

[4.3 Il controllo interno e quello giudiziario della società cooperativa 61](#_Toc129880856)

[5.](#_Toc129880857) [La destinazione dell’utile e i ristorni.](#_Toc129880858) [I gruppi cooperativi paritetici.](#_Toc129880859) [I consorzi di società cooperative 65](#_Toc129880860)

[5.1 La destinazione dell’utile e i ristorni 65](#_Toc129880861)

[5.2 I gruppi cooperativi paritetici e i consorzi di società cooperative 72](#_Toc129880862)

[6.](#_Toc129880863) [La trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione della società cooperativa 75](#_Toc129880864)

[6.1 La trasformazione della società cooperativa 75](#_Toc129880865)

[6.2 Lo scioglimento e la liquidazione della società cooperativa 77](#_Toc129880866)

[7.](#_Toc129880867) [La vigilanza sulle società cooperative 85](#_Toc129880868)

[Appendice I: il regime fiscale delle cooperative e le principali agevolazioni tributarie previste per quelle a mutualità prevalente 92](#_Toc129880869)

[Appendice II: la disciplina delle cooperative di credito contenuta nel Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n° 385 del 1993) dopo le riforme delle banche popolari (Decreto-Legge n° 3 del 2015 e Decreto-Legge n° 73 del 2021) e quella delle banche di credito cooperativo (Decreto-Legge n° 18 del 2016) 100](#_Toc129880870)

[II.1 Principi generali 100](#_Toc129880871)

[II.2 La disciplina delle banche popolari 102](#_Toc129880872)

[II.3 La disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC) 109](#_Toc129880873)

[Appendice III: le società di mutuo soccorso: la Legge n. 3818 del 1886, la sua riforma del 2012 e la riforma del terzo settore del 2017. Le mutue assicuratrici 123](#_Toc129880874)

[Appendice IV: le cooperative edilizie di abitazione 135](#_Toc129880875)

[Allegato I: atto costitutivo di una cooperativa a mutualità prevalente (atto unico che comprende lo statuto ai sensi dell’art. 2521 c.c.) 140](#_Toc129880876)

[Allegato II: norme del Codice Civile sulle Società cooperative: articoli da 2511 a 2548 162](#_Toc129880877)

Introduzione: l’importanza e gli obbiettivi della riforma del 2003

L’attuale **disciplina della società cooperativa**, in vigore dal 1° Gennaio 2004, è stata introdotta dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003 che ha attuato la Legge Delega n° 366 del 2001 avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle cooperative. Questo articolo ha rinnovato gli articoli 2511 – 2548 del Codice Civile che costituiscono il Titolo VI del Libro V di questo Codice. Le società cooperative iscritte nel Registro delle Imprese fino alla data del 1° Gennaio 2004 hanno dovuto conformare alle nuove norme i loro atti costitutivi e statuti alla nuova disciplina entro il termine del 31 Dicembre 2004.

Dedichiamo questo e-book all’esame dei principali punti della disciplina della società cooperativa perché essa è un istituto giuridico fondamentale per un’economia come quella italiana che conta una presenza di piccole imprese più alta del valore medio dell’Unione Europea e un numero di medie e grandi aziende più basso dello stesso valore. La società cooperativa ha, pertanto, un ruolo fondamentale nell’associare soggetti con capitali limitati ma con capacità di lavoro o di conferimento di beni o servizi che, mettendosi insieme, possono raggiungere la dimensione imprenditoriale minima per operare efficacemente sul mercato o superare questa e proporsi come un’impresa di medio – piccola o, addirittura, di media grandezza, ai sensi della definizione di Piccola e Media Impresa (PMI), dettata dalla Raccomandazione CE n. 361 del 2003.

Inoltre, la disciplina della società cooperativa è stata, assieme a quella della società a responsabilità limitata, una delle parti più riuscite della riforma che ha destato, invece, molti dubbi sulle norme relative alla Società per Azioni. Infatti, la disciplina della cooperativa è stata razionalizzata e modernizzata profondamente, avvicinandola, soprattutto nel caso delle cooperative più piccole (ma non solo), a quella delle Srl, che è dotata di grandi flessibilità e garantismo nel senso che accresce l’autonomia negoziale dei soci (e, di conseguenza, quella statutaria della società) in parallelo alle loro prerogative e tutele come poteri di partecipazione e di controllo sulla gestione ed apre la società ad apporti esterni manageriali e di capitale, attraverso la possibilità di avere amministratori che non sono soci e di emettere titoli di debito, cioè obbligazioni.

Ricordiamo, infine, che il fondamento costituzionale di questa disciplina legislativa ordinaria è il 1° comma dell’art. 45 della Costituzione nel quale “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei (soprattutto, come vedremo, le agevolazioni fiscali e di altro tipo) e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”, vale a dire, essenzialmente, la mutualità.

Le **principali novità** della riforma del 2003 della disciplina delle società cooperative, che analizzeremo in dettaglio nei paragrafi successivi, possono essere così sintetizzate:

* le società cooperative possono rientrare in **due tipologie**:
  + **cooperative a mutualità prevalente** (a cui competono le agevolazioni fiscali previste per le cooperative, come stabilito dal 6° comma dell’art. 223 – *duodecies* delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile);
  + **cooperative a mutualità sussidiaria o non prevalente**;
  + **scompare la forma della cooperativa a responsabilità illimitata**: tutte le cooperative sono a **responsabilità limitata;**
  + **scompare la piccola società cooperativa**[[1]](#footnote-1) come forma autonoma di società cooperativa, ma è sempre possibile costituire cooperative formate da tre ad otto soci persone fisiche disciplinate dalle norme sulla società a responsabilità limitata[[2]](#footnote-2) (art. 2522, 2° comma, c.c.);
  + le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381 del 1991 e le banche di credito cooperativo disciplinate dalle leggi speciali sono considerate per legge cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto dei criteri per la definizione della prevalenza previsti dall’art. 2513 c.c. (artt. 111 – *septies* e 223 – *terdecies* disp. att. c.c.)[[3]](#footnote-3);
  + le cooperative a mutualità prevalente hanno dei **vincoli patrimoniali**, in quanto in caso di liquidazione il patrimonio della società non appartiene totalmente ai soci, ma deve essere devoluto, in una misura consistente, ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992;
  + la **partecipazione** di ciascun socio è **limitata** ad un massimo di 100.000 Euro o, nelle cooperative di maggiori dimensioni, al 2% del capitale sociale;
* è stata estesa anche alle cooperative la facoltà di **emettere titoli di debito** (ad esempio, le obbligazioni). Ai sottoscrittori di questi strumenti finanziari possono essere attribuiti diritti di amministrazione[[4]](#footnote-4);
* nelle assemblee, ciascun socio esprime di regola un solo voto, ma l’atto costitutivo può prevedere che determinate categorie di soci abbiano diritto a più di un voto;
* più società cooperative possono costituire un “gruppo cooperativo paritetico”;
* la società cooperativa può deliberare **aumenti di capitale sociale** (art. 2524, 3° comma);
* l’**amministrazione** della cooperativa può essere affidata **anche a soggetti esterni**, pur se in numero minoritario rispetto ai soci amministratori;
* per le sole cooperative a mutualità sussidiaria (o non prevalente) è possibile la **trasformazione** in altre forme societarie (società di capitali o di persone) o in consorzio.

Alle società cooperative, per quanto non disposto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, **continuano ad applicarsi**, per quanto compatibili, **le norme sulla società per azioni**[[5]](#footnote-5) (art. 2519, 1° comma).

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, sempre in quanto compatibili, **le norme sulla società a responsabilità limitata** nel caso delle cooperative di minori dimensioni, vale a dire quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro[[6]](#footnote-6) (art. 2519, 2° comma, in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.).

1.

La classificazione delle società cooperative in base alla caratteristica della “mutualità prevalente”.

L’albo delle società cooperative

1.1 Le società cooperative a mutualità prevalente o non prevalente

Le cooperative sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** (art. 2511 c.c.).

La “mutualità” o “scambio mutualistico” fra i soci, cioè l’insieme dei vantaggi economici che questi ottengono per il fatto di partecipare all’attività svolta dalla società, è dunque l’aspetto qualificante delle cooperative, siano esse destinatarie di agevolazioni fiscali o meno. Il capitale sociale variabile rappresenta l’elemento oggettivo della società cooperativa (o, meglio, del contratto di società che la costituisce), mentre lo scopo mutualistico è l’elemento soggettivo di essa.

La principale novità della riforma di queste società è proprio la nozione di “**mutualità prevalente**”, con la conseguente distinzione tra **due categorie di società cooperative**: quelle che presentano tale caratteristica, appunto le “cooperative a mutualità prevalente”, e quelle per cui la mutualità prevalente non sussiste, le “cooperative a mutualità sussidiaria” o “non prevalente”.

L’importanza della distinzione è data dal fatto che le disposizioni fiscali di carattere agevolativo sono applicabili soltanto alle cooperative a mutualità prevalente (6° comma dell’art. 223 – *duodecies* disp. att. c.c.), mentre le altre cooperative sono soggette alla normativa tributaria che si applica alle società con scopo di lucro e, precisamente, alle società di capitali. Per l’esame di queste agevolazioni fiscali rimandiamo al Paragrafo 8) di questo e-book.

Il 1° comma dell’art. 10 della Legge n. 99 del 2009 ha integrato l’art. 2511 c.c. prevedendo che tutte le cooperative, per essere tali, devono essere **iscritte presso l’albo** **delle società cooperative**[[7]](#footnote-7) di cui all’art. 2512, 2° comma, c.c. ed all’art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c. Questa previsione comporta che **l’iscrizione all’albo ha carattere costitutivo** della società cooperativa e che tale obbligo grava su tutte le cooperative e non solo su quelle a mutualità prevalente.

L’art. 2512 c.c. stabilisce che sono **cooperative a mutualità prevalente** quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cooperative di consumo);
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni dei soci (cooperative di produzione e lavoro);
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (cooperative di altra natura, per esempio, cooperative agricole).

**Tabella 1.**

**Come si concretizza lo scambio mutualistico nelle cooperative**

**a mutualità prevalente (art. 2512 c.c., 1° comma).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le disposizioni dell’art. 2512**  **c.c.** | **Tipologia di cooperativa** | **Svolgimento dell’attività** |
| Le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. | Cooperative di consumo, di acquisto, di servizi, ecc. | L’attività deve essere svolta in prevalenza a favore dei soci |
| Le cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci | Cooperative di produzione e lavoro | L’attività deve essere svolta prevalentemente attraverso le prestazioni lavorative dei soci |
| Le cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci | Cooperative agricole, ecc. | L’attività deve essere svolta prevalentemente attraverso i beni e i servizi apportati dai soci |

I criteri o, meglio, i **parametri quantitativi** **che individuano la mutualità prevalente** sono contenuti nell’art. 2513 c.c., con riferimento a ciascuna delle tre categorie di cooperative individuate nell’articolo precedente.

Affinché la mutualità prevalente sia riconosciuta, è necessario che:

1. i ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superino il 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (il fatturato) di cui al punto A1 del Conto Economico il cui schema è riportato all’art. 2425 c.c.;
2. il costo del lavoro svolto dai soci superi il 50% del totale del costo del lavoro di cui al punto B9 del Conto Economico, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico[[8]](#footnote-8);
3. il costo dei servizi conferiti dai soci superi il 50% del totale dei costi dei servizi di cui al punto B7 del Conto Economico;
4. il costo dei beni conferiti dai soci superi il 50% del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui al punto B6 del Conto Economico;
5. nelle cooperative agricole, quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% della quantità o del valore totale dei prodotti[[9]](#footnote-9).

La condizione di prevalenza deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci della cooperativa, evidenziando contabilmente i parametri indicati dall’art. 2513 c.c. nella Nota Integrativa[[10]](#footnote-10). Qualora la cooperativa realizzi contestualmente **più tipologie di scambio mutualistico**, la condizione di prevalenza deve essere documentata attraverso la media ponderata dei valori percentuali dei parametri da utilizzare per i vari settori di attività riportati alle lettere precedenti (art. 2513, 2° comma, c.c.)[[11]](#footnote-11).[[12]](#footnote-12)

Le cooperative a mutualità prevalente sono assoggettate ad alcuni **vincoli**, stabiliti dal 1° comma dell’art. 2514 c.c. Nei loro statuti queste cooperative devono prevedere:

1. il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all’interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali, calcolato sul capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori[[13]](#footnote-13) in misura superiore di 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi[[14]](#footnote-14);
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dalla Legge n. 59 del 1992.

Le cooperative deliberano l’introduzione o la soppressione di queste clausole, dette anche “di non lucratività”, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria (art. 2514, 2° comma).

L’art. 2514 c.c. ha, in questo modo, implicitamente abrogato, in virtù del principio dell’art. 15 disp. prel. c.c., e sostituito agli effetti fiscali, in forza del 6° comma dell’art. 223 – *duodecies* disp. att. c.c., i “*requisiti mutualistici*” o, meglio, le clausole statutarie obbligatorie previste agli effetti delle agevolazioni tributarie dall’art. 26 del D.Lgs.Cps (Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato) n° 1577 del 1947 (che, peraltro, coincidevano con quelle dell’art. 2514 c.c. in due casi su tre). Da ciò deriva che ogni riferimento a questi vecchi requisiti mutualistici contenuto in disposizioni normative vigenti è, oggi, da ritenersi diretto alle clausole statutarie previste dall’art. 2514 c.c.

Le cooperative a mutualità prevalente **perdono** i benefici di legge quando per due esercizi consecutivi non rispettano i requisiti di prevalenza stabiliti dall’art. 2513 c.c. oppure quando l’assemblea modifica lo statuto della società in relazione ai vincoli dell’art. 2514, 1° comma (anche ad uno soltanto di essi) (art. 2545 – *octies*, 1° comma).

In questo caso, sentito il parere del revisore legale dei conti esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi per via telematica entro sessanta giorni dalla sua approvazione al Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria ed attualmente dello Sviluppo Economico), al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio dovrà essere verificato senza rilievi da una società di revisione (2° comma).

La riserva indivisibile così determinata dovrà essere devoluta, **nel caso di trasformazione di una cooperativa**, sia a mutualità prevalente che non prevalente, **in società a scopo di lucro** (di persone o di capitali) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione[[15]](#footnote-15), ai sensi del 1° comma dell’art. 2545 – *undecies* c.c., mantenendo così tali risorse nell’area cooperativistica del sistema economico. Ciò in quanto la norma citata prevede che **a questi fondi vada devoluto “*il valore effettivo del patrimonio*** (cioè il valore reale di esso stabilito dalla relazione giurata di stima di un perito nominato dal Tribunale ai sensi del 2° comma dell’art. 2545-*undecies* c.c.)*,* ***dedotti il capitale*** (sociale) ***versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,*** *eventualmente aumentato* (il capitale sociale) *fino all’ammontare minimo del capitale* (sociale) *della nuova società*” previsto dalla legge.

In particolare, segnaliamo che gli artt. 2545 – *octies* e *undecies* c.c. hanno implicitamente abrogato e sostituito l’art. 17 della Legge n° 388 del 2000 (Legge Finanziaria per il 2001) che prevedeva l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (previsti dall’art. 11, comma 5° della Legge n° 59 del 1992) del patrimonio effettivo (vale a dire, sempre, il valore reale di esso stabilito da un perito nominato dal Tribunale) di una cooperativa (quando l’art. 17 della Legge 388/2000 fu emanato non c’era la distinzione fra mutualità prevalente e non prevalente) o di un consorzio di cooperative che avessero eliminato dai loro statuti le clausole che contenevano i requisiti di mutualità di cui all’art. 26 del D.Lgs.Cps 1577/1947 (oggi sostituite da quelle previste dall’art. 2514 c.c.). Quest’obbligo valeva anche nel caso di fusione o di trasformazione di una cooperativa o di un consorzio di cooperative da cui risultasse un ente diverso da una cooperativa per cui valessero i requisiti mutualistici di cui al citato art. 26 o nel caso di decadenza della cooperativa o del consorzio dai benefici fiscali legati a questi requisiti. Dal patrimonio da devolvere ai fondi citati andavano dedotti il capitale sociale maturato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati.

Infine, dal momento che gli artt. 2545 – *octies* e *undecies* c.c. non contemplano il caso della **fusione** di società cooperative o di loro consorzi in enti che non abbiano i requisiti di mutualità oggi previsti dall’art. 2514 c.c., riteniamo che **in questo caso sia ancora in vigore l’obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici** previsto dall’art. 17 della Legge 388/2000 e questo anche se la fusione, a cui partecipano società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, dà vita ad una società cooperativa a mutualità non prevalente (perché l’art. 17 citato non prevede una eccezione in tal senso).

Qualora la società abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c., l’obbligo di redazione del bilancio previsto dal 2° comma dell’art. 2545 – *octies* si applica soltanto nel caso in cui essa abbia anche modificato le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c. od abbia emesso gli strumenti finanziari di cui all’art. 2526 c.c. (3° comma dell’art. 2545 – *octies* introdotto, assieme ai successivi. dal comma 8° dell’art. 10 della Legge 99/2009).

In tutti i casi di perdita della qualifica di mutualità prevalente, la cooperativa è tenuta a segnalare tale condizione per via telematica all’Albo delle cooperative[[16]](#footnote-16). Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita di detta qualifica (che può non coincidere con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio annuale) evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente previsti dall’art. 2513 c.c. (commi 4° e 5° dell’art. 2545 – *octies*). A seguito di queste comunicazioni, il Ministero delle Attività Produttive che gestisce l’Albo e che ha la competenza esclusiva per l’accertamento dei requisiti mutualistici[[17]](#footnote-17) provvede all’eventuale variazione della sezione di iscrizione all’Albo medesimo, vale a dire da quella delle cooperative a mutualità prevalente a quella delle cooperative a mutualità non prevalente (comma 6°).

Da tutto ciò deriva logicamente, a nostro parere, che la decadenza dai benefici fiscali da parte di una cooperativa che perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e che, di conseguenza, divenga una cooperativa a mutualità non prevalente non comporta più l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che era previsto dall’abrogato (quasi del tutto) art. 17 della Legge 388/2000 che abbiamo esaminato in precedenza in questo paragrafo (segnaliamo che la questione è controversa in dottrina).[[18]](#footnote-18)

L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’Amministrazione Finanziaria (l’Agenzia delle Entrate) e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività della società cooperativa, intesa come divieto per essa di assumere nuove obbligazioni contrattuali (comma 7°).

Segnaliamo, inoltre, che anche il mancato rispetto di qualsiasi obbligo posto dalla Legge 59/1992, che esamineremo via via in questa Appendice, fa decadere le cooperative dalle agevolazioni fiscali previste per esse, ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della stessa legge.

1.2 L’albo delle società cooperative

Come abbiamo visto in precedenza, tutte le cooperative devono essere iscritte in un apposito **Albo** tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, dove queste depositano i loro bilanci annuali per via telematica (artt. 2511, 2512, 2° comma, c.c. ed art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c.). Le informazioni contenute nel bilancio (precisamente nella nota integrativa) devono, in particolare, dimostrare il possesso del requisito della mutualità prevalente attraverso il rispetto dei criteri fissati dall’art. 2513 c.c. L’omessa comunicazione dell’intero bilancio od anche soltanto degli specifici dati sulla prevalenza o meno dello scambio mutualistico[[19]](#footnote-19) comporta l’applicazione, da parte del Ministero delle Attività Produttive, della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività della cooperativa, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali (art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c. come modificato dal comma 6° dell’art. 10 della Legge 99/2009).

L’Albo è stato istituito col Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 Giugno 2004 (attuato con la Circolare dello stesso Ministero del 6 Dicembre 2004), è tenuto dalla Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, è articolato in **due sezioni**, la prima per le cooperative a mutualità prevalente, la seconda per tutte le altre (cioè quelle a mutualità non prevalente), che sono entrambe articolate per **sottosezioni** corrispondenti alle seguenti **categorie merceologiche**:

* + cooperative di produzione e lavoro,
  + cooperative di lavoro agricolo,
  + cooperative sociali (che sono *ex lege* solo a mutualità prevalente),
  + cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento,
  + cooperative edilizie,
  + cooperative della pesca,
  + cooperative di consumo,
  + cooperative di dettaglianti,
  + cooperative di trasporto,
  + consorzi cooperativi,
  + consorzi agrari[[20]](#footnote-20),
  + banche di credito cooperativo,
  + consorzi e cooperative di garanzia fidi,
  + altre cooperative.

L’art. 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012, ha istituito una **nuova sezione dell’Albo delle società cooperative in cui devono essere iscritte le società di mutuo soccorso** disciplinate dalla Legge n° 3818 del 1886. Su questo argomento rimandiamo all’Appendice III di questo e-book.

L’iscrizione telematica all’Albo delle società cooperative viene effettuata per mezzo dell’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove la cooperativa ha la sede legale ed a cui viene presentata, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per la nascita dell’impresa prevista dall’art. 9 del Decreto Legge n. 7 del 2007 (convertito in Legge n. 40 del 2007). Questo Ufficio ha l’obbligo di trasmettere all’Albo non solo la comunicazione unica per l’avvio dell’impresa, ma anche la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal Registro delle Imprese e quella della trasformazione di essa in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto Albo (art. 10, commi 2° e 3°, della Legge 99/2009).

**L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva della società cooperativa** (vale a dire che, senza tale iscrizione, una società non può dirsi cooperativa) ed è uno dei presupposti per il godimento delle agevolazioni, fiscali e di altro tipo, riservate alle cooperative a mutualità prevalente. Infine, ricordiamo che l’Albo nazionale delle società cooperative ha sostituito i Registri Prefettizi delle cooperative e lo Schedario Generale della cooperazione.

Per quanto riguarda la **responsabilità patrimoniale** delle cooperative, l’art. 2518 c.c. stabilisce che “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio”. È in tal modo definitivamente superata la precedente distinzione fra società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata: tutte le cooperative sono a responsabilità limitata e sono persone giuridiche come le società di capitali.

Alla norma dell’art. 2518 è legata quella dell’art. 2537 c.c. per cui “il creditore particolare del socio cooperatore[[21]](#footnote-21) (e non del sottoscrittore di strumenti finanziari), finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del medesimo”.

2.

La costituzione della società cooperativa e l’ammissione di nuovi soci

Il 1° comma dell’art. 2521 c.c. stabilisce che la società cooperativa deve costituirsi per **atto pubblico**. Il 2° ed il 3° comma dello stesso articolo disciplinano il **contenuto dell’atto costitutivo**. In particolare esso deve:

* + stabilire le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, cioè le modalità attraverso cui l’attività della società viene svolta a favore dei soci;
  + indicare espressamente se la cooperativa intende svolgere la sua attività anche coi terzi;
  + indicare le generalità di ciascun socio, la denominazione della società ed il comune dove è posta la sede principale (non è necessario l’indirizzo completo: in tal modo si può cambiare l’indirizzo della sede senza dover modificare l’atto costitutivo, come avviene anche per la Srl) e quelli dove sono poste le eventuali sedi secondarie. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2515 c.c., la denominazione sociale deve sempre contenere l’indicazione di società cooperativa e che questa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico[[22]](#footnote-22). L’indirizzo completo della sede della società cooperativa deve essere indicato solo al momento della iscrizione dell’atto costitutivo di essa presso il Registro delle Imprese (di cui parliamo oltre in questo paragrafo), ai sensi dell’art. 111-*ter* delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. Per il cambio della sede principale (che è anche la sede legale) della società effettuato all’interno del territorio dello stesso comune è sufficiente il deposito di una dichiarazione degli amministratori presso il Registro delle Imprese;
  + indicare in modo specifico (quindi non in modo vago od in modo troppo esteso) l’oggetto sociale (l’attività o le attività di produzione o di scambio di beni o di servizi svolte dalla società), con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, in modo tale, quindi, che vi sia una coerenza fra questi elementi;
  + le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  + il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando chi ha la rappresentanza della società, le forme di convocazione dell’assemblea nel caso in cui si deroga alle disposizioni di legge;
  + l’organo di controllo interno adottato (collegio sindacale o revisore unico);
  + la nomina dei primi amministratori e dei sindaci o del revisore legale dei conti unico;
  + i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e la relativa procedura. Le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
  + le quote di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio, i versamenti od i conferimenti eseguiti, le modalità di esecuzione dei conferimenti, il valore nominale delle azioni se il capitale sociale è suddiviso in azioni (per le cooperative, diversamente dalle società per azioni, non si ritiene che sia possibile svincolare le azioni ad un valore diverso dal loro valore nominale), il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura, l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società. Essendo, come abbiamo detto, il capitale sociale delle cooperative un dato variabile, esso non deve essere indicato nell’atto costitutivo e la sua variazione non comporta una modificazione di quest’atto (art. 2524 c.c.).

Lo **statuto** contenente le norme relative al funzionamento della società è parte integrante dell’atto costitutivo, anche se forma oggetto di un atto separato (4° comma). Statuto ed atto costitutivo possono essere quindi un **unico atto, che è l’atto costitutivo**, come per la Società a responsabilità limitata.[[23]](#footnote-23)

La costituzione della cooperativa per atto pubblico, come per le società di capitali, rappresenta un requisito essenziale la cui mancanza è causa di **nullità del contratto di società** a norma degli artt. 2331 e 2332 c.c. Il procedimento relativo alla dichiarazione di nullità della società cooperativa è quello previsto per le società di capitali (art. 2523 c.c. che richiama l’art. 2332 c.c.). Oltre a questo caso, sempre ai sensi dell’art. 2332 c.c., la nullità della società può essere dichiarata dal Giudice per l’illiceità dell’oggetto sociale (cioè dell’attività che la cooperativa intende svolgere) e per la mancanza degli elementi identificativi minimi della società (denominazione, ammontare dei conferimenti, oggetto sociale). La nullità della società può essere evitata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto che elimina la causa di nullità. La sentenza che dichiara la nullità della società nomina i liquidatori ed il dispositivo di essa deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori, nel Registro delle Imprese.

Inoltre, con la riforma la legge non richiede più di stabilire una durata temporale limitata per le società: è ammissibile perciò anche la costituzione di una società **a tempo indeterminato**, fermo restando il diritto di recesso del socio nei casi previsti dall’art. 2437 c.c.[[24]](#footnote-24) e le cui modalità di esercizio sono disciplinate dall’art. 2532 c.c.

Una novità della riforma è rappresentata dalla disciplina dei **regolamenti**: il 5° comma dell’art. 2521 c.c., infatti, sancisce che “i rapporti fra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci”. Questi regolamenti, “quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo della società cooperativa, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria”.

Ricordiamo, per la sua importanza, il regolamento sulla tipologia dei rapporti fra cooperativa e soci lavoratori disciplinato dall’art. 6 della Legge n. 142 del 2001 sulla posizione del socio lavoratore, regolamento che le cooperative di produzione e lavoro sono obbligate ad adottare, che deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e che deve definire principalmente: i contratti collettivi applicabili[[25]](#footnote-25), i rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato che la cooperativa può utilizzare coi soci lavoratori, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte di questi soci.

Come nella precedente disciplina, il **numero dei soci** (art. 2522 c.c.) deve essere pari almeno a nove (sono fatte salve le leggi speciali che fissano un numero minimo maggiore di soci per specifiche tipologie di cooperative), ma è possibile costituire una cooperativa con un numero di soci da tre ad otto[[26]](#footnote-26) se essi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (anziché della società per azioni). Nel solo caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci scende al di sotto dei limiti indicati esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la società deve essere sciolta e posta in liquidazione.

L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’**ammissione dei nuovi soci** (art. 2527 c.c.: ci si riferisce sempre ai soci cooperatori, cioè a quelli che partecipano al rapporto mutualistico) e la relativa procedura basata sulla domanda dell’interessato e la deliberazione degli amministratori di ammissione o di rigetto motivato su cui vedi oltre in questo paragrafo (art. 2528). Non può essere socio di una cooperativa chi non ha interessi legati all’oggetto sociale (art. 2527 c.c.), tranne i soci finanziatori in quanto sottoscrittori di titoli di debito (obbligazioni), ai quali non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale, ai sensi dell’art. 2526 c.c.[[27]](#footnote-27). Inoltre, non può diventare socio di una cooperativa chi esercita in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa (art. 2527, 2° comma). È sempre consentita l’ammissione come soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e comunque non superiore al 12% del numero complessivo dei soci prevista dal 3° comma dell’art. 23 del D.Lgs.Cps n. 1577 del 1947 così come modificato dall’art. 14 della Legge n. 59 del 1992. Ricordiamo, infine, che l’art. 23 citato prevede pure che “"i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini” ma che sono possibili anche cooperative di lavoro fra disoccupati, come previsto dalla Legge n° 44 del 1986.

Resta fermo il principio della **variabilità del capitale** o principio della “porta aperta”: “il capitale sociale (della cooperativa) non è determinato in un ammontare prestabilito” e “l’ammissione di nuovi soci […] non comporta modificazione dell’atto costitutivo” (art. 2524 c.c.). L’ingresso di nuovi soci o la sottoscrizione di nuove quote o azioni da parte di chi è già socio (nel caso, per esempio, di un aumento di capitale) sono pertanto svincolate da ogni formalità, essendo sufficiente la delibera dell’organo amministrativo e l’annotazione nel libro dei soci.

Inoltre, nella nuova disciplina, in conseguenza alla generalizzazione del principio della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni della società cooperativa (art. 2518 c.c.), non è più sancito l’obbligo per gli amministratori di comunicare trimestralmente al Registro delle Imprese i nuovi soci illimitatamente responsabili.

L’ammissione di un nuovo socio avviene, su domanda dell’interessato, con deliberazione degli amministratori. Questi devono decidere entro sessanta giorni, motivando l’eventuale rigetto della domanda e dandone comunicazione all’interessato (art. 2528, 1° e 3° comma) che può, entro sessanta giorni da questa comunicazione, chiedere che su di essa si esprima l’assemblea dei soci nella sua prossima convocazione (4° comma). Questo termine per la decisione degli amministratori e questa disciplina che tutela l’aspirante nuovo socio sono una novità della riforma del 2003.

Il nuovo socio è tenuto al versamento del valore della quota o delle azioni, oltre che dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori (2° comma).

Se l’autorità governativa di vigilanza (il Ministero delle Attività Produttive, oggi dello Sviluppo Economico) accerta delle irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora questa non si adegui, commissariarla (riteniamo anche solo per l’espletamento regolare della procedura citata) (3°comma dell’art. 2545 – *sexiesdecies* c.c.).

Inoltre, sono stati modificati i **termini di registrazione** della società (art. 2523 c.c.): l’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio che lo ha redatto, entro **venti giorni**, a norma dell’art. 2330 c.c. Dalla sua formulazione e dal richiamo che il 1° comma dell’art. 2523 c.c. fa all’art. 2330 c.c. si deduce che il soggetto obbligato al deposito citato è in primo luogo il notaio, ma, nell’inerzia di questo, devono farlo gli amministratori ed, infine, può provvedervi anche ciascun socio, a spese della società, ai sensi del 2° comma di quest’ultimo articolo. Il termine per l’iscrizione decorre normalmente dalla **stipulazione** dell’atto costitutivo a meno che per l’esercizio dell’attività non occorra un’autorizzazione successiva (per esempio, quella per l’attività bancaria), nel qual caso il termine inizia a decorrere da quando questa viene consegnata nelle mani del notaio (secondo altri dal giorno del rilascio di essa da parte dell’Amministrazione competente).

Il deposito ha efficacia costitutiva (art. 2331 c.c., 1° comma), in quanto con esso la società cooperativa acquista la **personalità giuridica** che rende possibile la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nella società[[28]](#footnote-28).

La mancata iscrizione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese nel termine di novanta giorni dalla sua stipulazione comporta la perdita di efficacia dell’atto stesso (art. 2331, 4° comma, c.c.), per cui se si vuole ugualmente costituire la società cooperativa occorre stipulare un nuovo atto costitutivo.

Infine, ricordiamo che la società cooperativa, in quanto persona giuridica, **sta in giudizio** **per mezzo di chi la rappresenta** a norma dell’atto costitutivo o dello statuto (art. 75 del Codice di Procedura Civile, 3° comma). Qualora sia convenuta in giudizio una cooperativa il giudice competente è quello del luogo dove essa ha la sua sede legale oppure dove ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda (art. 19, 1° comma c.p.c.).[[29]](#footnote-29)

3.

Le quote o azioni e gli strumenti finanziari della società cooperativa.

I “prestiti sociali”.

Il microcredito e la società cooperativa

3.1 Le quote o azioni della società cooperativa

Uno dei problemi più importanti delle società cooperative è quello della loro sottocapitalizzazione, cioè della difficoltà di reperire i capitali di rischio, ma anche i capitali di debito con cui operare. La riforma ha cercato di ampliare gli strumenti di raccolta del capitale a disposizione di queste società. Vediamo come.

Il nuovo testo dell’art. 2524 c.c. ha introdotto la possibilità per le società cooperative di deliberare **aumenti di capitale** onerosi che, a differenza delle variazioni di capitale conseguenti all’ingresso di nuovi soci, comportano una modifica dell’atto costitutivo. L’aumento di capitale delle cooperative è disciplinato dagli artt. 2438 – 2443 c.c. con l’unica differenza che l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) sulle azioni di nuova emissione può essere autorizzata dall’assemblea, su proposta motivata degli amministratori.

Gli aumenti di capitale gratuiti sono disciplinati dall’art. 2545 - *quinquies* i cui contenuti sono esposti nel sesto paragrafo.

Il **valore nominale di ciascuna azione o** **quota** in cui è suddiviso il capitale sociale delle società cooperative non è stato modificato dalla riforma e quindi non può essere inferiore a 25 Euro né superiore a 500 Euro (art. 2525 c.c.).

Una delle caratteristiche fondamentali delle cooperative è il **limite di valore del capitale sociale** che può essere **posseduto da ciascun socio**: per il 2° comma dell’art. 2525 c.c. nessun socio può avere una quota o tante azioni che superino il valore di 100.000 Euro (il precedente limite era fissato in 50.000 Euro). Nelle società cooperative con più di 500 soci, l’atto costitutivo può stabilire che il limite di valore del capitale sociale posseduto da ciascun socio sia elevato fino ad un massimo del 2% del capitale sociale: le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e i relativi diritti patrimoniali (dividendi, ecc.) sono destinati a riserva indivisibile ai sensi dell’art. 2545 – *ter* (art. 2525, 3° comma).[[30]](#footnote-30)

Questi limiti di valore non si applicano per i conferimenti di beni in natura o di crediti, per i soci diversi dalle persone fisiche e per i sottoscrittori di strumenti finanziari (titoli di debito, cioè obbligazioni) dotati di diritti di amministrazione (4° comma).

Alle azioni delle società cooperative si applicano in quanto compatibili le norme degli artt. 2346 – 2349 e 2354 – 2355 c.c. sulle azioni delle società per azioni, ma su di esse non deve essere indicato l’ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate (5° comma).

La disciplina del **trasferimento delle quote o delle azioni** (art. 2530 c.c.) sancisce che il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata agli amministratori, che possono concedere o negare l’autorizzazione con provvedimento da comunicare al socio entro 60 giorni. Decorso tale termine il socio può effettuare la cessione (silenzio – assenso) e la cooperativa ha l’obbligo di iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. In caso di diniego degli amministratori, il provvedimento deve indicarne la motivazione ed il socio ha 60 giorni per proporre opposizione al Tribunale.

L’atto costitutivo può vietare la cessione della quota o delle azioni: in questa ipotesi, il socio, se sono trascorsi due anni dall’ingresso nella società, può recedere con un preavviso di tre mesi (art. 2530, 6° comma).

Per quanto riguarda i casi di **recesso**[[31]](#footnote-31) e di **esclusione**[[32]](#footnote-32) (artt. 2532 e 2533 c.c.) del socio la normativa lascia ampio spazio all’atto costitutivo, a cui è demandata anche la definizione dei criteri da seguire per la liquidazione della partecipazione del socio uscente. In ogni caso, comunque, la liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso o l’esclusione del socio (art. 2535 c.c.). Questa norma vale anche nel caso di morte del socio, nel qual caso, ovviamente, la liquidazione della partecipazione sociale avviene a favore degli eredi.[[33]](#footnote-33)

3.2 Gli strumenti finanziari della società cooperativa

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma riguarda la possibilità per le società cooperative di emettere **strumenti finanziari o titoli di debito[[34]](#footnote-34)**. L’art. 2526, 1° comma, c.c. prevede che “l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni […] e stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai loro possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento”. Ai possessori di questi strumenti finanziari, che altro non sono che le obbligazioni disciplinate dagli artt. da 2410 a 2420 – *ter* c.c. sulle società per azioni, “non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale” (art. 2526, 2° comma, c.c.) e “non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori” (art. 2542, 4° comma). Ai sensi dell’art. 2410 c.c., se lo statuto o l’atto costitutivo (se unico atto) della società non dispone diversamente, l’emissione di queste obbligazioni è **deliberata dagli amministratori**.

L’emissione di questi strumenti finanziari deve rispettare i **limiti di valore** previsti dall’art. 2412 c.c.[[35]](#footnote-35) che prevede che la società non può emettere obbligazioni per una somma superiore “**al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili** risultanti dall’ultimo bilancio approvato” (segnaliamo che, come vedremo nel Paragrafo 6, nelle società cooperative deve essere destinato a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali). I sindaci o il sindaco unico oppure il revisore unico hanno l’obbligo di attestare il rispetto del suddetto limite (1° comma). Questo **limite può essere superato** se le obbligazioni emesse in eccedenza ad esso sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (in primo luogo il Testo Unico Bancario, il Decreto Legislativo n° 385 del 1993) oppure se l’emissione di obbligazioni è garantita da una ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società fino a due terzi del valore degli immobili medesimi (2° e 3° comma). Infine, non sono soggette a questi limiti le obbligazioni emesse da società cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati se queste sono destinate ad essere quotate negli stessi od in altri mercati regolamentati (4° comma).

Come abbiamo visto nel secondo paragrafo, gli statuti delle **cooperative a mutualità prevalente**, ai sensi dell’art. 2514, lettera b), c.c., devono però prevedere il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, che è pari all’interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali. Questo limite non si applica quindi alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti da soggetti che non sono soci cooperatori ed a quella di queste stesse obbligazioni emesse da cooperative a mutualità non prevalente, da chiunque sottoscritte.[[36]](#footnote-36)

Segnaliamo che l’art. 2411 c.c. permette alla società cooperativa che emette questi strumenti finanziari (obbligazioni) di **subordinare la restituzione** del capitale e/o il pagamento degli interessi alla preventiva soddisfazione di altri creditori chirografari (i cui crediti, cioè, non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio) della società. Inoltre, l’art. 2414 – bis c.c. prevede che la deliberazione degli amministratori di emissione di questi strumenti finanziari possa **costituire garanzie reali** (cioè un’ipoteca su un immobile od un pegno, per esempio, di titoli) **a favore dei sottoscrittori di essi**, designando obbligatoriamente un notaio che “compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime”.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale di queste obbligazioni non si estendono alle riserve indivisibili di cui all’art. 2545 – ter c.c.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e ss. c.c. (3° comma dell’art. 2526 c.c.).

Le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata[[37]](#footnote-37) possono emettere strumenti finanziari (intesi come titoli di debito, cioè obbligazioni), ma con due limitazioni (art. 2526, 4° comma):

* la prima di carattere oggettivo, in quanto, come le Srl, queste cooperative possono emettere solo strumenti finanziari privi di diritti connessi all’amministrazione della società;
* la seconda di carattere soggettivo, dato che tali strumenti possono essere offerti in sottoscrizione soltanto ad investitori qualificati[[38]](#footnote-38) e non ai risparmiatori.

In forza di questa limitazione riteniamo che l’investitore qualificato che abbia sottoscritto queste ultime obbligazioni non possa poi rivenderle ai risparmiatori o, qualora lo faccia, debba quantomeno garantire “la solvenza della società (e quindi il rimborso dei titoli) nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società” emittente come prevede l’art. 2483 c.c. per i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

3.3 I “prestiti sociali”

**Le società cooperative** e i loro consorzi **hanno** **anche la possibilità di farsi finanziare dai soci cooperatori persone fisiche**, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci, **attraverso i** **“prestiti sociali”**, di cui all’art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all’art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall’art. 10 della Legge n. 59 del 1992, **purché ciò sia** **previsto dallo statuto**. Questi prestiti possono avere un importo massimo, per ciascun socio sottoscrittore, di 74.595,57 Euro per le cooperative agricole, per quelle di produzione e lavoro e per quelle edilizie di abitazione e di 37.297,78 Euro per tutte le altre cooperative (importo aggiornato ogni tre anni con Decreto del Ministro del Lavoro in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, ai sensi del comma 6° dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1992).

Come vedremo in questo paragrafo, il prestito sociale delle cooperative, essendo stato per lungo tempo un prodotto della pratica, aveva una disciplina piuttosto frammentata e lacunosa, ma molte di queste lacune sono state colmate col Provvedimento della Banca d’Italia del 8 Novembre 2016 e dai commi da 238 a 243 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018) di cui si attendono le norme di attuazione che saranno contenute in una delibera del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio (CICR) che doveva essere adottata entro il 13 Luglio 2018, ma che ancora non lo è stata.

In realtà le norme di attuazione (a cui andavano apportate alcune modifiche per adeguarle alle nuove norme di legge) c’erano già ed erano quelle del Provvedimento citato della Banca d’Italia (che saranno valide finché non sarà adottata la nuova delibera del CICR), ma il legislatore ha preferito affidarsi per esse ad organo politico (il CICR) piuttosto che ad un’autorità tecnica (la Banca d’Italia) che poi sarà comunque chiamata a vigilare sul rispetto di esse (e delle norme di legge in materia), come stabilisce il comma 243 dell’art. 1° della Legge 205/2017 che prevede la partecipazione di un rappresentante della Banca d’Italia al Comitato ristretto in seno alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al comma 4° dell’art. 4 del DPR 78/2007 (organo consultivo in materia di cooperazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Oltre a questo, il comma 242 dell’art. 1° della Legge 205/2017 **estende la revisione cooperativa**, che rientra nell’attività di vigilanza sulle società cooperative (disciplinata dal Decreto Legislativo n° 220 del 2002 e trattata al Paragrafo 8) di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la deve effettuare almeno a cadenza biennale o direttamente, cioè con propri revisori, oppure tramite i revisori delle Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative, **all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale**.

Le somme versate dai soci per i prestiti sociali sono rimborsabili in qualsiasi momento, debbono servire **esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale** della cooperativa e la remunerazione massima di essi è pari a quella più alta dei Buoni Postali fruttiferi aumentata del 2,50%[[39]](#footnote-39). Questo principio è stato ribadito dalla legge nel comma 238 dell’art. 1° della Legge 205/2017 che stabilisce che “***le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute ad impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali allo scopo od aggetto sociale***”, cioè all’attività svolta (industriale, agricola, ecc) e non, per esempio, in operazioni speculative di carattere finanziario. Il problema è che **questa norma è sprovvista di sanzione, per cui essa può servire soltanto a promuovere l’azione di responsabilità** (artt. 2392 – 2395 del Codice Civile) **da parte dei soci contro gli amministratori** della cooperativa che non l’hanno rispettata. Una tutela piuttosto blanda, purtroppo.

Ai sensi del 3° comma dell’art. 6 della Delibera CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 Luglio 2005, destinata ad essere sostituita dalla nuova delibera CICR di cui diremo tra poco, l’ammontare complessivo del **risparmio raccolto** dalla cooperativa **presso i soci** col prestito sociale non può superare il **limite del triplo del patrimonio netto, cioè del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili** risultante dall’ultimo bilancio approvato. **Questo limite sarà confermato dalla nuova delibera CICR**, ai sensi della lettera *a*) del comma 240 dell’art. 1° della Legge 205/2017. **Tale limite è elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, almeno per il 30% del suo valore, da una garanzia rilasciata da Banche, Assicurazioni o Società Finanziarie**[[40]](#footnote-40) **o quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali** che fornisca una adeguata tutela agli investitori con le modalità indicate nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia che esamineremo tra poco. **Questi limiti di raccolta** non si applicano alle cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50 per cui essi **si applicano soltanto alle cooperative con un più di 50 soci**. **Questo secondo limite di raccolta ed il fatto che entrambi i limiti si applicano alle cooperative con più di 50 soci verranno meno con la nuova delibera CICR**, dato che il comma 240 citato non li prevede più, ma essa dovrà stabilire un **periodo transitorio di tre anni** dalla sua approvazione (con possibilità di proroga se motivata nell’interesse dei soci prestatori) per il graduale adeguamento delle cooperative che ricorrono al prestito sociale al limite del triplo del patrimonio netto.

Le modalità di raccolta dei prestiti presso i soci, l’eventuale adesione a schemi di garanzia ed il funzionamento di questi (che esaminiamo nel prossimo capoverso) debbono essere chiaramente indicati in un apposito **regolamento** predisposto dall’organo amministrativo ed approvato dall’assemblea dei soci. I prestiti sociali non sono permessi alle cooperative di credito, vale a dire alle banche popolari ed a quelle di credito cooperativo, mentre riteniamo che essi siano utilizzabili per la raccolta degli operatori di microcredito (anche in forma di “mutua di autogestione” – MAG o di “operatore di finanza mutualistica e solidale”) che abbiano forma giuridica di società cooperativa (a mutualità prevalente o meno)[[41]](#footnote-41).

Lecaratteristiche del prestito sociale precedenti alla riforma di esso contenuta nella Legge 205/2017 sono state confermate dal Provvedimento della Banca d’Italia del 8 Novembre 2016 recante “*disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”* (entrato in vigore il 1° Gennaio 2017)*,* fra cui le società cooperative diverse, come abbiamo detto, dalle cooperative di credito. Esso, partendo dal presupposto che è sempre vietata a qualsiasi tipo di società la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta del risparmio collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (per esempio, carte di debito o di credito), alla sua Sezione V precisa che:

1. **la garanzia rilasciata dai soggetti vigilati** (banche, assicurazioni, ecc.) **per assistere in misura di almeno il 30% il complesso dei prestiti sociale di una cooperativa deve essere o una garanzia personale** (fideiussione) **o una garanzia reale finanziaria** (pegno di titoli). Nel caso di **garanzia personale il relativo contratto** ha per oggetto il pagamento diretto dell’obbligazione garantita (cioè del prestito sociale effettuato dai soci alla società cooperativa), per capitale e interessi, a favore dei soci prestatori, per un ammontare pari almeno al 30% del complesso dei prestiti sociali. La cooperativa ed il garante non possono limitare od annullare unilateralmente la garanzia, fino a quando la raccolta rimanga superiore a tre volte il patrimonio netto. La garanzia ha la durata dei prestiti sociali in essere al momento della conclusione del relativo contratto ed in caso di modifica, annullamento, recesso o scadenza di quest’ultimo l’efficacia della garanzia permane per i prestiti ad essi anteriori. La garanzia opera in caso di inadempimento o di insolvenza della cooperativa e prevede il pagamento a richiesta del creditore o di un rappresentante comune dei creditori. Non può essere previsto il beneficio della preventiva escussione del creditore principale (la cooperativa) da parte dei creditori.

Nel caso di **garanzia prestata in forma reale finanziaria**, le attività (di solito, i titoli) devono avere un elevato grado di liquidità (cioè devono essere vendibili e quindi convertibili in denaro facilmente, rapidamente e senza perdite) e con un valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo (come, per esempio, i titoli di Stato o le obbligazioni private delle *utilities*). Esse, inoltre, non devono essere state emesse dalla società cooperativa debitrice o correlate al suo merito creditizio, sono custodite in forma separata dal patrimonio del debitore, del garante e del terzo depositario e rispetto ad altre attività (titoli) detenute in custodia e devono essere valutate al valore di mercato almeno ogni sei mesi e integrate dal garante qualora il loro valore divenga inferiore al 30% dell’intero ammontare dei prestiti sociali che deve essere garantito;

1. **lo schema di garanzia dei prestiti sociali**, alternativo alla garanzia rilasciata dai soggetti vigilati, **a cui la società cooperativa può aderire** deve essere promosso dalle associazioni di categoria delle cooperative ovvero dalle cooperative interessate anche nell’ambito di iniziative di tipo consortile. I mezzi finanziari degli schemi possono includere, oltre a contributi in denaro versati dai loro partecipanti, anche impegni di pagamento delle cooperative aderenti (questi ultimi massimo per il 50% del totale dei mezzi finanziari a disposizione dello schema). L’importo complessivo dei contributi in denaro può essere raggiunto in dieci anni purché la parte rappresentata da impegni di pagamento sia garantita da soggetti vigilati (con fideiussioni o pegni di titoli). Le contribuzioni allo schema sono determinate sulla base dei volumi di garanzie rilasciate e dalla rischiosità degli aderenti. A tal fine si tiene conto dell’ammontare della raccolta tra i soci effettuata da ciascuna cooperativa e di indicatori di rischiosità riferiti, fra l’altro, alla situazione patrimoniale ed alla liquidità delle cooperative aderenti allo schema.

Entrambe queste garanzie non possono essere assistite a loro volta da controgaranzia o da *collateral* in qualsiasi forma prestati, direttamente o indirettamente, dalla cooperativa con cui intercorre il contratto di garanzia, da un’altra cooperativa aderente allo stesso schema di garanzia o da soggetti (persone fisiche o giuridiche) collegati a questi ai sensi ai sensi dell’art. 53, commi 4° e seguenti, del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n° 385 del 1993), cioè da persone od enti (anche imprese) che possono esercitare influenza sulla gestione della cooperativa oppure da soci ed amministratori che hanno conflitti di interesse, per conto proprio o di terzi, con essa.

Le società cooperative con più di 50 soci devono riportare **nella nota integrativa** del bilancio di esercizio **e nelle relazioni semestrali** almeno **le seguenti informazioni:**

* + l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
  + qualora la società raccolga prestiti dai soci per un ammontare superiore a tre volte il suo patrimonio netto, l’indicazione del garante dei prestiti (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia (fideiussione, ecc.);
  + il valore di mercato delle eventuali garanzie reali finanziarie (titoli);
  + ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato dagli effetti di eventuali operazioni con società partecipate;
  + un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio netto debiti a medio e lungo termine ed attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l) / AL. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “*Un indice di struttura finanziaria minore di 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società cooperativa*”.

**Queste disposizioni verranno sostituite dalla nuova delibera CICR prevista** dal comma 240 dell’art. 1° della Legge 205/2017 **che definirà i limiti alla raccolta del prestito sociale delle cooperative e le relative forme di garanzia** attenendosi ai seguenti **criteri**:

1. prevedere che **l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto** della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un **regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni**, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati dall'interesse dei soci prestatori;
2. prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera *a*) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della Legge 205/2017 (il 13 gennaio 2018). Ciò significa che non si possano raccogliere ulteriori prestiti se l’ammontare di quelli in essere raggiunge già il triplo del patrimonio netto della società;
3. prevedere che, **se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto almeno fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati** (banche, altri intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario e società di assicurazione) **o con la costituzione di un patrimonio separato** con deliberazione iscritta dal notaio che l’ha verbalizzata nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c., **oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito**. Va inoltre disciplinato un **regime transitorio** che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni **nei due esercizi successivi** alla data di adozione della delibera CICR. Entro sessanta giorni dall’adozione di questa delibera un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico definirà le forme e le modalità di controllo e monitoraggio dell’adeguamento e del rispetto, da parte delle società cooperative, delle prescrizioni di cui al periodo precedente:
4. **definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità** cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera *c*), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
5. **definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio** da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Gli **interessi** percepiti dai soci sul prestito sociale sono soggetti solo alla **ritenuta fiscale del 26%** in virtù di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto-Legge n° 66 del 2014 convertito in Legge n° 89 del 2014.

Sempre questi interessi sono poi soltanto parzialmente deducibili ai fini della determinazione del reddito sottoposto all’IRES[[42]](#footnote-42) – Imposta sul Reddito delle Società – della cooperativa, a differenza di quelli sugli strumenti finanziari (obbligazioni) emessi dalle cooperative a norma dell’art. 2526 c.c. che sono sempre interamente deducibili a tal fine e dei ristorni[[43]](#footnote-43) che sono totalmente deducibili solo se attribuiti ai soci per mezzo di un aumento del capitale sociale[[44]](#footnote-44).

Infatti, il comma 465 dell’art. 1° della Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) ha stabilito che gli interessi sui prestiti sociali sono deducibili solo nella misura dell’interesse minimo medio di periodo (annuo o inferiore all’anno) spettante ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi ordinari (cioè ai sottoscrittori delle emissioni di questi titoli del periodo a cui si riferiscono gli interessi corrisposti per il prestito sociale, come chiarisce la Circolare 34/E del 15 Luglio 2005 dell’Agenzia delle Entrate) aumentata dello 0,90%. Di solito, nella pratica, i prestiti sociali non hanno interessi superiori a questo limite per cui è possibile dedurli interamente. Dal momento che, ai fini di questo calcolo, vanno considerate solo le emissioni di Buoni Postali Fruttiferi ordinari ventennali con tasso fisso annuale crescente nel tempo non hanno alcun rilevo le emissioni di BFP di tipo diverso che sono, per esempio, indicizzate all’inflazione, ad indici di borsa, ecc., con in più un tasso di interesse fisso. Il tasso di interesse minimo dei BFP ordinari è quello del primo anno.

Infine, segnaliamo che sull’importo riportato nel documento rappresentativo della sottoscrizione del prestito sociale da parte del socio, nella maggior parte dei casi chiamato “libretto”, non è dovuta l’imposta di bollo annuo proporzionale dello 0,20%, né il bollo annuo fisso di 34,20 Euro, non essendo tale documento e tale rapporto assimilabili ai libretti di risparmio bancari o postali. Solo la comunicazione periodica trasmessa dalla cooperativa al socio è soggetta all’imposta di bollo di 2 Euro per ogni esemplare se il saldo del libretto supera i 77,47 Euro.

Il prestito sociale è, giuridicamente, un **contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare:** esso consiste in un deposito di denaro di fatto (ma non giuridicamente, come abbiamo visto in precedenza in questo articolo) molto spesso “a vista” (cioè che può essere ritirato da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore), in cui i depositi ed i prelievi di denaro avvengono senza particolari procedure presso la sede legale ed anche presso le sedi operative della cooperativa[[45]](#footnote-45).

Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) oppure su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano commissioni o stacco valuta. Non si possono, ovviamente, emettere assegni, né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

Segnaliamo, inoltre, che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, per tutte, la sentenza n° 10509 del 2016), al prestito sociale delle cooperative, a causa degli specifici principi (caratteristiche) di questa tipologia di società, non si è mai applicata la postergazione, cioè la posticipazione nel rimborso del credito da esso rappresentato rispetto a quello degli altri crediti chirografari, prevista per il finanziamento dei soci di Srl alla società stessa dal 1° comma dell’art. 2467 c.c. e che la stessa Corte ritiene invece applicabile alla società per azioni. Questo principio giurisprudenziale consolidato ha trovato la sua **conferma legislativa** nel comma 239 dell’art. 1° della Legge 205/2017 che stabilisce che “***l’art. 2467 c.c. non si applica alle somme versate dai soci delle cooperative a titolo di prestito sociale***”.

Il prestito sociale, dopo la riforma della disciplina delle società cooperative del 2003, può essere utilizzato solo dalle cooperative a mutualità prevalente o da quelle a mutualità non prevalente i cui **statuti** prevedano però i **requisiti mutualistici** stabiliti dall’art. 26 del D.Lgs.Cps n. 1577 del 1947, vale a dire:

1. il divieto di distribuzione di dividendi superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della società;
3. la destinazione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio residuo (dedotti soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992.

Oltre che presso i soci, le società cooperative possono raccogliere risparmio anche presso i propri **dipendenti** purché tale facoltà sia prevista dallo **statuto** e l’ammontare della **raccolta** sia contenuto **entro il** **limite complessivo del patrimonio netto**[[46]](#footnote-46)**.** La somma dell’ammontare della raccolta presso dipendenti e di quella presso i soci delle cooperative non può superare i limiti del triplo o del quintuplo del patrimonio netto della società che abbiamo visto in precedenza in questo paragrafo stabiliti per le cooperative con più di 50 soci (Sezione VI del Provvedimento della Banca d’Italia del 8 Novembre 2016 che in questa parte non sarà sostituito dalla nuova delibera CICR).

Infine, tutte le società, comprese le cooperative, possono raccogliere risparmio senza alcun limite presso le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e presso le società controllate da una stessa controllante, vale a dire all’interno di uno stesso gruppo di società. Nel caso in cui più società cooperative detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso queste cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano erogati esclusivamente alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (il che esclude che queste società finanziarie possano essere cooperative di credito). Questa norma non si applica solo alle cooperative ma anche alle società che hanno la qualifica di impresa sociale, alle associazioni ed alle fondazioni che non hanno scopo di lucro e che perseguono statutariamente ed in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici (Sezione VII del Provvedimento della Banca d’Italia del 8 Novembre 2016 che in questa parte non sarà sostituito dalla nuova delibera CICR).

Altre norme che hanno lo scopo di favorire la capitalizzazione delle società cooperative sono quelle sulla destinazione degli utili e sulle riserve, esposte nel sesto paragrafo.

3.4 Il microcredito e la società cooperativa

Passiamo ora ad esaminare il ruolo che possono avere le società cooperative (anche e soprattutto quelle diverse dalle cooperative di credito, cioè dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle Banche Popolari) nell’attività di erogazione del **“microcredito”**.

L’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 rinnovando l’**articolo 111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie** (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo n° 385 del 1993, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la **disciplina legislativa del “microcredito”**, vale a dire, secondo la definizione corrente in economia, di una forma di credito consistente in prestiti di piccolo importo destinati a persone fisiche o ad imprenditori troppo poveri per ottenere prestiti dalle istituzioni bancarie tradizionali. Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell’art. 111 TUB sono state apportate dall’art. 3 del Decreto Legislativo n° 169 del 2012. Le norme di attuazione dell’art. 111 TUB sono state emanate col Decreto del Ministero dell’Economia n° 176 del 2014 e dal comma 914 dell’articolo 1° della Legge n° 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022).

L’art. 111, 1° comma, del Dlgs 385/1993 stabilisce che l’attività di **microcredito** può essere esercitata solo dai **soggetti iscritti in un apposito elenco** disciplinato dall’art. 113 TUB, anch’esso rinnovato dall’articolo 7 del Dlgs 141/2010 e poi modificato dall’art. 3 del Dlgs 169/2012. L’iscrizione in questo elenco è sostitutiva dell’iscrizione nell’Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia prevista dal 1° comma dell’art. 106 TUB. Pertanto, l’art. 111 TUB abilita all’esercizio dell’attività di erogazione di questi finanziamenti denominati microcrediti anche **soggetti diversi** dagli intermediari finanziari disciplinati dagli artt. 106 e 107 TUB.

Questi soggetti possono concedere **finanziamenti a persone fisiche** (imprenditori individuali e lavoratori autonomi), **a società di persone, a società a responsabilità limitata normale e semplificata, ad associazioni ed a società cooperative** (comprese, quindi, le cooperative sociali). Dal novero dei destinatari dei microcrediti sono state pertanto escluse le fondazioni perché si ritiene che ne abbiano meno bisogno dato che esse sono essenzialmente patrimoni destinati ad uno scopo ed i comitati perché presentano le caratteristiche di essere enti associativi con una durata limitata nel tempo e di avere come oggetto il raggiungimento di uno scopo preciso.

I microcrediti devono essere finalizzati **all’avvio od all’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa**, vale a dire per attività imprenditoriali od anche, riteniamo (dato che il testo parla di “lavoro autonomo”), libero professionali svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa, a condizione che i **finanziamenti** concessi abbiano queste **caratteristiche**:

1. **siano di ammontare non superiore a 75.000 Euro e non siano assistiti da garanzie reali** (pegno o ipoteca). La lettera b) del 5° comma dell’art. 111 TUB prevede però che le norme di attuazione di esso dettate dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia, possano prevedere dei casi il cui l’importo del finanziamento erogabile possa essere superiore a 75.000 Euro ed in cui le condizioni economiche applicate possono essere diverse da quelle normali del microcredito. Questo limite di importo vale anche per le società di persone e le società cooperative;
2. **per le società a responsabilità limitata e** quindi, riteniamo, **per le cooperative a cui si applica la disciplina delle Srl, il limite di importo del finanziamento** del microcredito **sale a 100.000 Euro**, sempre senza l’assistenza di garanzie reali;
3. siano accompagnati dalla prestazione di **servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio** dei soggetti finanziati.

Le **norme di attuazione** che sono state emanate dal Ministero dell’Economia col suo Decreto n° 176 del 2104, sentita la Banca d’Italia, ai sensi del 5° comma dell’art. 111 TUB, **riguardano**:

1. i **requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti prevedendo** comunque **una durata dei finanziamenti fino a 15 anni**;
2. i **limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche** applicate **ed all’ammontare dei singoli finanziamenti**, anche modificando i limiti di 75.000 e di 10.000 Euro per ciascun prestito stabiliti dal comma 1°, lettera *a*), e dal comma 3° dell’art. 111 TUB. Questi limiti non possono riguardare l’ammontare dei ricavi, del livello di indebitamento e dell’attivo patrimoniale del debitore;
3. le **caratteristiche dei soggetti senza fini di lucro** che possono erogare microcrediti ai sensi del comma 4° (su cui vedi oltre in questo paragrafo);
4. le informazioni da fornire alla clientela. [[47]](#footnote-47)

Il 3° comma dell’art. 111 TUB prevede che tutti i soggetti operanti nel microcredito possono erogare, ma solo in via non prevalente rispetto al microcredito ordinario di cui al 1° comma dell’art. 111 TUB, anche **finanziamenti a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale**, purché questi siano di **importo massimo** non superiore a **10.000 Euro**, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano **prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato**, vale a dire di quelle medie praticate in esso. Riteniamo che la non prevalenza di tali prestiti vada correttamente misurata sulla base del totale dell’importo delle somme prestate per tutti i microcrediti e non del numero complessivo dei prestiti concessi.

L’art. 3 del Dlgs 169/2012 ha introdotto nell’art. 111 TUB il comma 3°-*bis* che ha ribadito il concetto, già implicito nel comma 3° appena esaminato, che le attività di concessione di microcrediti finalizzati all’avvio od all’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e quelli a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità **devono essere esercitate congiuntamente** da enti erogatori di microcrediti aventi forma giuridica di società di capitali o cooperativa.

Facciamo notare che le società cooperative, infatti, sono più “attrezzate”, dal punto di vista degli strumenti giuridici a disposizione e rispetto alle società di capitali ed alle associazioni, alle fondazioni ed ai comitati, per **reperire le risorse da impiegare per concedere microcrediti**, in quanto oltre al capitale sociale (ed alle eventuali riserve) possono emettere obbligazioni (“strumenti finanziari”) ai sensi dell’art. 2526 c.c. (su cui vedi la prima parte di questo paragrafo) e possono utilizzare lo strumento del “prestito sociale”, esaminato in precedenza in questo paragrafo, cioè del prestito da parte dei soci, per finanziare la propria attività, realizzando in tal modo un modello di attività abbastanza simile a quello di una vera banca che intanto concede dei prestiti in quanto raccoglie il risparmio (segnaliamo che l’art. 111 TUB non prevede nulla sui modi in cui gli organismi gestori del microcredito reperiscono le risorse finanziarie da prestare).[[48]](#footnote-48)

Il 2° comma dell’articolo 111 TUB prevede che l’**iscrizione nell’elenco** degli operatori del microcredito sia subordinata al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

1. **forma di società di capitali** (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni) **o di società cooperative**;
2. **capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal Ministero dell’Economia**, sentita la Banca d’Italia;
3. requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dai decreti di attuazione che saranno emanati dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia;
4. **oggetto sociale limitato alla sola attività di erogazione del microcredito**, che abbiamo esaminato sopra, nonché alle attività ad esso accessorie e strumentali;
5. presentazione di un programma di attività.[[49]](#footnote-49)

Il 4° comma dell’art. 111 TUB, rinnovato dalla lettera *h*) dell’art. 3 del Dlgs 169/2012, prevede poi che **i soggetti giuridici senza fini di lucro** (associazioni, fondazioni e comitati) in possesso delle caratteristiche individuate nelle norme di attuazione che sono emanate dal Ministero dell’Economia ai sensi del 5° comma dello stesso articolo **possono concedere solo i microcrediti fino a 10.000 Euro a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale**.

Per quanto riguarda le caratteristiche operative di essi, tutti i microcrediti erogati dai soggetti giuridici non profit **non devono essere assistiti da garanzie reali**, devono essere finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e devono essere concessi **a condizioni più favorevoli** di quelle prevalenti (nel senso, ritengo, di “medie”) sul mercato. Inoltre, essi possono svolgere l’attività di erogazione del microcredito a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale “***a tassi*** (di interesse) ***adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore***”,quindi, riteniamo, sia dei costi diretti dell’attività di concessione di microcredito che di quelli indiretti o generali che sono sostenuti per il funzionamento della struttura organizzativa del soggetto erogatore (4° comma dell’art. 111 TUB sostituito sempre dall’art. 3 del Dlgs 169/2012).

L’iscrizione del soggetto giuridico senza fine di lucro nell’elenco degli organismi erogatori di microcredito previsto dal 1° comma dell’art. 111 TUB non è condizione richiesta per poter esercitare questa attività. Le caratteristiche di questi soggetti sono individuate sempre dalle norme di attuazione emanate dal Ministero dell’Economia ai sensi del 5° comma dell’art. 111 TUB e devono in ogni caso rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dalle stesse norme di attuazione. [[50]](#footnote-50) [[51]](#footnote-51)

4.

Gli organi sociali, l’amministrazione e i controlli della società cooperativa dopo la riforma contenuta nel Codice della crisi di impresa (Dlgs 14/2019)

4.1 L’assemblea dei soci della società cooperativa

La nuova disciplina in materia di **assemblea** (artt. 2538 e ss.) riafferma la regola generale del “voto per testa” o “voto capitario”, cioè di **un voto per ciascun socio**, indipendentemente dal valore della sua partecipazione, cioè “qualunque sia il valore della quota od il numero di azioni possedute”, purché il socio sia iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci (art. 2538, 1° e 2° comma).

Vi sono, però, alcune **eccezioni** a questo principio che possono essere poste dall’atto costitutivo. Infatti, “ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri” (3° comma). Inoltre “nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scambio mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico”, ma con due limiti all’esercizio del voto plurimo:

1. nessun socio può esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un decimo dei voti;
2. al complesso di tali soci non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (4° comma). Questo secondo limite sembra valere solo per le cooperative in cui ci sono soci che integrano, cioè coordinano le attività delle proprie imprese ed altri che non hanno imprese proprie. Se i soci cooperatori sono solo del primo tipo si applicherà solo il primo limite all’esercizio del voto plurimo.

Da questa norma si deduce che possono essere **soci** di cooperativa le persone fisiche, le persone giuridiche private (società di capitali, fondazioni, associazioni riconosciute), le società che non sono persone giuridiche (le società di persone) e le imprese individuali.

Le regole per il funzionamento dell’assemblea dei soci sono fissate dall’atto costituivo, che stabilisce “le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee” ordinaria e straordinaria “e per la validità delle deliberazioni” di esse, calcolandole “secondo il numero di voti spettanti ai soci” (5° comma).[[52]](#footnote-52)

L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione[[53]](#footnote-53) (telegramma, fax, posta elettronica certificata, ecc.), a condizione che l’avviso di convocazione contenga per esteso il testo della deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (6° comma).

Per quanto riguarda la **rappresentanza** nell’assemblea, l’art. 2539 c.c. stabilisce che nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle società per azioni ogni socio può rappresentare massimo dieci soci[[54]](#footnote-54) ed in tutte le cooperative il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa familiare disciplinata dall’art. 230 – *bis* c.c. Ai sensi del 3° e del 5° comma dell’art. 2372 c.c. non è ammessa la delega col nome del rappresentante in bianco, essa è sempre revocabile (un eventuale patto contrario è nullo), il rappresentante può essere sostituito solo da chi espressamente indicato nella delega e questa non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo ed ai dipendenti della cooperativa o di società da questa controllate.

La previsione da parte dell’atto costitutivo di **assemblee separate** (art. 2540 c.c.) anche (ma non solo) rispetto a specifiche materie od in presenza di particolari categorie di soci (per esempio, cooperatori di diversa specie o finanziatori, cioè sottoscrittori di strumenti finanziari emessi dalla cooperativa), risulta obbligatoria nei seguenti casi:

* i soci della cooperativa sono più di 3.000 e la società svolge la sua attività in più province;
* i soci sono più di 500 e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L’atto costitutivo deve garantire che nell’assemblea generale le minoranze espresse nelle assemblee separate abbiano una rappresentanza di soci delegati proporzionale ai voti in esse ottenuti (art. 2540, 3° comma). Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente, ma i soci assenti o dissenzienti di tali assemblee possono impugnare, ai sensi dell’art. 2377 c.c., quelle dell’assemblea generale quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione (5° e 6° comma).

Le disposizioni dell’art. 2540 c.c. sulle assemblee separate non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati (7° comma).

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto nell’assemblea ordinaria è obbligatorio, ai sensi dell’art. 2541 c.c., lo svolgimento dell’**assemblea speciale dei possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari**, analoga all’assemblea degli obbligazionisti prevista per le società per azioni dall’art. 2415 c.c., finalizzata alla tutela degli interessi di questa categoria di soggetti ed alla nomina di uno o più suoi rappresentanti comuni (1° comma).

Questa assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o su richiesta di almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari (2° comma).[[55]](#footnote-55) [[56]](#footnote-56) [[57]](#footnote-57) [[58]](#footnote-58)

4.2 L’amministrazione della società cooperativa

I cambiamenti relativi all’**amministrazione ed al controllo interno** delle società cooperative della riforma del 2003 sono stati di ampia portata. In particolare, una delle caratteristiche della disciplina precedente consisteva nella preclusione del conferimento dell’incarico di amministratore a **soggetti esterni**, che ora possono invece essere nominati amministratori, sia pure in numero minoritario rispetto agli amministratori scelti fra i soci cooperatori (art. 2542, 2° comma). In tal modo anche le cooperative, come le Srl, si sono aperte ad apporti manageriali esterni[[59]](#footnote-59).

La **nomina degli amministratori** (con l’eccezione dei primi, indicati nell’atto costitutivo) è di competenza dell’assemblea e la maggioranza di essi è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori che sono persone giuridiche (art. 2542, 1° e 3° comma). L’atto costitutivo può attribuire la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad Enti Pubblici e la nomina fino a un terzo degli amministratori ai possessori di strumenti finanziari (cioè obbligazioni, trattate nel Paragrafo 7), ma la nomina della maggioranza di essi spetta in ogni caso all’assemblea (6° comma). Inoltre esso può stabilire i limiti al cumulo delle cariche ed alla rieleggibilità degli amministratori. **La possibilità per le cooperative di avere un amministratore unico è esclusa** dal nuovo 2° comma dell’art. 2542, introdotto dalla lettera *b*) del comma 936 dell’art. 1° della Legge n° 205 (Legge di bilancio per il 2018) che prevede che “***l’amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale*** (cioè ad un consiglio di amministrazione) ***composto da almeno tre soggetti***”. Soltanto alle cooperative a cui si applica la disciplina delle società a responsabilità limitata, cioè quelle meno di venti soci cooperatori o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di Euro (2° comma dell’art. 2519 c.c.) si applica il 2° comma dell’art. 2383 c.c. che prevede che lo statuto o l’assemblea possono prevedere o deliberare che il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi membri.

Anche la **revoca** degli amministratori è di competenza dell’assemblea salvo quelli nominati da soggetti diversi (Stato, Enti Pubblici, possessori di strumenti finanziari).

Le cooperative a cui si applica la disciplina delle società a responsabilità limitata sono soggette alle norme sul **sistema di amministrazione** previsto per queste ultime dagli artt. 2475 (amministrazione congiuntiva o disgiuntiva), 2475 – *bis* (rappresentanza della società), 2475 – *ter* (conflitto di interessi degli amministratori), 2476 (diritti di controllo individuale dei soci[[60]](#footnote-60) e responsabilità degli amministratori).

Le società cooperative a cui si applicano le disposizioni previste per la società per azioni sono libere, ai sensi dell’art. 2544 c.c., di scegliere uno dei tre modelli di amministrazione societaria introdotti dalla riforma. Si può quindi avere, analogamente alla società per azioni:

1. un sistema amministrativo di tipo tradizionale, basato sul consiglio di amministrazione (organo collegiale composto da un numero fisso o variabile tra un minimo di tre e un numero massimo di componenti superiore a tre, come prevede il 2° comma dell’art. 2542 c.c.) ma non su un amministratore unico (organo monocratico escluso sempre dal 2° comma dell’art. 2542 c.c. che abbiamo esaminato in precedenza in questo paragrafo) controllato dal collegio sindacale (o dal sindaco unico o dal revisore unico su cui rimandiamo al prossimo paragrafo);
2. un sistema dualistico, basato sul consiglio di gestione controllato dal comitato di sorveglianza (entrambi di almeno tre soggetti);
3. un sistema monistico, basato sul consiglio di amministrazione che nomina al suo interno un comitato di controllo (entrambi di almeno tre soggetti)[[61]](#footnote-61).

Nel caso di società cooperative regolate dalle norme sulle società a responsabilità limitata l’atto costitutivo può adottare anche il sistema previsto per queste ultime dall’art. 2475 c.c. per cui più amministratori possono non costituire l’organo collegiale (cioè il consiglio di amministrazione) ed operare disgiuntamente o congiuntamente (vale a dire col consenso di tutti gli altri amministratori) ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c. Nel secondo caso, le decisioni possono essere prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.[[62]](#footnote-62)

Importanti novità sull’amministrazione ed il controllo delle società cooperative sono state introdotte dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel Decreto Legislativo n° 14 del 2019, che sostituisce la Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942, a partire dal 16 Agosto 2020, fatta eccezione per alcune norme, fra cui quelle sulle società cooperative che esponiamo di seguito che sono entrate in vigore il 16 Marzo 2019.

In primo luogo, l’art. 375 del Codice della crisi di impresa ha riformato l’art. 2086 del Codice Civile, cambiandone la rubrica da “*Direzione e gerarchia dell’impresa*” a “***Gestione dell’impresa***” ed introducendo il 2° comma di esso contenente il principio fondamentale per cui **l’imprenditore collettivo**, cioè quello che opera **in forma societaria, inclusa la società cooperativa, ha l’obbligo “*di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa*** *e* (del rischio) *della perdita della continuità aziendale,* ***nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi*** *e il recupero della continuità aziendale*”.[[63]](#footnote-63) **Quest’obbligo, in concreto, non può che gravare su chi gestisce l’impresa cioè su tutti i suoi amministratori**, sia che siano più di uno (consiglio di amministrazione), sia che la società abbia un amministratore unico.

Per maggiore chiarezza e per ribadire il principio di adeguatezza organizzativa della società, l’art. 377 del Codice della crisi di impresa introduce ha modificato in questo senso, cioè che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione del 2° comma dell’art. 2086 c.c., negli artt. 2257 c.c. (per le società semplici e le altre società di persone, cioè le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. (per le società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative che applicano la disciplina delle Spa), 2475 c.c. (per le società a responsabilità limitata e società cooperative che applicano la disciplina delle Srl).

In particolare, per le Società a responsabilità limitata, l’ultimo comma dell’art. 377 del Codice della crisi di impresa ha modificato il 5° comma dell’art. 2475 c.c., che disciplina l’amministrazione di questo tipo di società, rendendo applicabile ad essa, in quanto compatibile, l’art. 2381 c.c. sull’amministrazione delle Società per azioni. **L’art. 2381 c.c. si applica pure a tutte le società cooperative**, sia che ad esse si applichi la disciplina delle società per azioni, sia che si applichi quella delle società a responsabilità limitata.

Precisamente, quest’ultimo articolo disciplina le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e dell’amministratore delegato (che può essere anche più di uno) che il consiglio di amministrazione della società per azioni può nominare al suo interno. Pertanto, **questa norma è applicabile in concreto solo alle società di capitali e cooperative che gestiscono attività imprenditoriali di media e grande dimensione** per fatturato, numero di occupati e complessità dell’articolazione organizzativa, altrimenti i costi del mantenimento di queste articolazioni dell’organo amministrativo non si giustificherebbero.

L’art. 2381 c.c. dispone che, salvo diversa disposizione dello statuto, il **presidente** ha il potere di convocare il consiglio di amministrazione, di fissarne l’ordine del giorno e di coordinarne i lavori ed ha l’obbligo di fornire ai suoi componenti adeguate informazioni sulle materie da trattare (1° comma).

Se lo statuto o una deliberazione dell’assemblea dei soci lo consentono, il consiglio di amministrazione (CdA) può delegare alcune sue attribuzioni ad un **comitato esecutivo** composto da alcuni suoi componenti oppure direttamente ad uno o più dei suoi componenti (**amministratore/i o consigliere/i delegato/i**). Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe così conferite e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Inoltre, sempre **il CdA**, sulla base delle informazioni ricevute, **deve valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società** e, se e quando elaborati, deve esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società e, sulla base della relazione degli organi delegati, valutare il generale andamento della gestione di essa (2° e 3° comma).

Come si nota agevolmente, quest’obbligo degli amministratori di una società di capitali o cooperative si limita alla valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’impresa[[64]](#footnote-64) e non riguarda il ben più esteso dovere di “*di istituire un assetto* […] *adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa*” che è previsto dal nuovo 2° comma dell’art. 2086 c.c. che è stato introdotto dall’art. 375 del Codice delle crisi di impresa.

**Non possono essere delegate dal CdA le attribuzioni** indicate negli artt. 2420-*ter* (la decisione di emettere obbligazioni convertibili in azioni), 2423 (la redazione del bilancio), 2443 (l’aumento del capitale sociale), 2446 (la riduzione del capitale sociale per perdite), 2447 (l’adozione dei provvedimenti obbligatori nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale), 2501-*ter* (la redazione del progetto di fusione) e 2506-*bis* (la redazione del progetto di scissione della società) del Codice Civile (4° comma).

Il 5° comma dell’art. 2381 c.c. prevede che **gli organi delegati hanno l’obbligo di curare, cioè di fare in modo che “*l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa*”.** Come si vede, quest’obbligo è equivalente a quello previsto nel 2° comma dell’art. 2086 c.c., fatta eccezione per ciò che riguarda la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa che però un assetto aziendale adeguato dovrebbe logicamente assicurare.

Pertanto, da quanto detto finora si ricava che

* **l’art. 2381 c.c. prevede l’obbligo di adeguatezza** dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa **per le sole società per azioni** (e per le società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle SpA),
* **il nuovo 5° comma dell’art. 2475 c.c. lo estende alle società a responsabilità limitata** (ed alle società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle Srl).

Gli organi amministrativi delegati dal CdA hanno anche l’obbligo di riferire al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (o al sindaco unico o al revisore unico delle Srl o al sindaco unico delle cooperative a cui si applica la disciplina delle Srl), con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (sempre 5° comma dell’art. 2381 c.c.).

Infine, gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ognuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio di amministrazione siano fornite informazioni relative a qualsiasi aspetto della gestione della società (6° comma).

Oltre a ciò, il 1° comma dell’art. 378 del Codice della crisi di impresa ridefinisce la responsabilità degli **amministratori** **della società a responsabilità limitata** introducendo nell’art. 2476 c.c. un nuovo sesto comma[[65]](#footnote-65) che prevede che essi “***rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale***”. Quindi la responsabilità degli amministratori della Srl non è più solo verso la società “*per i danni* (ad essa) *derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società*”, come prescrive il 1° comma dell’art. 2476 c.c.

Questa norma e quelle citate nei due capoversi successivi si applicano anche alle **società cooperative** di minori dimensioni, vale a dire quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro **a cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle Srl**, se lo prevedono l’atto costitutivo o lo statuto della cooperativa (art. 2519, 2° comma, in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.). Le cooperative formate da tre ad otto soci persone fisiche sono invece sempre disciplinate dalle norme sulla società a responsabilità limitata (art. 2522, 2° comma, c.c.).

La riforma del 6° comma dell’art. 2476 c.c. comporta che **l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa**, oltre che da ciascun socio, **anche dai creditori della società quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**. Dal momento che la norma non specifica un numero minimo di creditori o un ammontare minimo dei crediti da essi rappresentati, riteniamo che **l’azione di responsabilità possa essere promossa anche da un solo creditore** della società, così come può essere promossa anche da un singolo socio ai sensi del 3° comma dell’art. 2476 c.c.

Inoltre, la rinunzia all’azione di responsabilità da parte della società non impedisce più l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione relativa ad essa fra società e gli amministratori convenuti può essere impugnata dai creditori sociali solo con l’azione revocatoria[[66]](#footnote-66) quando ricorrano gli estremi di essa, vale a dire quando si può dimostrare che essa è stato un atto compiuto dalla società in pregiudizio dei creditori.

4.3 Il controllo interno e quello giudiziario della società cooperativa

Il **controllo contabile** (o revisione legale dei conti) della cooperativa può essere affidato dall’atto costitutivo ad un **revisore legale dei conti esterno** alla società o ad un collegio sindacale che, in certi casi, può essere composto da un unico membro. Il revisore legale può essere, oltre che un singolo professionista, anche una società di revisione iscritta nell’apposito registro. Il controllo effettuato dal **collegio sindacale** è di tipo sia contabile che gestionale[[67]](#footnote-67) che di legalità[[68]](#footnote-68), a meno che il primo non sia delegato ad un revisore esterno a questo organo. Se il collegio sindacale esercita il controllo contabile (o revisione legale dei conti), esso deve essere composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2409 – *bis* c.c.).

**Il collegio sindacale** (anche nella forma del sindaco unico, come vedremo tra poco) **è** **obbligatorio**, ai sensi dell’art. 2543 che richiama il 2° (oggi abrogato) ed il 3° comma dell’art. 2477 c.c.[[69]](#footnote-69) che è stato riformato dal 1° comma dell’art- 379 del Codice della crisi di impresa (Dlgs 14/2019) e poi nuovamente modificato dal comma 2° dell’art.2-*bis* del Decreto-Legge n° 32 del 2019 (Decreto “Sblocca cantieri”), convertito in Legge n° 55 del 2019:

1. quando previsto dall’atto costitutivo;
2. se la società cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato[[70]](#footnote-70);
3. se la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti ai sensi del Codice Civile o del Decreto Legislativo n° 39 del 2010 o di altre leggi;
4. se la società cooperativa emette strumenti finanziari non dotati di diritti di amministrazione;
5. se per due esercizi consecutivi è superato almeno uno tra i seguenti limiti:
   1. totale attivo dello Stato Patrimoniale: 4.000.000 di Euro;
   2. ricavi delle vendite e prestazioni (fatturato): 4.000.000 di Euro;
   3. media dei dipendenti occupati a tempo pieno nel corso dell’esercizio: n. 20.[[71]](#footnote-71) [[72]](#footnote-72)

Nel caso di cui al punto 5) dell’elenco precedente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, i limiti in esso previsti non vengono superati (3° comma dell’art. 2477 c.c. che è stato anch’esso modificato dal comma 1° dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa ed è stato confermato nella sua formulazione dal comma 2° dell’art. 2-*bis* del Decreto-Legge 32/2019).

In tutti i casi previsti dal 2° comma dell’art. 2477 c.c., per le cooperative a cui si applica la disciplina della società per azioni si applica il 1° comma dell’art. 2397 c.c., per cui occorre nominare un collegio sindacale di tre o cinque membri. In questo caso, ovviamente, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste dal Codice Civile o da altre leggi per le società per azioni (4° comma dell’art. 2477 c.c. riformato dal 2° comma dell’art. 35 del D.L. 5/2012).

La possibilità del **sindaco unico** al posto del collegio sindacale è stata introdotta dal comma 14° dell’art. 14 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) che ha modificato il 1° comma dell’art. 2477 c.c. che prevede che se lo statuto delle Srl (e quindi delle società cooperative a cui si applica la disciplina di queste società di capitali) non dispone diversamente “*l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo*”. Quindi, questa norma vale soltanto per le società cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl.

L’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati per il secondo anno consecutivo i limiti di cui al 2° comma dell’art. 2477 c.c. sopra esaminati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale di tre o cinque membri (art. 2397 c.c., 1° comma) o il sindaco unico se ad essa si applica la disciplina delle Srl. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese (5° comma dell’art. 2477 c.c. così come modificato dapprima dal 2° comma dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa e poi dal comma 2° dell’art. 2-*bis* del Decreto-Legge n° 32 del 2019).

Segnaliamo, inoltre, che la previsione dell’art. 2521 c.c. secondo cui l’atto costitutivo della società cooperativa deve indicare il numero dei componenti del collegio sindacale e nominare i primi sindaci ci consente di dedurre che, **per quanto riguarda le cooperative a cui si applica la disciplina delle Srl, la presenza di un organo di controllo** (collegio sindacale o, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, sindaco unico) **è obbligatoria** anche se essa per l’art. 2477 c.c. è facoltativa per questa tipologia di società di capitali. Il problema non si pone per le cooperative a cui si applica la disciplina delle Spa, data la previsione di obbligatorietà dell’organo collegiale di controllo da parte dell’art. 2409 – *bis* c.c.

Il revisore o i sindaci o il sindaco unico sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo (art. 2521 c.c.) e poi dall’assemblea, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400 c.c.). La durata del primo incarico di controllo contabile può però coincidere con quello di revisione del bilancio affidato alla stessa società di revisione (art. 111 – *quarterdecies* disp. att. c.c.).

L’atto costitutivo può attribuire il **diritto di voto**, nell’elezione dell’organo di controllo, proporzionalmente alle quote o azioni possedute dai soci od in ragione della loro partecipazione allo scambio mutualistico e può permettere che i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possano eleggere sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo (art. 2543, 2° e 3° comma).

Tra i doveri degli amministratori e dei sindaci rientra quello di predisporre, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, una **relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa** che indichi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Questo documento non è autonomo, ma fa parte della relazione sulla gestione degli amministratori e della relazione dei sindaci (se la cooperativa ha il collegio sindacale, ovviamente) previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. (art. 2545 c.c.).

Inoltre, in base all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 220 del 2002, sono obbligati alla **certificazione annuale del bilancio** tutti “gli enti cooperativi ed i loro consorzi con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di Euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di Euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di Euro”. Essa è effettuata da parte di una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro e convenzionata con l’Associazione nazionale di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce. Alla certificazione sono tenute anche le cooperative “che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni”, come previsto dal comma 2° dell’art. 15 della Legge 59/1992. La relazione di certificazione deve essere allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci e la mancata richiesta della certificazione può portare al commissariamento della cooperativa da parte dell’autorità governativa di vigilanza su di esse, cioè il Ministero delle Attività Produttive.

Infine, per quanto concerne i **controlli esterni** sull’attività delle società cooperative a cui si applica la disciplina delle società per azioni, segnaliamo la novità dell’applicabilità del **controllo giudiziario** disciplinato dall’art. 2409 c.c., cioè della denunzia al Tribunale di gravi irregolarità gestionali degli amministratori che possono arrecare danni alla società o a sue controllate. Questa denuncia può essere effettuata da parte di tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o da un decimo del numero complessivo dei soci o da un ventesimo dei soci nel caso di cooperativa con più di tremila soci (art. 2545 – *quinquiesdecies*, 1° comma, c.c.). Lo statuto può abbassare queste percentuali (art. 2409, 1° comma). Il ricorso va notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorità governativa che vigila sulle società cooperative, il Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico). Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorità di vigilanza deve dichiarare improcedibile il ricorso se l’autorità di vigilanza, per i medesimi fatti, ha già nominato un ispettore od un commissario, mentre quest’ultima deve sospendere la sua attività di vigilanza se il Tribunale, sempre per gli stessi fatti, ha nominato un ispettore od un amministratore giudiziario (art. 2545 – *quinquiesdecies*, 2°, 3° e 4° comma, c.c.).

Permane la vigilanza dell’autorità governativa che può commissariare o sciogliere la società cooperativa e può sostituire i liquidatori di essa nel caso di gravi irregolarità gestionali (artt. 2545 – *sexiesdecies*, *septesdecies* e *octiesdecies* c.c.) e su cui rimandiamo al Paragrafo 7).

5.

La destinazione dell’utile e i ristorni.

I gruppi cooperativi paritetici.

I consorzi di società cooperative

5.1 La destinazione dell’utile e i ristorni

Esaminiamo ora le regole da seguire in sede di **destinazione dell’utile:**

* + è l’atto costitutivo ad indicare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori (art. 2545 – *quinquies*, 1° comma);
  + in particolare, gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente devono prevedere il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all’interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali, calcolato sul capitale effettivamente versato (art. 2514, lettera a)[[73]](#footnote-73);
  + possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni o assegnate ai soci cooperatori[[74]](#footnote-74) le riserve divisibili se il rapporto fra il patrimonio netto[[75]](#footnote-75) e l’indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto (art. 2545 – *quinquies*, 2° comma);
  + deve essere destinato a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali[[76]](#footnote-76), qualunque sia l’ammontare di tale riserva (art. 2545 – *quater*, 1° comma);[[77]](#footnote-77)
  + una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge[[78]](#footnote-78) (2° comma);[[79]](#footnote-79) [[80]](#footnote-80) [[81]](#footnote-81)
  + la destinazione degli utili residui è determinata dall’assemblea (3° comma).

Le **riserve** indivisibili sono quelle che per legge o per disposizione dell’atto costitutivo non possono essere ripartite fra i soci, neppure in caso di scioglimento della società (art. 2545 – *ter*, 1° comma). Queste riserve possono essere utilizzate per la copertura di perdite soltanto dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale gratuito[[82]](#footnote-82) (di cui alla lettera b) del 3° comma dell’art. 2545 – *quinquies*, esposte nel successivo capoverso), sia quelle che possono essere ripartite fra i soci in caso di scioglimento della società (2° comma).

L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci cooperatori le riserve divisibili attraverso:

* 1. l’emissione degli strumenti finanziari (obbligazioni) di cui all’art. 2526;
  2. mediante l’aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o con l’emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti di valore previsti dall’art. 2525, nella misura massima del 20% del valore originario (art. 2545 – *quinquies*, 3° comma).[[83]](#footnote-83)

Ricordiamo che per la lettera c) dell’art. 2514 le cooperative a mutualità prevalente hanno l’obbligo di prevedere nei loro statuti il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori[[84]](#footnote-84), mentre le cooperative a mutualità sussidiaria sono invece del tutto libere di rendere divisibili o indivisibili le riserve di qualsiasi tipo con le previsioni dei loro statuti[[85]](#footnote-85). Le riserve, inoltre, si distinguono in “legali”, cioè previste dalla legge (la riserva legale di cui all’art. 2545 – *quater*, 1° comma), “statutarie”, cioè previste dallo statuto, e “volontarie”, cioè istituite dall’assemblea.

Nei casi di recesso, esclusione o morte del socio, le riserve disponibili a lui spettanti possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra patrimonio netto ed indebitamento totale della società sia inferiore ad un quarto (art. 2545 – *quinquies*, 4° comma). È, questa, una misura di tutela del patrimonio della società e della garanzia che esso rappresenta per i debitori nel caso di alto livello di indebitamento.

I **ristorni**, cioè i vantaggi economici attribuiti dalla società cooperativa ai soci cooperatori[[86]](#footnote-86) in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico[[87]](#footnote-87), sono stati disciplinati per la prima volta, dal punto di vista civilistico, per tutte le cooperative dall’art. 2545 – *sexies* c.c. introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 che stabilisce che essi sono ripartiti fra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati con la società, secondo i criteri indicati nell’atto costitutivo[[88]](#footnote-88).

L’assemblea può deliberare che i ristorni siano attribuiti a ciascuno dei soci anche mediante l’aumento proporzionale del valore delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2525 c.c. (è, di fatto, un aumento gratuito di capitale sociale), o con quella di strumenti finanziari (obbligazioni) disciplinati dall’art. 2526 c.c.

È da notare che la norma non pone alcun limite al valore dei ristorni[[89]](#footnote-89), ma obbliga la cooperativa ad indicare separatamente nel bilancio i dati dall’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.[[90]](#footnote-90)

Data l’importanza di essi, segnaliamo che, per quanto riguarda i **ristorni** attribuibili da una cooperativa di produzione e lavoro **ai soci lavoratori**[[91]](#footnote-91), il 2° comma dell’art. 3 della Legge n. 142 del 2001 stabilisce che l’assemblea può deliberare l’erogazione a questi soci, oltre che di maggiorazioni retributive (lettera *a*) previste da accordi collettivi nazionali, anche di ristorni (lettera *b*) che non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi[[92]](#footnote-92) dei soci e che sono attribuiti in sede di approvazione del bilancio di esercizio mediante una integrazione delle loro retribuzioni effettuata per mezzo di un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato[[93]](#footnote-93), anche in deroga ai limiti di valore delle azioni e del capitale sociale che può essere posseduto da un singolo socio di cooperativa previsti dall’art. 24 del D.Lgs.Cps n° 1577 del 1947[[94]](#footnote-94).

5.2 I gruppi cooperativi paritetici e i consorzi di società cooperative

L’art. 2545 – *septies* c.c. prevede la possibilità che più cooperative, anche appartenenti a categorie diverse, possano regolare, anche in forma consortile (ma non solo: quindi non è necessario creare una organizzazione comune come nel contratto di consorzio, disciplinato dagli artt. 2602 e ss. c.c.), la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese attraverso un contratto istitutivo di un “**gruppo cooperativo paritetico**”. Tale contratto, che deve essere stipulato in forma scritta e depositato presso l’albo delle società cooperative[[95]](#footnote-95), deve indicare:

1. la durata;
2. la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo, indicandone i poteri;
3. l’eventuale partecipazione di altri Enti Pubblici o privati;
4. i criteri e le condizioni di adesione o di recesso dal contratto;
5. i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune (1° comma).

La cooperativa può recedere da questo contratto senza oneri di alcun tipo, qualora le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci (2° comma).

La norma non specifica le conseguenze della mancanza della forma scritta, ma, applicando per analogia le norme del contratto di consorzio ed, in particolare, il 1° comma dell’art. 2603 c.c., la conseguenza dovrebbe essere la nullità od, almeno, l’inefficacia del contratto.

Il deposito del contratto presso l’albo delle società cooperative ha solo una funzione informativa e, pertanto, non comporta conseguenze sulla sua validità.

Il contratto di **consorzio**, che è la forma tipica di collaborazione fra le società cooperative, è quello attraverso cui “più imprenditori (individuali o collettivi, cioè in forma di società) istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602, 1° comma, c.c.). Esso è disciplinato dagli artt. 2602 e ss. c.c. e, per quanto riguarda i consorzi di società cooperative, da alcune norme speciali, gli artt. da 27 a 27 – *quinquies* del D.Lgs.Cps 1577/1947 (la c.d. “Legge Basevi”) rinnovati e aggiunti dalla Legge n° 127 del 1971. In particolare, l’art. 27 – *quater* è da ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 1° del Dlgs 220/2002 che ha riordinato la vigilanza sugli enti cooperativi, compresi i consorzi.

L’art. 27 del D.Lgs.Cps 1577/1947 stabilisce che, per poter costituire un consorzio di società cooperative è necessario un numero di queste società non inferiore a tre e la sottoscrizione di un capitale (o fondo) consortile di almeno 516,46 Euro (1.000.000 di Lire) di cui sia versata almeno la metà, eccetto il consorzio fra cooperative di pescatori per il quale è sufficiente un capitale di 258,23 Euro (500.000 di Lire). Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,82 (Lire 50.000), né superiore ad Euro 516,46 (Lire 1.000.000) ciascuna.

Per l’art. 27 – *ter*, se il contratto di consorzio prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività coi terzi (se, cioè, il consorzio è ad “attività esterna”), un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il Registro Prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l’ufficio, unitamente al documento comprovante l’iscrizione del consorzio nel Registro delle Imprese. Gli stessi adempimenti devono essere eseguiti per ogni eventuale modificazione del contratto di consorzio (2° comma). Per i consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative previsto dall’ultimo comma dell’art. 2512 c.c. e dall’art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c., tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, trattato nel terzo paragrafo di questo e-book.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalla persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile a meno che i rappresentanti non abbiano ecceduto i limiti dei poteri loro conferiti dal contratto di consorzio depositato (3° comma dell’art. 27 – *ter* che richiama il 1° comma dell’art. 2615 c.c. che è stato riformato dalla Legge n° 377 del 1976).

Le società cooperative ed i loro consorzi possono essere possono costituire ed essere soci di società per azioni ed a responsabilità limitata (art. 27 – *quinquies* introdotto dalla Legge n° 72 del 1983).

Ricordiamo, infine, che, ai sensi del 1° comma dell’art. 2615-*ter* c.c., più società cooperative oppure più imprese di qualsiasi forma (individuale o societaria) possono costituire **società consortili cooperative** sempre al fine di istituire *“*una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*”* (art. 2602, 1° comma, c.c.). In questo caso l’atto costitutivo di queste società può stabilire l’obbligo delle imprese socie di versare contributi in denaro che affluiscono in un **fondo consortile** distinto dal capitale sociale e dalle riserve, obbligatorie o statutarie, della normale società cooperativa (non consortile) e che serve, ovviamente, per finanziare l’attività consortile (2° comma).

6.

La trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione della società cooperativa

6.1 La trasformazione della società cooperativa

Il divieto assoluto della **trasformazione** della società cooperativa in società avente fine di lucro è stato rimosso, sia pur parzialmente, dalla disciplina introdotta nel 2003.

L’art. 2545 – *decies* c.c., infatti, prevede la possibilità della trasformazione della società cooperativa non a mutualità prevalente[[96]](#footnote-96) in una qualsiasi altra tipologia di società, anche di persone, o in un consorzio (1° comma).

La trasformazione può essere adottata dall’assemblea:

* come regola generale, col voto favorevole della maggioranza dei soci;
* se il numero dei soci è inferiore a 50, col voto favorevole dei due terzi dei soci;
* se il numero dei soci è maggiore di 10.000, l’atto costitutivo può prevedere che occorra il voto favorevole dei due terzi dei votanti, a condizione che sia presente in assemblea, personalmente o per delega, almeno il 20% dei soci (2° comma).

All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi, per esempio, sugli utili (3° comma).

La trasformazione delle società cooperative prevede norme particolari, estranee alla disciplina generale della trasformazione delle società contenuta nella Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice Civile (artt. 2498 – 2500 *novies* c.c.).

L’art. 2545 – *undecies* c.c., infatti, prevede **l’obbligo di devolvere il valore effettivo del patrimonio** (cioè il valore reale di esso stabilito dalla relazione giurata di stima di un perito nominato dal Tribunale), dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino all’ammontare minimo del capitale della nuova società (questo aumento, quindi, si può fare solo nel caso di trasformazione in società di capitali), esistente alla data di trasformazione **ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione** (disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992) (1° comma). Per questo motivo, gli amministratori devono allegare alla proposta di trasformazione una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale che attesti il valore effettivo del patrimonio dell’impresa (2° comma). L’assemblea dei soci non può procedere ad adottare la deliberazione di trasformazione qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza[[97]](#footnote-97) nell’anno precedente od, almeno, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni (3° comma).

Di fatto, questa norma penalizza l’ipotesi della trasformazione societaria ma tutela i patrimoni delle imprese mutualistiche evitando che divengano una fonte di finanziamento delle imprese a scopo di lucro e mantenendoli nell’area cooperativistica o mutualistica del sistema economico.

Per la fusione e la scissione delle società cooperative si applica invece la disciplina comune a tutte le società contenuta nelle Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice Civile, mentre alle deliberazioni di modificazione dell’atto costitutivo si applica l’art. 2436 c.c. dettato per le società per azioni che prevede per esse la verbalizzazione da parte di un notaio e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2545 – *novies* c.c.).

Per quanto riguarda l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del patrimonio effettivo delle società cooperative a mutualità prevalente e dei loro consorzi nel caso di fusioni da cui risultino enti che non hanno i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. rimandiamo a quanto esposto nel Paragrafo 2).

6.2 Lo scioglimento e la liquidazione della società cooperativa

Le **cause di scioglimento** della società cooperativa sono quelle previste dai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 c.c., nonché la perdita totale del capitale sociale (art. 2545 – *duodecies* c.c.).

Le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali (società per azioni e a responsabilità limitata) che si applicano anche alla società cooperativa sono quindi le seguenti:

1. il decorso del termine (se la società ha un termine di scadenza, che, come abbiamo detto, per l’art. 2521 c.c. riformato non è più obbligatorio);
2. il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che esso non venga modificato dall’assemblea);
3. per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;[[98]](#footnote-98)

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 – *quater* e 2473 c.c. di impossibilità di rimborsare al socio che recede la quota o le azioni che rappresentano la sua partecipazione;

1. per deliberazione dell’assemblea;
2. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto (1° comma).

A queste cause di scioglimento si aggiungono: la perdita totale del capitale sociale (art. 2545 – *duodecies* c.c.) ed, ai sensi del 2° comma dell’art. 2522 c.c., il venir meno del numero minimo di soci prescritto dalla legge che non sia reintegrato entro un anno.

L’art. 2545 – *septiesdecies* c.c. disciplina poi lo **scioglimento per atto dell’autorità** prevedendo che l’autorità di vigilanza, cioè il Ministero delle Attività Produttive, può sciogliere la società cooperativa o l’altro ente mutualistico (per esempio, una mutua assicuratrice od una società di mutuo soccorso) che non persegue lo scopo mutualistico o non è in condizione di raggiungere gli scopi mutualistici per cui è stato costituito oppure che per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio o non ha compiuto atti di gestione. Il provvedimento di scioglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese (non è previsto un termine per questa iscrizione perché essa avviene d’ufficio). Inoltre, se vi sono attivi da liquidare, sempre con lo stesso provvedimento si devono nominare uno o più commissari liquidatori.

La **disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione** della società cooperativa è quella prevista per le società di capitali dagli artt. da 2485 a 2496 c.c. che, assieme all’art. 2484, costituiscono il Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile. Ciò deriva dal fatto che alle società cooperative per quanto non disposto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni od, in alcuni casi, quelle sulla società a responsabilità limitata, come abbiamo visto nel primo paragrafo (art. 2519, 1° comma in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.).[[99]](#footnote-99)

Gli **effetti dello scioglimento** si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) dell’elenco precedente, alla **data dell’iscrizione** **presso l’Ufficio del Registro delle Imprese** della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e nell’ipotesi di scioglimento per deliberazione dell’assemblea dei soci (numero 6), dalla data di iscrizione di questo atto (art. 2484, 3° comma, c.c.).

Qualora lo statuto o l’atto costitutivo prevedano altre cause di scioglimento diverse da quelle previste dalla legge, essi devono determinare anche di quale organo della società è la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui la causa di scioglimento viene accertata o dell’atto con cui lo scioglimento della società cooperativa viene deciso (4° comma).

L’obbligo di **accertare** senza indugio il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società previste dall’art. 2484 c.c. o da altre norme di legge è di competenza degli **amministratori**, i quali devono poi procedere all’iscrizione della dichiarazione di accertamento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. Essi, in caso di ritardo od omissione dell’accertamento della causa di scioglimento sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. In questi casi di ritardo o di omissione, inoltre, il **Tribunale**, su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto sempre presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2485 c.c.).

Quando si verifica una causa di scioglimento e fino al momento della consegna dei libri sociali ai liquidatori prevista dall’art. 2487-*bis* c.c. (che esamineremo tra poco) gli amministratori conservano il **potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili** dei danni arrecati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti e le omissioni contrari ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio della società (art. 2486 c.c.).

Il 2° comma dell’art. 378 del Codice della crisi di impresa (Decreto Legislativo n° 14 del 2019) ha introdotto un terzo comma all’art. 2486 c.c. che prevede che **quando è accertata la responsabilità degli amministratori** ai sensi del precedente capoverso, e **salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza fra il patrimonio netto**[[100]](#footnote-100) **della società alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della stessa società prevista dall’art. 2484 c.c.,** detratti i costi sostenuti e da sostenere, quantificati secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla conclusione della liquidazione.

Nel caso in cui **sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse** o per altre ragioni **i patrimoni netti alle date** di cui sopra **non** **possono essere determinati, il danno risarcibile è liquidato**, cioè **quantificato in misura pari alla differenza fra l’attivo e il passivo accertati nella procedura.**

Queste presunzioni sono “relative” perché, come abbiamo detto, è ammessa la prova che il danno risarcibile abbia un ammontare diverso da quello presunto. Pur essendo giusto che la presunzione sia relativa questo fatto, però, rischia di innescare lunghe contenzioni da parte degli amministratori che cercheranno di limitare il risarcimento del danno a loro carico. E questo specie nel secondo caso illustrato nel capoverso precedente in cui, pur essendoci l’aggravante della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, la cui regolare tenuta è il primo dovere di qualsiasi amministratore, l’ammontare del risarcimento del danno rischia di essere molto elevato. Meglio sarebbe stato forse, far derivare questo risarcimento da una sanzione penale per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili piuttosto che farla derivare da una norma di diritto civile.

Passiamo alle **modalità di nomina** (ed eventuale revoca) **dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione** della società cooperativa. L’art. 2487 c.c., 1° comma, stabilisce che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2) e 6) del 1° comma dell’art. 2484 c.c. precedentemente riportati in questo paragrafo, non abbia già provveduto l’assemblea dei soci e salvo che l’atto costitutivo e lo statuto non dispongano diversamente in questa materia, **gli amministratori**, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, **debbono convocare l’assemblea perché deliberi**, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, **sui seguenti argomenti**:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio nel caso che i liquidatori siano più di uno;
2. la nomina dei liquidatori, con l’indicazione di quello o di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, oppure di singoli beni o diritti o di blocchi (insiemi) di essi (attività in cui di solito si sostanza la liquidazione della società);
5. gli atti necessari alla conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ottenibile dalle cessioni (vendite) di cui al punto precedente.

Queste deliberazioni possono essere sempre modificate dall’assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. In particolare, i liquidatori possono essere sempre revocati dall’assemblea e, quando sussiste una giusta causa, anche dal Tribunale su istanza dei soci o dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico oppure del Pubblico Ministero (3° e 4° comma).

Se gli amministratori non convocano l’assemblea vi provvede il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni di cui al precedente capoverso (2° comma).

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le modifiche di questi atti devono essere **iscritte**, a loro cura, nel Registro delle Imprese. Avvenuta questa iscrizione, **gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali**, una situazione dei conti aggiornata alla datadi iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento (comunque questo sia avvenuto) della causa di scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato (art. 2487-*bis*, 1° e 3° comma, c.c.).

Alla denominazione sociale della cooperativa deve essere aggiunta l’indicazione che trattasi di società in liquidazione (2° comma).

Le norme di legge sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488 c.c.).

**Se viene eliminata la causa di scioglimento** con una deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, la società può in ogni momento **revocare lo stato di liquidazione**. Sia la deliberazione dell’assemblea che la revoca dello stato di liquidazione devono essere iscritte nel Registro delle Imprese con le modalità di cui all’art. 2436 c.c. per le delibere di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto per cui è previsto l’intervento di un notaio per verbalizzare la delibera e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla deliberazione a cura dello stesso notaio. Se i liquidatori o, se ancora in carica, gli amministratori non provvedono a tale revoca ed alla sua iscrizione, riteniamo possa provvedere il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico con decreto che deve essere iscritto sempre presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2487-*ter*, 1° comma, c.c.).

**La revoca** dello stato di liquidazione **ha effetto solo dopo due mesi dall’iscrizione** nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla revoca della liquidazione. Qualora in questo termine i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione si applica l’art. 2445 c.c. e, precisamente i suoi commi 3° e 4°, che stabiliscono che l’opposizione dei creditori blocca la revoca della liquidazione fino alla decisione del Tribunale su di essa oppure fino al pagamento dei loro crediti e che sempre il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, possa disporre che la revoca della liquidazione abbia effetto anche in presenza dell’opposizione di uno o più creditori (2° comma).

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo o diversa previsione adottata in sede di nomina dei liquidatori, questi ultimi hanno il **potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione** della società e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori agli articoli da 2392 a 2395 del Codice Civile (art. 2489 c.c.).

Nel periodo in cui si svolge il procedimento di liquidazione, i liquidatori devono redigere il **bilancio** e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea dei soci o, per le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, ai soci nel caso previsto dal 3° comma dell’art. 2479, cioè quando l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano da essi adottate (al posto della convocazione dell’assemblea) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su documenti che riportano con chiarezza l’argomento oggetto della decisione. A questo bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2423 e ss. c.c. (art. 2490 c.c., 1° comma).

Nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i **principi ed i criteri** adottati per realizzarla, mentre nella nota integrativa (art. 2427 c.c.) essi devono indicare e motivare i **criteri di valutazione** adottati sia per la redazione del bilancio che per l’effettuazione degli atti in cui si concretizza la liquidazione (vendite di beni, cessioni di diritti, ecc.) (2° e 3° comma).

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata ai liquidatori dagli amministratori a norma del 3° comma dell’art. 2487-*bis* c.c. (libri sociali, ecc., esaminata sopra in questo paragrafo), con le eventuali osservazioni dei liquidatori (4° comma).

Quando sia prevista una **continuazione**, anche parziale, **dell’attività di impresa**, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata, la relazione sulla gestione deve indicare le ragioni e le prospettive di tale continuazione e la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (5° comma).

Qualora per più di tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio da parte dei liquidatori, la società è **cancellata d’ufficio** dal Registro delle Imprese, con gli effetti previsti dal 2° comma dell’art. 2495 c.c. (6° comma). Ciò significa che, dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati pagati possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l’ultima sede (legale od effettiva) della società.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti per le quote od azioni di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio. Sempre i liquidatori **non possono ripartire tra i soci** **acconti** **sul risultato della liquidazione**, salvo che dai bilanci risulti che tale ripartizione non incide sulla disponibilità delle somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Inoltre, i liquidatori possono condizionare la ripartizione di acconti alla prestazione di idonee garanzie da parte del socio (per esempio, cauzioni o fidejussioni). I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori della società con la violazione di queste norme (art. 2491 c.c.).

Compiuta la liquidazione, vale a dire, di solito, convertito in denaro tutto il patrimonio (cioè l’attivo) della società che rimane una volta pagati i creditori, i liquidatori devono redigere il **bilancio finale di liquidazione**, indicando la **parte spettante a ciascun socio o azione** o quota **nella divisione dell’attivo** (espressa in denaro o in beni o in altri valori) (art. 2492, 1° comma, c.c.).

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci o del revisore unico, è **depositato** presso il Registro delle Imprese. Nei **tre mesi** successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni **socio** può proporre **reclamo** davanti al Tribunale in contraddittorio coi liquidatori della società. I reclami relativi alla liquidazione della medesima società devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine di tre mesi per la proposizione dei reclami dei soci e la sentenza che decide il giudizio fa stato anche nei confronti dei soci non intervenuti (2° e 3° comma).

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale della liquidazione si intende **tacitamente approvato** e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza di questo termine di tre mesi, il rilascio senza riserve della quietanza all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto all’ultimo socio che ne ha diritto comporta l’approvazione tacita del bilancio finale della liquidazione della società (art. 2493 c.c.).

Le **somme** spettanti ai soci **non riscosse** entro i tre mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione a norma dell’art. 2492 c.c. devono essere **depositate presso una banca** con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore (art. 2494 c.c.).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la **cancellazione della società dal Registro delle Imprese** (art. 2495, 1° comma, c.c.).

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, **i creditori sociali che non sono stati pagati** possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l’ultima sede della società (2° comma).

Compiuta la liquidazione della società, la distribuzione dell’attivo patrimoniale tra i soci ed il deposito presso una banca delle somme non riscosse dai soci ai sensi dell’art. 2494 c.c., **i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni** presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dove chiunque può esaminarli, anticipando le spese (art. 2496 c.c.). Ricordiamo che i libri sociali obbligatori sono quelli previsti dall’art. 2421 c.c. per le cooperative a cui si applicano le norme sulle società per azioni e quelli stabiliti dall’art. 2478 c.c. per le cooperative a cui si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Ricordiamo che in caso di **irregolarità o** di eccessivo **ritardo nello svolgimento della liquidazione** ordinaria di una società cooperativa, l’art. 2545 – *octiesdecies* c.c. prevede che l’autorità governativa di vigilanza, cioè il Ministero delle Attività Produttive, può **sostituire i liquidatori** o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al Tribunale (1° comma). Eccettuati poi i casi in cui il o i liquidatori sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, il Ministero citato ha l’obbligo di far **pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l’elenco delle società cooperative** e degli enti mutualistici (per esempio, mutue assicuratrici o società di mutuo soccorso) **in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni** (2° comma). Questo adempimento è finalizzato alla **cancellazione di queste società** od enti **dal Registro delle Imprese** in quanto, in mancanza di una domanda motivata di continuazione della liquidazione da parte dei creditori o di altri soggetti interessati presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra, l’autorità di vigilanza dà comunicazione di essa al conservatore del Registro delle Imprese affinché proceda alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico (3° comma).

Infine, nel caso di **insolvenza** della società cooperativa, cioè in quella situazione in cui essa non è più in grado di soddisfare (cioè di adempiere, pagare) con regolarità le proprie obbligazioni, il 1° comma dell’art. 2545 – *terdecies* c.c. stabilisce che l’autorità governativa di controllo, cioè il Ministero delle Attività Produttive, ne dispone la **liquidazione coatta amministrativa**. Le cooperative che svolgono attività commerciale (cioè tutte quelle che, anche se a mutualità prevalente, svolgono, intrattenendo rapporti coi terzi, le attività di produzione o scambio di beni o servizi previste dall’art. 2195 c.c., con l’esclusione quindi dell’attività agricola definita dall’art. 2135 c.c.) sono sottoposte anche al **fallimento**. Quest’ultimo, a partire dal 16 Agosto 2020, con l’entrata in vigore definitiva del Codice della crisi di impresa (Decreto Legislativo n° 14 del 2019) verrà sostituito dalla procedura di **liquidazione giudiziale** che si applicherà alle cooperative che svolgono attività commerciale se non ne verrà disposta la liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa ed il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento (art. 2545 – *terdecies*, 2° comma, c.c.).

7.

La vigilanza sulle società cooperative

Il principio generale su questo argomento è quello dell’art. 2545 – *quaterdecies* c.c. che prevede che le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli previsti dalle leggi speciali.

I **controlli esterni non giudiziari,** vale a dire le **attività di vigilanza** sulle società cooperative e sui loro consorzi, sono stati riformati e sono oggi disciplinati dal Decreto Legislativo n° 220 del 2002. Essi si distinguono in **attività di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria**[[101]](#footnote-101) ed hanno per oggetto: l’accertamento del rispetto dei principi mutualistici finalizzato anche a verificare la legittimazione delle cooperative a mutualità prevalente ad usufruire dei benefici fiscali e di altro tipo per esse previsti, l’osservanza delle norme di legge, il controllo degli aspetti contabili, economici e patrimoniali, l’osservanza delle disposizioni in materia di prestito sociale, della correttezza dei rapporti instaurati con gli eventuali soci lavoratori, le possibili modalità di miglioramento della gestione e del livello di democrazia interna della cooperativa (artt. 1, 4 e 9 del Dlgs 220/2002). Queste attività di vigilanza sono svolte esclusivamente nell’interesse pubblico (comma 4°-*bis* dell’art. 1° del Dlgs 220/2002 introdotto dal comma 9° dell’art. 10 della Legge 99/2009).

La **revisione cooperativa** è di competenza esclusiva del Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria ed oggi dello Sviluppo Economico) che la deve effettuare almeno a **cadenza biennale** o direttamente, con propri revisori, o tramite i revisori[[102]](#footnote-102) delle Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative, che devono avere almeno duemila cooperative associate ed essere riconosciute con Decreto del Ministro (artt. 2, 3 e 4 del Dlgs 220/2002). Per l’attività di revisione le cooperative pagano un contributo biennale di importo fissato ogni due anni da un decreto del Ministero citato.

Nel caso in cui la revisione biennale non sia stata effettuata nei termini e la cooperativa non disponga del certificato di avvenuta revisione, ma debba certificare il possesso dei requisiti della mutualità prevalente, essa può farlo con una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal suo presidente e rappresentante legale e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale dei conti, in cui sono indicati gli estremi identificativi della cooperativa ed, in particolare, il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative (artt. 5 e 6 del Dlgs 220/2002).

In particolare, poi, siccome il 2° comma dell’art. 2 del Dlgs 220/2002 fa salve “le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale”, è sempre in vigore il 1° comma dell’art. 15 della Legge 59/1992 per cui sono soggetti ad essa le società cooperative ed i consorzi di esse che abbiano un fatturato annuo superiore a 15.492.707 Euro (pari a 30 miliardi di vecchie Lire), quelle che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata[[103]](#footnote-103), le cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritte nell’apposita sottosezione dell’Albo nazionale delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive[[104]](#footnote-104) di cui abbiamo parlato nel terzo paragrafo di questo e-book.

Per le **ispezioni straordinarie** non vi è una cadenza temporale, in quanto esse vengono effettuate solo dal Ministero sulla base di un programma di accertamenti a campione o di approfondimento di quanto emerso con l’attività di revisione (artt. 8 e 9 del Dlgs 220/2002).[[105]](#footnote-105)

Il Ministero, sulla base delle risultanze di gravi irregolarità di funzionamento, cioè gestionali, o di fondati indizi di crisi emerse dalle attività di vigilanza ed ai sensi degli artt. 2545 – *sexiesdecies*, *septiesdecies* e *octiesdecies* c.c., può, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative[[106]](#footnote-106), prendere i seguenti **provvedimenti**: cancellare dall’Albo Nazionale la società cooperativa oppure commissariarla, scioglierla, revocare i suoi amministratori o i sindaci, sostituire i suoi liquidatori o disporre la liquidazione coatta amministrativa della società o del consorzio (art. 12 del Dlgs 220/2002). Oltre a questi provvedimenti la vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi può comportare la revoca delle agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura di cui questi enti godono, se accerta che essi non sono legittimati a riceverle (comma 9° dell’art. 23 del DL 179/2012).

In particolare, la **gestione commissariale** della cooperativa è disciplinata dall’art. 2545 – *sexiesdecies* c.c. che prevede che essa può essere disposta, determinando i poteri e la durata del commissario, dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’irregolare funzionamento della società e che essa si accompagna sempre alla revoca degli amministratori e dei sindaci in carica. Se l’importanza della società cooperativa commissariata lo richiede, il Ministero può nominare anche un vice commissario che collabora col commissario. A quest’ultimo possono essere attribuiti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione del Ministero. Se questa autorità di vigilanza accerta delle irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora questa non si adegui, commissariarla (riteniamo anche solo per l’espletamento regolare della procedura citata). I criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi per i commissari governativi citati e per quelli di cui parleremo oltre in questo paragrafo sono fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Marzo 2018.

Segnaliamo che dal 16 Agosto 2020, con l’entrata in vigore definitiva del Codice della crisi di impresa (Dlgs 14/2019), la **gestione commissariale** della cooperativa, disciplinata dall’art. 2545 – *sexiesdecies* c.c. che sarà modificato dal 2° comma dell’art. 381 del Codice della crisi di impresa, potrà essere disposta, fuori dai casi previsti dall’art. 2545 – *septiesdecies* c.c.[[107]](#footnote-107), determinando i poteri e la durata del commissario[[108]](#footnote-108), dal Ministero dello Sviluppo Economico in quanto autorità di vigilanza sulle cooperative, **per l’irregolare funzionamento della società, compreso il caso di crisi o di insolvenza,** e ad essa si accompagnerà sempre la revoca degli amministratori e dei sindaci in carica. Nel caso di crisi o di insolvenza, **il Ministero potrà autorizzare il commissario**[[109]](#footnote-109) **a domandare la nomina del collegio per la** gestione della procedura della **composizione assistita della crisi** **all’OCRI** – Organismo di composizione delle Crisi di Impresa[[110]](#footnote-110) costituito presso la Camera di Commercio competente per territorio **oppure direttamente al Ministero stesso** in quanto autorità amministrativa di vigilanza come previsto della lettera *b*) del comma 1° dell’art. 316 del Codice della crisi di impresa.

Il comma 936 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018) ha riformato i commi 3°, 5°-*bis* e 5°-*ter* dell’art. 12 del Dlgs 220/2002 prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2638 c.c.[[111]](#footnote-111), **gli enti cooperativi** (cioè le società cooperative o gli altri enti cooperativi, per esempio le mutue assicuratrici o le società di mutuo soccorso**) che si sottraggono alla vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellate**, sentita la Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico, **dall’Albo nazionale degli enti cooperativi**. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545- *septiesdecies* c.c. (trattato nel Paragrafo 16) e dell’art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturarti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della lettera *d*) del 1° comma dell’art. 2514 c.c. (3° comma dell’art. 12 del Dlgs 220/2002 dell’art. 12 del Dlgs 220/2002).

Agli enti cooperativi che, in mancanza di giustificati motivi, non ottemperano anche parzialmente, entro il termine prescritto, alla diffida impartita in sede di vigilanza (provvedimento che consiste nell’invito a sanare entro un certo termine una o più situazioni irregolari) ovvero agli obblighi di redazione del bilancio e di verificazione di esso da parte di una società di revisione di cui al 2° comma dell’art. 2545-*octies* c.c. conseguenti alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è applicata una **maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l’importo dovuto** (comma 5°-*bis* dell’art. 12 del Dlgs 220/2002). Il mancato pagamento del contributo di revisione, come pure il mancato rispetto di qualsiasi altro obbligo posto dalla Legge 59/1992, fa decadere le cooperative dalle agevolazioni fiscali previste per esse, ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della stessa legge.

Lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato, entro trenta giorni dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle eventuali agevolazioni fiscale indebitamente godute ed anche ai fini dell’applicazione del comma 4° dell’art. 28 del Decreto Legislativo n° 175 del 2014, cioè del fatto che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese (comma 5°-*ter*).

Se il Ministero accerta irregolarità nell’ammissione di nuovi soci oppure una o più **irregolarità suscettibili di specifico adempimento**, può diffidare la società cooperativa a sanare l’irregolarità e, qualora questa non si adegui, può nominare un **commissario**, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario (un membro del collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore unico) **che si sostituisce all’organo amministrativo dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati** (3° e 4° comma dell’art. 2545-*sexiesdecies* c.c. rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere *b*) e *c*) del numero 3) del comma 936 dell’art. 1° della Legge 205/2017.

Infine, il 2° comma dell’art. 17 del Dlgs 220/2002 ha poi modificato il 3° comma dell’art. 15 della Legge 59/1992 che prevede che tutti gli enti cooperativi (società, consorzi, gruppi cooperativi paritetici) sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in un luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa od ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa od alla ispezione straordinaria successiva.

Fanno eccezione a questa disciplina le cooperative di credito, cioè le banche popolari e le banche di credito cooperativo per la cui vigilanza sono competenti il Ministero delle attività produttive e, soprattutto, la Banca d’Italia, e per quelle di assicurazione che sono vigilate sempre dal Ministero delle Attività Produttive e dall’ISVAP.

La vigilanza sulle banche popolari è di competenza esclusiva della Banca d’Italia. Alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal Codice Civile ma si applicano quelli previsti dal Dlgs 220/2002 per cui per la vigilanza su di esse sono competenti il Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) e, soprattutto, la Banca d’Italia (2° comma dell’art. 28 TUB). In particolare, l’art. 18 del Dlgs 220/2002 limita la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi al rispetto delle norme di cui agli artt. 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 3, 7 (quote e azioni e loro rivalutazione), 8 (distribuzione degli utili), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni o delle quote), 11, 12 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e 14, 2° comma (soci con competenze tecniche ed amministrative), della Legge n° 59 del 1992 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici (fra soci e società) ed il funzionamento degli organi sociali.

In particolare, la vigilanza sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi[[112]](#footnote-112) è finalizzata a verificare che l’esercizio dei ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti **coerente con le finalità mutualistiche** delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d’Italia, su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico e sulla base di un decreto da esso emanato, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza (1° comma dell’art. 18 del Dlgs 220/2002, modificato dall’art. 20-ter del Decreto-Legge n° 119 del 2018 (collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2019), convertito in Legge n° 136 del 2018.

Ricordiamo, infine, che le banche popolari e quelle di credito cooperativo che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente devono uniformare l’atto costituivo e lo statuto ai requisiti previsti dall’art. 2514 c.c. (su cui vedi il Paragrafo 2) e ad iscriversi all’Albo delle società cooperative, ai sensi dell’art. 223 – *terdecies* disp. att. c.c.[[113]](#footnote-113)

Accenniamo, infine, ai controlli ed alle **misure contro la c.d. “cooperazione spuria”**, diffusa soprattutto fra le cooperative di produzione e lavoro, che hanno ricevuto un forte impulso dal Protocollo sul *welfare*, siglato fra Governo e Parti Sociali il 23 Luglio 2007. Assieme a questo Protocollo è stato sottoscritto un accordo specifico con le centrali cooperative finalizzato al rafforzamento delle tutele dei lavoratori soci di cooperativa con cui si è stabilito:

1. di istituire gli Osservatori territoriali sulla cooperazione, con l’obbiettivo di creare delle strutture di monitoraggio dell’attività cooperativa, che hanno l’obbiettivo di distinguere chiaramente la cooperazione genuina da quella “spuria” e di contribuire in tal modo a contrastare le esternalizzazioni alle cooperative di parte delle attività delle imprese o degli Enti Pubblici committenti che hanno come solo o principale scopo l’abbattimento del costo del lavoro al di sotto dei valori dei contratti collettivi e la violazione delle norme inderogabili sui diritti dei lavoratori;
2. di inasprire l’azione contro i “contratti (collettivi di lavoro) pirata” firmati da organizzazioni non rappresentative della cooperazione e dei lavoratori e di rafforzare il controllo sulle cooperative nell’ambito delle politiche di trasparenza degli appalti e nelle concessioni pubbliche. Da questo accordo deriva l’obbligo per la cooperativa, nel caso di più contratti collettivi di lavoro utilizzabili (per esempio, un contratto firmato da sindacati rappresentativi dei lavoratori del settore ed un “contratto pirata”), di applicare ai propri soci un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, cioè quelle con maggior numero di iscritti, maggiore diffusione territoriale e più estesa attività contrattuale e vertenziale.

Appendice I: il regime fiscale delle cooperative e le principali agevolazioni tributarie previste per quelle a mutualità prevalente

Le cooperative sono soggette all’**IRES** – Imposta sul Reddito delle Società (che ha sostituito la vecchia IRPEG – Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche), la cui **aliquota** è pari al **24%** del reddito complessivo netto, ai sensi dell’art. 73, comma 1°, lettera *a*) e dell’art. 77 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ed all’**IRAP** – Imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria è pari al 3,90% (aumentabile fino ad un massimo dello 0,92% da parte delle Regioni), ai sensi dell’art. 3, comma 1°, lettera *a*) e dell’art. 16, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ma su una base imponibile (il “*valore della produzione netta*”) diversa da quella dell’IRES che è determinata dagli artt. 4 e ss. del Dlgs 446/1997, mentre il reddito imponibile (il “*reddito complessivo netto*”) dell’IRES si determina sulla base delle disposizioni della Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, come disposto dall’art. 75, 1° comma, sempre del TUIR.

Il comma 20° dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015) ha introdotto il comma 4°-*octies* dell’art. 11 del Dlgs 446/1997 che ammette la **completa deduzione dall’imponibile IRAP del costo del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, oltre quanto dedotto per questa voce ai sensi dei commi 1°, lettera *a*), 1°-*bis*, 4°-*bis*.1 e 4°-*quater* sempre dell’art. 11 citato. La deduzione vale anche, a partire dalle deduzioni citate già effettuate, per il costo dei lavoratori agricoli a tempo determinato i cui contratti abbiano durata almeno triennale e che nel periodo di imposta abbiano lavorato almeno 150 giornate. Il comma 73 dell’art. 1° della Legge n° 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha esteso questa deduzione, nella misura del 70% dell’importo per essa previsto, cioè della differenza fra il totale del costo del lavoro e le deduzioni citate già effettuate, anche a quei lavoratori agricoli stagionali (quindi a tempo determinato) che abbiano lavorato almeno 120 giornate per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Quest’ultima deduzione vale solo per la poco frequente ipotesi di cooperative non agricole o con attività prevalente diversa da quella agricola che utilizzano lavoratori agricoli, dato che il comma 70 dell’art. 1° della Legge 208/2015 ha modificato il Dlgs 446/1997 **esentando dall’IRAP tutte le imprese agricole, comprese le cooperative ed i loro consorzi** di cui al 1° comma dell’art. 10 del DPR 601/1973 vale a dire quelle che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. Restano quindi soggetti all’IRAP solo gli allevatori di animali (comprese le cooperative) che ottengono dal loro terreno (cioè da quello dei loro soci) meno di un quarto del mangime impiegato, come previsto dall’art. 9 del Dlgs 446/1997.

Se, invece, la società cooperativa non si avvale di lavoratori dipendenti (caso piuttosto raro, ma non impossibile), ad essa spetta un credito di imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, pari al 10% dell’imposta lorda determinata nella dichiarazione IRAP e che decorre dall’anno di presentazione di quest’ultima (comma 21° dell’art. 1° della Legge 190/2014). Dato che questa agevolazione e quella relativa alla completa deduzione dall’imponibile IRAP del costo del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riguardano tutti i soggetti passivi IRAP esclusi gli enti non commerciali, possono usufruire di entrambe sia le cooperative a mutualità prevalente che quelle a mutualità non prevalente.[[114]](#footnote-114)

In materia di **IVA** – Imposta sul valore aggiunto le cooperative, sia a mutualità prevalente che non prevalente, ed escluse le cooperative sociali, non godono di particolari agevolazioni tributarie e sono sottoposte al regime normale di questa imposta, previsto dal DPR n° 633 del 1972. [[115]](#footnote-115)

Per quanto riguarda poi le **agevolazioni tributarie**, come abbiamo già detto nel Paragrafo 2) di questo e-book **le disposizioni fiscali di carattere agevolativo sono applicabili soltanto alle cooperative a mutualità prevalente** (6° comma dell’art. 223 – *duodecies* disp. att. c.c.). Il fatto, però, che una simile norma sia contenuta in una disposizione di legge ordinaria comporta che altre norme delle stesso tipo successive ad essa possano prescrivere delle agevolazioni fiscali anche per le cooperative a mutualità non prevalente, in forza dei principi degli artt. 15 e 11 disp. prel. c.c.

Le principali agevolazioni tributarie per le società cooperative sono stabilite dagli artt. da 10 a 14 del DPR n. 601 del 1973. Essi prevedono l’esenzione dall’IRES delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi “se l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci […] non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quello relativo alle materie prime e sussidiarie”. Se tale percentuale è compresa tra il 50% ed il 25%, l’IRES è ridotta alla metà (art. 11 del DPR 601/1973: in questo caso il reddito imponibile IRES va considerato al lordo dell’IRAP, ai sensi del comma 462 dell’art. 1° della Legge n° 311 del 2004, eccetto che per le cooperative sociali escluse dal comma 463). Dal momento che, come abbiamo detto, il 6° comma dell’art. 223 – *duodecies* disp. att. c.c. riserva le agevolazioni fiscali solo alle cooperative a mutualità prevalente, questa agevolazione spetta solo a quelle cooperative in cui il costo del lavoro svolto dai soci supera il 50% del totale del costo del lavoro, ai sensi della lettera *b* del 1° comma dell’art. 2513 c.c.

Sono poi totalmente esenti dall’IRES i redditi delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, se i conferimenti dei soci superano il 50% del costo delle merci acquistate dalla o conferite alla cooperativa (art. 10 del DPR 601/1973 in combinato disposto con la lettera *b* del 1° comma dell’art. 2513 c.c.), nonché quelli delle cooperative agricole e dei loro consorzi ma, in questo secondo caso, se i redditi derivano da allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (requisito di prevalenza confermato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 Dicembre 2005 in deroga all’art. 2513 c.c.) oppure se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti conferiti alla o acquistati dalla cooperativa (art. 10 del DPR 601/1973 in combinato disposto col 3° comma dell’art. 2513 c.c.).

Per poter usufruire di queste agevolazioni le cooperative, ai sensi dell’art. 14 del DPR 601/1973, devono prevedere nei loro statuti i “requisiti mutualistici” prima previsti dall’art. 26 del D.Lgs.Cps n° 1577 del 1947 ed oggi sostituiti da quelli previsti dall’art. 2514 c.c. riformato vigente[[116]](#footnote-116)ed essere iscritte all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive (art. 2512, 2° comma, c.c. ed art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c.).

L’altra norma agevolativa fondamentale è quella contenuta nell’art. 12 della Legge n° 904 del 1977 che stabilisce: “**non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative** e dei loro consorzi, **le somme destinate a riserve indivisibili**, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”. In altre parole, al fine di favorire l’autofinanziamento e la patrimonializzazione delle cooperative, la norma citata permette loro di non pagare l’IRES sulla parte di utili, anche la totalità, destinati a riserva indivisibile, purché lo statuto o l’atto costitutivo (se unico atto) vieti la distribuzione in qualsiasi forma di quest’ultima tra i soci, sia durante la vita dell’ente che in occasione della sua liquidazione derivante dallo scioglimento di esso.

Il comma 10° dell’art. 21 della Legge 449 del 1997 prevede inoltre che, per le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, la non imponibilità dell’IRES che deriva dalle variazioni del reddito imponibile effettuate ai sensi dell’attuale art. 56 del TUIR (che richiama gli artt. 81 e ss. dello stesso TUIR) sulla determinazione del reddito di impresa. A tal fine le cooperative dispongono di una deduzione pari a questa IRES. Ciò a condizione che l’eventuale utile o maggior utile determinato da tali variazioni sia destinato a riserva indivisibile.

La portata dell’art. 12 della Legge 904/1977 è stata limitata dalla Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n° 311 del 2004, ai commi da 460 a 464 dell’art. 1°), dalla manovra estiva 2008 (Decreto Legge n° 112 del 2008, convertito in Legge n° 133 del 2008, al comma 27° dell’art. 82) e dal Decreto Legge n° 138 del 2011 (convertito in Legge n° 148 del 2011, al comma 36°-*bis* dell’art. 2), in quanto queste hanno stabilito che, per le **cooperative a mutualità prevalente** ed i loro consorzi iscritti all’Albo di cui all’art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c. (su cui vedi il Paragrafo 3 di questo capitolo) ed anche se destinate a riserve indivisibili, **concorra a formare il reddito imponibile IRES:**

* la quota del 20% degli utili netti (vale a dire una volta dedotte le altre imposte sugli utili, cioè l’IRAP, altrimenti questa espressione utilizzata dalla norma non avrebbe senso) annuali delle cooperative agricole o della piccola pesca e dei loro consorzi. Questa norma limita l’art. 10 del DPR 601/1973 che abbiamo esposto prima nel quinto capoverso di questo paragrafo;
* la quota del 65% degli utili netti annuali delle cooperative di consumo e dei loro consorzi;
* la quota del 40% degli utili netti annuali delle altre cooperative e dei loro consorzi.

Le **cooperative sociali ed i loro consorzi sono esclusi** dall’applicazione di queste norme limitative dell’agevolazione di cui all’art. 12 della Legge 904/1977 in virtù della disposizione del comma 463 della Legge 311/2004.

**L’agevolazione** di cui all’art. 12 della Legge 904/1977 riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, **permane anche se tali riserve sono utilizzate a copertura di perdite**, purché non vi sia distribuzione di utili ai soci cooperatori (anche, secondo noi, sotto forma di ristorni) e fino a quando queste riserve non siano state ricostituite, ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della Legge n° 28 del 1999, modificato dal comma 12°-*ter* dell’art. 4 del Decreto-Legge n° 66 del 2014, convertito in Legge n° 89 del 2014. Da ciò si deduce che sia invece possibile in tale periodo di tempo la distribuzione di utili, anche in forma di ristorni, ai soci finanziatori ed agli altri soci diversi dai soci cooperatori.

Per tutte le cooperative sono, in ogni caso, esenti da imposte e deducibili dal reddito imponibile IRES e da quello IRAP le somme versate ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in base al 4° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992 ed al 2° comma dell’art. 2545 – *quater*, vale a dire il 3% degli utili netti annuali.

Fino all’esercizio 2011, inoltre, al 30% degli utili netti annuali che deve essere destinato da tutte le cooperative a riserva legale in base al 1° comma dell’art. 2545 – *quater* si applicava sempre l’art. 12 della Legge 904/1977 per cui questa somma era completamente deducibile dal reddito imponibile IRES in base alla previsione del comma 1° dell’art. 6 della Legge n° 112 del 2002. Questa norma è stata riformata dal comma 36°-*ter* dell’art. 2 della Legge 148/2011 che stabilisce che **la deduzione** citata **dal reddito imponibile “non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria”** (o riserva legale) che entra così a fare parte del reddito imponibile IRES.

Questa disposizione si applica, in particolare, anche alle cooperative sociali, non essendo prevista per esse una esenzione, come quella di cui abbiamo parlato poco fa ed ha come conseguenza che queste cooperative devono pagare l’IRES sul 10% degli utili netti (il resto, come detto sopra, continua ad essere esente). **Per le altre cooperative**, invece, **tale norma non cambia nulla**, in quanto, come abbiamo visto, esse devono pagare l’IRES su una quota degli utili netti annuali che è minimo del 20%.

Inoltre, in virtù di questa innovazione legislativa, il comma 464 dell’art. 1° della Legge 311/2004 va oggi interpretato nel senso che, per le **cooperative a mutualità non prevalente** ed i loro consorzi, rientra nel reddito imponibile dell’IRES la quota del 80% degli utili netti annuali, a condizione che il 30% di essi sia destinato alla riserva indivisibile prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo (se atto unico) della società (che può coincidere e di solito coincide con la riserva legale).

In particolare, per le **cooperative di consumo a mutualità non prevalente** e per i loro consorzi la percentuale degli utili che deve essere destinata a riserva indivisibile è limitata al 23%, secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014, convertito in Legge n° 116 del 2014, che ha modificato il comma 464 dell’art. 1° della Legge 311/2004. Inoltre, sempre e soltanto per queste cooperative di consumo a mutualità non prevalente e per i loro consorzi l’agevolazione di cui all’art. 12 della Legge 904/1977 si applica alla quota degli utili netti annuali (il 23%) destinati alla riserva legale minima obbligatoria (2° comma dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014 che richiama il 1° comma dell’art. 6 del Decreto-Legge n° 63 del 2002, convertito in Legge n° 112 del 2002). Per cui, queste cooperative pagano l’IRES sul 77% dei loro utili netti annuali e sempre a condizione che lo statuto di esse preveda l’indivisibilità di tale riserva.

Ricordiamo poi anche la deducibilità dal reddito imponibile IRES delle somme destinate ad aumento gratuito del capitale sociale prevista dal 3° comma dell’art. 7 della Legge 59/1992 ed esaminata nella nota 73 (Paragrafo 6). Questa agevolazione è oggi riservata alle sole cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, come pure quella relativa all’esenzione dalle imposte di registro e di bollo degli atti costitutivi e statuti, degli atti che li modificano e dei relativi adempimenti delle stesse cooperative e dei loro consorzi prevista dall’art. 29 del D.Lgs.Cps n° 1577 del 1947. [[117]](#footnote-117)

**I ristorni** (su cui vedi il Sottoparagrafo 6.1), previsti dal punto di vista fiscale dall’art. 12 del DPR 601/1973 e dalla lettera *b*) del comma 2° dell’art. 3 della Legge n° 142 del 2001 e attribuiti dalle società cooperative ai loro soci, **sono deducibili** dal reddito imponibile dell’IRES ed anche dal valore della produzione netta dell’IRAP della cooperativa **solo se distribuiti per mezzo di un aumento del capitale sociale** (ovviamente, **gratuito**). L’aumento del capitale sociale è soggetto ad imposta a carico dei soli soci[[118]](#footnote-118) nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni, ai sensi del 3° comma dell’art. 7 della Legge 59/1992 (comma 2° dell’art. 6 del Decreto-Legge 63/2002, convertito in Legge 112/2002).

I commi 42 e 43 dell’art. 1° della Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021), che modificano il comma 2° dell’art. 6 del Decreto-legge 63/2002, **alleggeriscono la tassazione sui ristorni** distribuiti per mezzo di un aumento gratuito del capitale sociale **ai soci** della cooperativa che sono **persone fisiche** **dando alla società la facoltà di applicare a queste somme**, previa deliberazione dell’assemblea, **la ritenuta del 12,50%** a titolo di imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale. Sono esclusi da questa agevolazione i soci che sono imprenditori individuali e quelli che detengono partecipazioni qualificate nel capitale della società ai sensi della lettera *c*) del 1° comma dell’art. 67 del TUIR. **Tale facoltà è esercitata col versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo**, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea. La stessa ritenuta può essere applicata alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° Gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge 178/2020, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

I ristorni distribuiti ai soci con un sistema diverso dall’aumento del capitale sociale rientrano quindi pienamente sia nel reddito imponibile dell’IRES che nella base imponibile dell’IRAP della cooperativa e dell’imposta sul reddito del socio che li percepisce.

Riteniamo, inoltre, che questo aumento gratuito del capitale sociale possa consistere sia nell’aumento del valore nominale delle quote o delle azioni, sia nell’emissione di azioni gratuite.

Queste norme sui ristorni, compresa quella della tassabilità dell’aumento del capitale sociale con cui il ristorno è stato attribuito ai soci, si applicano anche alle cooperative sociali ed ai loro consorzi mentre non si applicano alle cooperative di garanzia collettiva fidi ed ai loro consorzi (comma 6° dell’art. 6 della Legge 112/2002).

Dal momento che queste norme sono anteriori alla riforma della società cooperativa introdotta dal Dlgs 6/2003, esse sono riservate alle sole cooperative a mutualità prevalente.[[119]](#footnote-119)

Infine, sono state previste le regole per le cooperative che, nel corso degli anni, entreranno od usciranno dal regime di mutualità prevalente:

1. in caso di ingresso nel regime di mutualità prevalente, le agevolazioni si applicano sin dal primo esercizio, cioè quello in cui avviene l’ingresso;
2. qualora i requisiti della mutualità prevalente non siano rispettati nell’esercizio successivo, le maggiori imposte dovute per ambedue gli esercizi dovranno essere versate entro il termine per il pagamento delle imposte a saldo del secondo esercizio;
3. in caso di uscita dal regime di mutualità prevalente per il mancato rispetto dei requisiti di esso per due esercizi successivi, ai sensi dell’art. 2545 – *octies*, 1° comma, c.c., le maggiori imposte dovute verranno versate per entrambi gli esercizi entro il termine per il saldo del secondo esercizio.

Ricordiamo, inoltre, che l’art. 19 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 **esenta** le cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi **dall’imposta di bollo** sull’atto costitutivo (e dello statuto che è parte integrante di esso), sugli atti modificativi dell’atto costitutivo (o dello statuto), sugli atti di ammissione e quelli di recesso dei soci.

Segnaliamo, infine, che, a nostro giudizio e visto il significato letterale di queste norme, in forza del combinato disposto del comma 2°-*bis* dell’art. 6 e della lettera *b*) dell’art. 20 del Decreto Legislativo n° 507 del 1993, le cooperative a mutualità prevalente, in quanto enti senza scopo di lucro (lo scopo di esse è quello mutualistico definito dall’art. 2512 c.c.), **sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità** ed, in particolare, per l’affissione di manifesti sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni che comprende questa imposta. Oltre a ciò, la lettera *h*) dell’art. 17 del Decreto citato esenta da questa imposta le targhe, le insegne e simili apposte per l’individuazione delle sedi degli enti senza scopo di lucro, quindi anche di quelle delle cooperative a mutualità prevalente.

Appendice II: la disciplina delle cooperative di credito contenuta nel Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n° 385 del 1993) dopo le riforme delle banche popolari (Decreto-Legge n° 3 del 2015 e Decreto-Legge n° 73 del 2021) e quella delle banche di credito cooperativo (Decreto-Legge n° 18 del 2016)

II.1 Principi generali

In questo paragrafo analizziamo la **disciplina fondamentale delle cooperative di credito, banche popolari e banche di credito cooperativo**, contenuta negli articoli da 28 a 37-*ter* (con un rinvio anche agli artt. 56 e 57) e da 150 a 150-*ter* del Decreto Legislativo n° 385 del 1993, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). Questa disciplina è stata **riformata**, per quanto riguarda le banche popolari, dal Decreto-Legge n° 3 del 2015, convertito in Legge n° 33 del 2015, e, per le banche di credito cooperativo, dal Decreto-Legge n° 18 del 2016, convertito in Legge n° 49 del 2016. Entrambe le riforme hanno l’obiettivo di consolidare questi istituti bancari ma lo perseguono con modalità tali da restringere il ruolo della cooperazione nel settore del credito.

L’art. 28 del TUB stabilisce che “***l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari ed alle banche di credito cooperativo***” disciplinate dagli artt. da 29 a 37 sempre del TUB (1° comma).

La **vigilanza** sulle banche popolari è di competenza esclusiva della Banca d’Italia. Alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal Codice Civile ma si applicano quelli previsti dal Decreto Legislativo n° 220 del 2002 (su cui rimandiamo a quanto esposto nel Paragrafo 8) per cui per la vigilanza su di esse sono competenti il Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) e, soprattutto, la Banca d’Italia (2° comma dell’art. 28 TUB). In particolare, l’art. 18 del Dlgs 220/2002 limita la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive sulle banche di credito cooperativo sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi al rispetto delle norme di cui agli artt. 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 3 (quote e azioni), 7 (rivalutazione delle quote o delle azioni), 8 (distribuzione degli utili), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni o delle quote), 11, 12 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e 14, 2° comma (soci con competenze tecniche ed amministrative), della Legge n° 59 del 1992 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici (fra soci e società) ed il funzionamento degli organi sociali.

In particolare, la vigilanza sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi[[120]](#footnote-120) è finalizzata a verificare che l’esercizio dei ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti **coerente con le finalità mutualistiche** delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d’Italia, su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico e sulla base di un decreto da esso emanato, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza (1° comma dell’art. 18 del Dlgs 220/2002, modificato dall’art. 20-*ter* del Decreto-Legge n° 119 del 2018 (collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2019), convertito in Legge n° 136 del 2018.

Al fine della possibilità di usufruire delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste per le cooperative a mutualità prevalente, sono considerate tali solo le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. (su cui vedi il Paragrafo 2) ed il requisito dell’operatività prevalente coi soci prevista dall’art. 35 TUB, cioè l’esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (comma 2°-*bis* dell’art. 28 TUB). A tale scopo, le banche di credito cooperativo (ma non le banche popolari) hanno l’obbligo di uniformare l’atto costituivo e lo statuto ai requisiti previsti dall’art. 2514 c.c., come richiesto dal 4° comma dell’art. 150-*bis* TUB, e di iscriversi all’Albo delle società cooperative, ai sensi dell’art. 223 – *terdecies* disp. att. c.c. Di conseguenza, mentre le banche di credito cooperativo non possono che essere cooperative a mutualità prevalente (salva l’eccezione del caso della non prevalente operatività coi soci autorizzata dalla Banca d’Italia che esamineremo nel Sottoparagrafo II.3), le banche popolari possono essere soltanto cooperative a mutualità non prevalente, dato che il requisito della prevalente operatività coi soci e l’obbligo di contenere nello statuto i requisiti richiesti dall’art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente sono previsti dalla legge solo per le Banche di credito cooperativo e che il 2° comma dell’art. 150-*bis* TUB esclude l’applicabilità dell’art. 2514 c.c. alle banche popolari a cui, pertanto, non si possono applicare le agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente, come ribadito anche dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 81 del 2014.

II.2 La disciplina delle banche popolari

Cominciamo con l’esaminare **la disciplina delle banche popolari** riformata dall’art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015, convertito in Legge n° 33 del 2015.

Le banche popolari, ai sensi del 1° comma dell’art. 29 del Dlgs 385/1993, devono essere costituite in forma di **società cooperativa per azioni**. Ciò comporta che **ad esse si applicano**, per quanto non espressamente previsto dalle norme specifiche del TUB e da quelle sulle società cooperative (eccetto quelle elencate dall’art. 150-*bis* del TUB, che esamineremo oltre in questo sottoparagrafo, ed escluso il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577 del 1947 che, ai sensi del 4° comma dell’art. 29 TUB non si applica alle banche popolari), **le norme previste**, in primo luogo dal Codice Civile, **sulla società per azioni**. In secondo luogo, da questa disposizione deriva che la responsabilità patrimoniale dei soci di una banca popolare è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito, appunto, in azioni. Ricordiamo che, comunque, con la riforma della disciplina della società cooperativa del 2003 è scomparsa la società cooperativa a responsabilità illimitata e che dal 1° Gennaio 2004 tutte le società cooperative sono a responsabilità limitata, come previsto dall’art. 2518 c.c.

Le **azioni** di una banca popolare devono avere un **valore nominale non inferiore a due Euro** e la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo di essa spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all’assemblea dei soci od all’organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall’atto costitutivo (2° e 3° comma dell’art. 29 TUB).

L’art. 30 del TUB stabilisce che **ogni socio** di una banca popolare ha diritto ad **un solo voto** in assemblea, qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute. Nessun socio può detenere, direttamente o indirettamente, **azioni** in misura eccedente **l’un per cento del capitale sociale**, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5%, con la sola eccezione del limite del 3% che può essere fissato dallo statuto per le fondazioni di origine bancaria (disciplinate dal Decreto Legislativo n° 153 del 1999) solo qualora il superamento del limite del 1% o di quello inferiore fissato sempre dallo statuto derivi da operazioni di aggregazione di due o più banche. La banca, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto al socio detentore delle azioni che deve alienare quelle eccedenti entro un anno dalla contestazione. Trascorso tale termine, i diritti patrimoniali relativi a tutte le azioni detenute dal socio (in primo luogo, la percezione dei dividendi o della rivalutazione ad esse attribuiti) maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Questo non vale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM - fondi comuni e SICAV, cioè società di investimento a capitale variabile) per i quali valgono i limiti relativi al possesso di azioni previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (1°, 2° e 3° comma).

**Il numero minimo dei soci** di una banca popolare non può essere inferiore a **duecento**. Se il numero dei soci diventa inferiore a duecento, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno con nuovi soci, altrimenti la banca è posta in liquidazione (4° comma).

Le delibere del consiglio di amministrazione (o dell’amministratore unico, se non c’è il consiglio di amministrazione, cioè l’organo amministrativo pluripersonale) di una banca popolare che rigettano una domanda di ammissione a socio devono essere motivate in base “*all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa*”, vale a dire al suo scopo mutualistico nell’**attività bancaria** che il 1° comma dell’art. 5 TUB definisce come “*la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito*” svolta in forma imprenditoriale. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione dell’aspirante socio su richiesta del **collegio dei probiviri** (organo che, pertanto, deve essere presente nell’organizzazione di una banca popolare, almeno con la funzione che stiamo descrivendo), costituito ai sensi dello statuto (o dell’atto costitutivo, se unico atto) e integrato da un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione della delibera del consiglio di amministrazione che rigetta una domanda di ammissione a socio deve essere presentata al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione stessa e questo deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta (5° comma). Da quanto esposto finora si deduce che la delibera del consiglio di amministrazione che ammette un nuovo socio può anche non essere motivata. Questa norma sul rifiuto di ammissione di un nuovo socio si applica anche alle banche di credito cooperativo.

Per favorire la patrimonializzazione della banca popolare, lo statuto può subordinare l’ammissione del socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di socio (comma 5°- *bis*).

Infine, coloro ai quali l’organo amministrativo della banca popolare abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale (per esempio, percepire i dividendi) relativi alle azioni possedute, fermo restando il divieto di possederne in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale, che abbiamo visto sopra (6° comma).

L’art. 1° del Decreto-Legge 3/2015, convertito in Legge 33/2015, ha introdotto nell’art. 29 TUB i commi 2°-*bis*, 2°-*ter* e 2°-*quater* che prevedono che **il totale dell’attivo del bilancio di una banca popolare non possa superare il valore di otto miliardi di Euro**, da determinarsi a livello consolidato se la banca è capogruppo di un gruppo bancario. Se l’attivo di una banca popolare supera tale limite l’organo (di solito il consiglio) di amministrazione deve convocare l’assemblea per adottare le deliberazioni necessarie per **ridurre** (per esempio, tramite la vendita di rami d’azienda) **entro un anno l’attivo al di sotto di quel limite o per trasformare la banca in una società per azioni** normale ai sensi dell’art. 31 TUB o per disporre la **liquidazione** della banca stessa.

Se ciò non avviene, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento del limite di otto miliardi di attivo, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni, ai sensi dell’art. 78 TUB, o adottare la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e ss. TUB oppure chiedere alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’Economia la liquidazione coatta amministrativa della banca stessa, ferme restando le sanzioni irrogabili ai sensi del TUB.[[121]](#footnote-121)

Nei casi diversi da quello previsto dall’art. 1° del DL 3/2015, la Banca d’Italia **autorizza**, ai sensi degli artt. 56 e 57 TUB che esamineremo tra poco, la **trasformazione** di una banca popolare (quindi una cooperativa) in una società per azioni normale, cioè che non sia una cooperativa col capitale suddiviso in azioni, oppure una **fusione** a cui prende parte anche una banca popolare e da cui risulta una società per azioni normale. Ciò vale non solo nel caso della trasformazione volontaria, ma anche nel caso di quella obbligatoria di una banca popolare in società per azioni per il superamento del limite di otto miliardi di Euro del totale dell’attivo di bilancio.

Le **deliberazioni assembleari** per la trasformazione o la fusione di una banca popolare da cui risulti una società per azioni normale, per le relative modifiche statutarie o per la riduzione dell’attivo di bilancio sotto il limite citato o per la liquidazione della banca sono assunte:

1. in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
2. in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea (art. 31, 1° comma, TUB sostituito dall’art. 1° del DL 3/2015).

Nel caso di trasformazione o di fusione di una banca popolare è fatto salvo il diritto di recesso dei soci (su cui vedi i Paragrafi 4 e 6) ma con la **limitazione del diritto al rimborso delle azioni** di cui al comma 2°-*ter* dell’art. 28 TUB che esaminiamo oltre in questo paragrafo (2° comma).

In questi casi si applicano, inoltre, gli artt. 56 e 57 del TUB (art. 31, 3° comma). L’art. 56 prevede che la banca popolare non può iscrivere nel Registro delle Imprese una **modifica del suo statuto** (o atto costitutivo, se unico atto) se prima la Banca d’Italia non ha accertato che essa **non contrasta col principio della sana e prudente gestione** della banca stessa fissato dall’art. 5 TUB.

Lo stesso accertamento preventivo deve essere effettuato sempre dalla Banca d’Italia ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione o di quello di scissione di una banca popolare (o per il solo progetto di fusione di una banca di credito cooperativo) e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci che abbiano apportato modifiche a questi progetti. La Banca d’Italia **deve** in questo caso **autorizzare** le fusioni o le scissioni a cui prendono parte delle banche (sia che abbiano forma di società cooperativa sia che abbiano una forma societaria diversa) che non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione delle loro attività (e fatte salve le norme del Decreto Legislativo n° 356 del 1990 sulla disciplina del gruppo creditizio) (art. 57, 2° e 1° comma, TUB).

La fusione può essere attuata dopo quindici giorni dall’iscrizione del progetto di essa nel Registro delle Imprese. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo (ipoteche, pegni, fideiussioni, avalli, ecc.) da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche partecipanti a fusioni o scissioni (da cui risultano la costituzione di una nuova banca o di due o più nuove banche scisse) conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione, a favore, rispettivamente, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento del rapporto giuridico (contratto) garantito a seguito della scissione (3° e 4° comma).

Ribadiamo che l’art. 57 TUB si applica anche alle fusioni a cui partecipano banche di credito cooperativo, che esaminiamo nel Sottoparagrafo II.3.

Ai sensi poi dell’art. 150-*quater* del TUB, introdotto dall’art. 23-*ter* del Decreto-Legge 73/2021 (C.d. “Decreto sostegni-bis”), **è stata stesa alle banche popolari, la possibilità**, già prevista, come vedremo oltre in questo paragrafo, per le banche di credito cooperativo, **di emettere le azioni previste dall’art. 2526 c.c.** (in realtà strumenti finanziari o titoli di debito che sono assimilabili alle obbligazioni piuttosto che alle azioni, ma che possono dare ai sottoscrittori di essi diritti amministrativi. In questo specifico caso, però e come vedremo, questo strumento finanziario assomiglia di più alle azioni), **previa modifica in tal senso dello statuto sociale** (1° comma). I **sottoscrittori** possono essere, ovviamente, **sia persone fisiche che persone giuridiche** (società, fondazioni, ecc., anche operanti nel settore bancario e finanziario).

I soci finanziatori possono detenere tali azioni di finanziamento (e, quindi, pure sottoscriverle all’emissione) **anche in deroga al limite dell’un per cento del capitale sociale** previsto dal 2° comma dell’art. 30 TUB. **Lo statuto stabilisce** i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il **numero di voti** loro spettanti**, anche in deroga** ai limiti previsti dal 1° comma sempre dell’art. 30 TUB, cioè **al principio che ogni socio ha un voto**, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e assicura la compatibilità di queste azioni con il capitale di qualità primaria, il c.d. “patrimonio di base” o “Tier 1” definito dall’accordo di Basilea 2 sulla vigilanza prudenziale delle banche. **L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia**, come per le BCC (2° comma).

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni di esse sono determinate dallo statuto e devono essere calcolate sul **numero totale dei voti spettanti ai soci cooperatori** (cioè a quelli che partecipano allo scambio mutualistico essendo clienti della banca) **ed ai soci finanziatori** (che possono anche non essere clienti della banca) (3° comma).

**Le banche popolari** **che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento** **anche in deroga ai limiti previsti dal 2° comma dell’art. 2526 c.c., cioè di un terzo dei voti** spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale Non si applicano gli artt. 2542, 3° e 4° comma, 2543, 3° comma, e 2544, 2° comma, primo periodo, e 3° comma, c.c.: **da ciò deriva che sia gli amministratori,** qualunque sia il sistema di amministrazione, **sia i componenti dell’organo di controllo possono essere nominati anche tutti dai soci finanziatori** di queste banche popolari in difficoltà, se tali soci hanno i voti sufficienti (4° comma). E per quest’ultimo punto, ci sembra di capire, visto che c’è la previsione di legge, può non esserci la previsione nello statuto. In tal modo si è trovato il sistema per far funzionare una banca popolare, quindi una cooperativa, come una società per azioni senza doverne trasformare la forma societaria, processo molto più complicato e che espone al rischio del recesso dei soci e del rimborso delle azioni, cioè del capitale da esse rappresentato, sia pure limitato nel modo che diremo tra poco.

Le banche popolari devono destinare almeno il **10% degli utili netti annuali** (cioè dell’importo degli utili prima del pagamento delle imposte) **a riserva legale**. La quota degli utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o comunque non distribuita ai soci (ed, ovviamente, a quella parte di utili destinata al pagamento dell’IRES – Imposta sui redditi delle società), è destinata a **beneficenza o assistenza** (art. 32 TUB). E’, quindi, con la destinazione degli utili a riserva che si possono utilizzare questi ultimi per capitalizzare ed autofinanziare le banche popolari, come accade per tutte le società cooperative.

Sia gli statuti delle banche popolari che quelli delle banche di credito cooperativo possono prevedere, determinandone i criteri, la possibilità della ripartizione di **ristorni** ai soci secondo quanto previsto dall’art. 2545-*sexies* c.c. (6° comma dell’art. 150-*bis* TUB). I ristorni sono i vantaggi attribuiti dalla società cooperativa ai soci cooperatori in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico (o, il che è lo stesso, all’attività della società) e su di essi rimandiamo a quanto esposto nel Paragrafo 6.

Inoltre, ai sensi del comma 2°-*ter* dell’art. 28 TUB introdotto dall’art. 1° del Decreto-Legge 3/2015, **nelle banche popolari** **il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso** (anche a seguito di trasformazione della forma giuridica della banca) **o di esclusione del socio, è limitato** secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, **laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca**. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli **altri strumenti di capitale** emessi vale a dire, secondo noi, delle obbligazioni convertibili in azioni. Questa limitazione non crea grossi problemi a chi ha acquistato una o poche azioni di una banca popolare, mentre rischia di causare sensibili perdite a chi, sia pure in cautamente, ha acquistato molte azioni di essa. Con questa norma, pertanto, si rischia di scoraggiare fortemente qualsiasi socio che voglia investire in una banca popolare una somma superiore a quella minima indispensabile per diventare socio. Invece, secondo noi, dovrebbe essere garantito, nei casi citati, almeno il rimborso del valore nominale delle azioni od altri strumenti di capitale se proprio non si vuole garantire quello del prezzo pagato per acquistarle (e questo a meno che tali titoli non siano quotati su un mercato regolamentato). Questo dovrebbe valere per i soci cooperatori e per i soci finanziatori che non siano investitori professionali.

L’art. 32-*ter* TUB, introdotto dall’art. 23-*bis* del DL 73/2021, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 2°-*ter* dell’art. 28 TUB esposto nel capoverso precedente, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso o di morte o di esclusione del socio di una banca popolare, ai fini della **determinazione del valore di rimborso delle azioni** si applicano i **criteri** di cui al 2° e 4° comma dell’art. 2437-*ter* c.c. (cioè tenendo conto del patrimonio, delle prospettive reddituali della società e del valore di mercato delle azioni o con criteri diversi determinati dallo statuto sulla base di valori dell’attivo o del passivo di bilancio che possono essere rettificati. Il valore di rimborso è deciso dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore dei conti). Nel caso in cui tali **azioni siano quotate in un mercato regolamentato** si applicano i criteri di cui al 3° comma dello stesso articolo, cioè “*facendo riferimento alla* ***media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi*** *che precedono la pubblicazione o la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso*” del socio.

Il 4° comma dell’art. 23-*ter* del DL 73/2021 prevede che **ai soci delle banche popolari non spetta il diritto di recesso** previsto dalla disciplina delle società cooperative (che, per tale argomento, rimanda a quella della società per azioni) **all’art. 2437 c.c., 1° comma, lettere *f*** (**modifica dei criteri di determinazione del valore di rimborso dell’azione** nel caso di recesso del socio) **e *g***(**modifica dei diritti di voto o di partecipazione** previsti dallo statuto), **e 2° comma, lettera *b*** (**introduzione** o rimozione **di vincoli alla circolazione dei titoli azionari**), ovviamente per i soci che non hanno partecipato all’approvazione di tali deliberazioni (votando contro, astenendosi o non essendo presenti o rappresentati in assemblea). In tal modo si evita il pericolo del recesso del socio e del rimborso delle sue azioni nel caso di crisi della banca e di presa del potere da parte dei soci finanziatori che abbiamo esposto in precedenza.

L’art. 32-*bis* TUB, introdotto anch’esso dall’art. 23-*bis* del DL 73/2021, introduce poi la disciplina speciale relativa alla **morte del socio di una banca popolare**, prevedendo che, in tal caso, **gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto** (1° comma).

Gli eredi hanno diritto di **presentare domanda di ammissione a socio**, se privi dei requisiti, la domanda di accertamento dell’insussistenza (o sussistenza) degli stessi. In mancanza di questi, o fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, **gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale** relativi alle azioni possedute (cioè, essenzialmente, percepire dividendi o ristorni o beneficiare di aumenti gratuiti di capitale sociale), fermo restando quanto previsto dal comma 2° dell’art. 30 TUB, cioè del fatto che nessun socio può detenere, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente al 1% del capitale o al limite inferiore previsto dallo statuto (2° comma).

Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione o accertato l’inesistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al **rimborso delle azioni**, salvo la limitazione prevista dal comma 2°-*ter* dell’art. 28 TUB nel caso in cui ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia (3° comma).[[122]](#footnote-122)

Infine, ai sensi del 2° comma sempre dell’art. 150-*bis* TUB riformato dall’art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015 (convertito in Legge n° 33 del 2015), **alle banche popolari non si applicano** **queste norme del Codice Civile sulle società cooperative**: gli artt. 2349 2° comma (assegnazione di strumenti finanziari, cioè di obbligazioni, ai dipendenti della banca), 2512 (definizione di cooperativa a mutualità prevalente), 2513 (criteri per la definizione della mutualità prevalente), 2514 (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente), 2519, 2° comma (applicabilità alle cooperative delle norme sulla società a responsabilità limitata), 2522 (numero dei soci), 2525 1°, 2°, 3° e 4° comma (disciplina delle quote e delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale delle cooperative), 2527, 2° e 3° comma (requisiti dei soci), 2528, 3° e 4° comma (procedura di ammissione dei nuovi soci), 2530, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma (trasferibilità delle azioni e relativa procedura), 2534 (morte del socio), 2535, 2° comma, primo periodo (liquidazione della partecipazione sulla base dei criteri previsti dall’atto costitutivo), 2538, 2° comma, secondo periodo, e 4° comma (assemblea dei soci), 2540, 2° comma (assemblee separate obbligatorie per le cooperative con un alto numero di soci), 2542, 2° e 4° comma (consiglio di amministrazione), 2543, 1° e 2° comma (organo di controllo), 2545*-bis* (diritti dei soci), 2545*-* *quater* (riserve legali, statutarie e volontarie), 2545*-quinquies* (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori), 2545*-octies* (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), 2545-*decies* (trasformazione della cooperativa), 2545-*undecies* 3° comma (divieto di procedere alla trasformazione della cooperativa che non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente), 2545*-terdecies* (insolvenza della cooperativa), 2545-*quinquiesdecies* (controllo giudiziario), 2545-*sexiesdecies* (gestione commissariale), 2545-*septiesdecies* (scioglimento per atto dell’autorità) e 2545-*octiesdecies* (sostituzione dei liquidatori) c.c.

Oltre a ciò, gli statuti delle banche popolari devono determinare il numero massimo di deleghe per l’intervento in assemblea che possono essere conferite ad un socio da altri soci, ma questo numero non può essere inferiore a dieci o superiore a venti (art. 150-*bis*, comma 2°- *bis*, TUB riformato dall’art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015).

II.3 La disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC)

Passiamo ora alla **disciplina delle banche di credito cooperativo** (BCC).

Anche esse devono essere costituite in forma di **società cooperativa per azioni**. Da ciò consegue che la responsabilità patrimoniale dei soci di una BCC è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito appunto in azioni (art. 33, 1° comma, TUB). Il comma 1° dell’art. 1° del Decreto-Legge n° 18 del 2016, convertito in Legge n° 49 del 2016, ha introdotto nell’art. 33 TUB i commi 1°-*bis* e 1°-*ter* che prevedono che **l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria** da parte della Banca d’Italia (ai sensi degli artt. 13 e ss. TUB) in forma di banca di credito cooperativo e che senza questa autorizzazione la BCC non può iscriversi all’albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, 2° comma, c.c. (trattato nel Paragrafo 2).

La denominazione di queste banche deve contenere l’espressione “*credito cooperativo*”. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo di una BCC spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all’assemblea dei soci od all’organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall’atto costitutivo. **Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 Euro né superiore a 500 Euro** (art. 33, 2°, 3° e 4° comma, TUB). Fanno eccezione a quest’ultima norma le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 Febbraio 1992 (art. 150, 3° comma, TUB)

Il **numero minimo dei soci di una BCC** non può essere inferiore a **cinquecento**. Qualora il numero dei soci scenda sotto a questo limite, la compagine sociale deve essere reintegrata con nuovi soci entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. Dato che, prima del DL 18/2016, il numero minimo di soci era 200, le BCC devono portare tale numero a 500 entro 60 mesi dall’entrata in vigore di tale Decreto, vale a dire entro il 16 Febbraio 2021. In tal modo, inoltre, il numero minimo di soci di una BCC diventa superiore a quello di una banca popolare che, come abbiamo visto in precedenza, è di 200. **Per essere soci di una BCC è necessario risiedere** (per le persone fisiche), **avere sede** (per le persone giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) **od operare** (cioè lavorare, in forma dipendente od autonoma, per esempio come imprenditore individuale) **con** carattere di **continuità** **nel territorio di competenza della banca** stessa (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) (art. 34, 1° e 2° comma, TUB e comma 5° dell’art. 2 del DL 18/2016).

**Ogni socio ha un voto**, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi **100.000 Euro**. Lo statuto (o l’atto costitutivo, se unico atto) della BCC può prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un **numero minimo di azioni** (art. 34, commi 3°, 4° e 4°-*bis* TUB).

**Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.** E’, questo. il requisito dell’**operatività prevalente coi soci** che è obbligatorio per le BCC, ma non per le banche popolari. La Banca d’Italia può però autorizzare, per periodi determinati, le singole BCC ad una operatività prevalente a favore di soggetti che non siano soci, unicamente quando sussistano ragioni di stabilità dell’attività della singola BCC (art. 35, 1° comma). In questo caso, ai fini delle norme fiscali di carattere agevolativo, la BCC viene considerata cooperativa a mutualità non prevalente a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’autorizzazione ad operare in prevalenza con soggetti che non sono soci ed escluso il periodo di imposta in cui è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci, come dispone il 3° comma dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014, convertito in Legge n° 116 del 2014.

Gli **statuti** delle BCC devono contenere le norme relative alle attività, alle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio ed alla **competenza territoriale** (cioè sulla definizione dell’area in cui la BCC può esercitare l’attività bancaria), determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia, nonché ai poteri attribuiti alla società capogruppo del gruppo bancario cooperativo di cui la BCC fa parte ai sensi dell’art. 37-*bis* TUB che esamineremo tra poco (art. 35, 2° comma, TUB).

Le BCC devono destinare almeno il **70% degli utili netti annuali a riserva legale**. Un’altra quota degli utili netti annuali deve, inoltre, essere corrisposta ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge (su cui rimandiamo al Paragrafo 6: il 4° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992 fissa tale misura al **3% degli utili netti annuali**). La quota di utili che resta dopo queste destinazioni e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci come dividendo deve essere assegnata a **fini di beneficenza o di mutualità** (per esempio, in quest’ultimo caso, per migliorare le condizioni dei crediti erogati ai soci) (art. 37).

**La Banca d’Italia** **può autorizzare**, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità delle imprese bancarie coinvolte (cioè per sottrarle al rischio di una crisi attuale o potenziale) ed una volta accertato che ciò non contrasti con la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, **fusioni** tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni (art. 36, 1° comma). Il DL 18/2016 ha soppresso la possibilità che, in questi casi, dalla fusione di queste banche possa risultare una banca popolare.

Le deliberazioni assembleari per la fusione di una BCC con altre banche sono assunte con le maggioranze, di solito qualificate, previste dagli statuti per le modifiche delle loro clausole. Nel caso in cui, per tali modifiche, lo statuto preveda delle maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Nel caso di fusione di una BCC, inoltre, è fatto salvo il **diritto di recesso dei soci** (su cui vedi i Paragrafi 3 e 4) (2° comma).

In caso di recesso o di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la BCC, entro il termine stabilito dalle disposizioni di attuazione del Ministero dell’Economia previste dal 7° comma dell’art. 37-*bis* TUB e previa autorizzazione della Banca d’Italia che riguarda la sana e prudente gestione della BCC, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni ed, in mancanza, deve deliberare la propria liquidazione (art. 36, comma 1°-*bis*).

Nei casi di fusione, di scissione o di trasformazione di banche di credito cooperativo da cui risulti una società per azioni nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco da una BCC ad una Spa restano fermi gli effetti di **devoluzione del patrimonio effettivo**, dedotti il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, **della BCC** ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’art. 17 della Legge n° 388 del 2000. Ciò vale anche se questa norma è stata implicitamente abrogata e sostituita dagli artt. 2545 – *octies* e *undecies* c.c. i cui effetti sono identici a quelli della disposizione abrogata, come abbiamo visto nel Paragrafo 2) (art. 150-*bis*, 5° comma, TUB modificato dalla lettera *b* del comma 6° dell’art. 1° del DL 18/2016).

La principale novità della riforma delle banche di credito cooperativo contenuta nel DL 18/2016 sta nel tentativo di ridurre la frammentazione di questo settore del sistema bancario italiano attraverso la **nuova forma di aggregazione obbligatoria delle BCC rappresentata dal “gruppo bancario cooperativo”** disciplinato dagli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB introdotti dal comma 5° dell’art. 1° del Decreto-Legge citato.

**Il gruppo bancario cooperativo è composto da:**

1. **una società capogruppo avente forma di società per azioni** **e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari almeno al 60%** (quindi, per oltre il 50%, il che comporta il controllo sulla società capogruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c., a meno che queste azioni non abbiano diritto di voto o lo abbiano in forma limitata) **dalle BCC aderenti al gruppo (che continuano ad esercitare l’attività bancaria** sia pure assieme alla capogruppo)**. La società capogruppo esercita attività di direzione e di coordinamento sulle società appartenenti al gruppo** (non solo le BCC, come vedremo tra poco) **sulla base di un contratto di coesione**. Questo contratto deve assicurare **l’esistenza di una situazione di controllo** **della capogruppo sulle società appartenenti al gruppo** (in base all’art. 23 TUB, all’art. 2359 c.c. ed ai principi contabili internazionali adottati dall’UE). Il requisito **minimo di patrimonio netto** (capitale sociale + riserve + utili) della società capogruppo è di **un miliardo di Euro**. Lo statuto della società capogruppo indica il **numero massimo di azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio** di essa, direttamente o indirettamente (vale dire tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), ai sensi del 1° comma dell’art. 22 TUB.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell’Economia e sentita la Banca d’Italia, al fine di assicurare la stabilità del gruppo bancario cooperativo, può stabilire una **percentuale minima di partecipazione di queste ultime al capitale sociale della società capogruppo diversa dal 60%** di cui al capoverso precedente. Questa previsione rischia di diventare **il varco attraverso il quale una banca che non sia una cooperativa può prendere il controllo di un gruppo bancario cooperativo** (ovviamente acquisendo la maggioranza del capitale della capogruppo) se la soglia di partecipazioni delle BCC dovesse essere fissata da tale decreto sotto il 50% (e questo anche facendo salvo il principio che il capitale posseduto delle BCC deve assicurare ad esse il controllo della capogruppo), specie se il gruppo versasse in uno stato di crisi.

Inoltre, il Ministro dell’Economia può, con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, stabilire un **numero minimo di BCC** che possono aderire al gruppo al fine di garantire l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo.

Il DL 18/2016 non dice nulla poi sul fatto che la Spa capogruppo abbia o meno l’obbligo di operare prevalentemente a favore dei soci delle BCC controllate. Riteniamo che, allo stato attuale, quest’obbligo, previsto dall’art. 35 TUB, non ci sia, non essendo la capogruppo una società cooperativa come le BCC da essa controllate, per le quali l’obbligo rimane;

1. **le BCC che aderiscono al contratto** e che hanno adottato le connesse **clausole statutarie**. Se una BCC ha delle società controllate, la direzione, il coordinamento e il controllo esercitato sulla società controllante (BCC) dalla società capogruppo si estende alle controllate. Le BCC già esistenti sono anch’esse autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, per cui solo per le BCC di nuova costituzione l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo sarà condizione per poter chiedere alla Banca d’Italia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del comma 1°-*bis* dell’art. 33 TUB;
2. **le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo**, come definite nell’art. 59 TUB;
3. eventuali **sottogruppi territoriali** **facenti capo ad un’altra banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della società capogruppo** di cui alla precedente lettera *a*) **e composti dalle società di cui alle lettere *b*) e c).** Anche in questo caso deve esserci una **situazione di controllo** della società capogruppo dell’intero gruppo bancario cooperativo su tutte le società facenti parte di un sottogruppo territoriale (art. 37-*bis*, 1°, 2° e 7° comma, TUB).[[123]](#footnote-123)

Lo statuto della società capogruppo deve prevedere che **i componenti del suo consiglio di amministrazione espressione delle BCC aderenti al gruppo siano pari alla metà più due dei consiglieri** che lo compongono (quindi, ad almeno tre su un numero minimo di quattro consiglieri) (comma 2°*-bis* introdotto dall’art. 11 del Decreto –Legge n° 91 del 2018, convertito in Legge n° 108 del 2018, Decreto “Milleproroghe” per il 2018).

Il **contratto di coesione** che disciplina la direzione e il coordinamento di cui sopra **indica**, oltre alle BCC che aderiscono al gruppo, **la banca capogruppo ed i suoi poteri** che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC aderenti al gruppo, includono (art. 37-*bis*, comma 3°):

1. **l’individuazione degli indirizzi strategici ed operativi del gruppo**, tenendo conto di quanto previsto nel comma 3°-*bis* che esaminiamo nel prossimo capoverso, nonché **gli altri poteri necessari per esercitare le attività di direzione e di coordinamento ed i controlli** ed i poteri di influenza necessari per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria;
2. i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può **nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti,** fino a concorrenza della maggioranza**, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo** (quindi, in primo luogo, delle BCC) e le modalità di esercizio di tali poteri.

Questo sul presupposto che, normalmente, **le singole BCC possano nominare i propri organi sociali**. Da ciò deriva che, con i gruppi bancari cooperativi, **il numero delle cariche sociali** non diminuirà, come afferma qualche interprete, ma semmai **aumenterà** perché a quelle delle BCC si aggiungeranno quelle della società capogruppo, delle società a capo dei sottogruppi territoriali e delle società controllate dalla capogruppo diverse dalle BCC create *ex novo* (vedi l’elenco precedente);

1. **l’esclusione di una BCC dal gruppo** in caso di gravi **violazioni** degli obblighi derivanti dal contratto di coesione e le altre misure sanzionatorie irrogabili in questi casi (e le modalità di irrogazione delle sanzioni).

La società capogruppo disciplina con un proprio atto il **processo di consultazione delle BCC** aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tenere conto delle specificità dei territori interessati, **la consultazione deve avvenire attraverso assemblee territoriali delle BCC i cui pareri sono vincolanti per la capogruppo**. Anche se la norma non lo specifica, riteniamo che tali assemblee riguardino logicamente gli **amministratori** delle BCC aderenti al gruppo e non i soci delle stesse, ma l’atto che definisce tale processo di consultazione può prevedere forme di consultazione dei soci (che la legge non esclude espressamente) (comma 3°-*bis*).

**Le BCC aderenti al gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori:**

1. **definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi**, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e delle metodologie da quest’ultima definite;
2. comunicano tali piani alla capogruppo che ne **verifica la coerenza** con i citati indirizzi;
3. **nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento delle capogruppo**, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di queste persone di cui al decreto del Ministero dell’Economia adottato ai sensi dell’art. 26 TUB. Come si nota facilmente, **la società capogruppo ha**, in tal modo, **un forte potere di controllo sulla nomina degli amministratori e dei sindaci delle BCC** aderenti al gruppo;
4. ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto dal contratto di coesione deve essere sottoposto all’approvazione preventiva della Banca d’Italia (comma 3°-*ter*).

Inoltre il contratto di coesione prevede **i criteri di compensazione e l’equilibrio della distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune** fra le società facenti parte del gruppo**, i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell’adesione e di recesso o di esclusione dal contratto** (tutti atti che, comunque, devono essere autorizzati dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca) secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le BCC, **la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla società capogruppo e dalle altre BCC aderenti** nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche (commi 4° e 5° dell’art. 37-*bis* TUB).

**Le modalità di amministrazione e controllo della società capogruppo** da parte delle BCC socie non possono che essere stabilite dall’atto costitutivo e dallo **statuto** della prima, per cui possiamo affermare che nel gruppo bancario cooperativo si verifica una situazione “circolare” in cui **la capogruppo controllante è governata dalle BCC socie controllate** che devono detenere più del 50% del capitale della prima, come abbiamo visto in precedenza.

Alle partecipazioni di capitale della società capogruppo nelle BCC e nelle banche a cui fanno capo i sottogruppi territoriali di BCC non si applicano gli artt. 2359-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* c.c. sull’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o l’annullamento di azioni della società controllante o di quella controllata. Invece, al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo II del Titolo III TUB (artt. 59 – 69) relativi alla vigilanza su base consolidata dei gruppi bancari (commi 6° ed 8° dell’art. 37-*bis*).

Le **norme di attuazione** della riforma delle BCC introdotta dal DL 18/2016 sono dettate dalla Banca d’Italia riguardo ai requisiti organizzativi ed operativi minimi della società capogruppo, al contenuto minimo del contratto di coesione ed ai requisiti specifici dei gruppi bancari cooperativi, ai sensi del comma 7°-*bis* dell’art. 37-*bis*.

L’art. 37-*ter* TUB disciplina la **costituzione del gruppo bancario cooperativo** stabilendo che la banca, cioè la società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, che intenda assumere il ruolo della capogruppo deve trasmettere alla Banca d’Italia lo schema di contratto di coesione e l’elenco delle BCC e delle altre società che vogliono aderire al gruppo. La Banca d’Italia accerta il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 37-*bis* TUB che abbiamo esaminato in precedenza, l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneità del contratto di coesione a consentire la sana e prudente gestione di esso. Se l’accertamento è positivo le BCC stipulano con la società capogruppo il contratto di coesione e provvedono alle **necessarie modifiche statutarie** che sono deliberate, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché nell’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ed, in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero di soci intervenuto in assemblea (art. 31, 1° comma, TUB). Il contratto di coesione stipulato è trasmesso alla Banca d’Italia che provvede all’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari. Successivamente il gruppo e, riteniamo, la società capogruppo si debbono iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi del 2° comma dell’art. 2497-*bis* c.c.

Ai sensi poi dell’art. 150-*ter* TUB introdotto dal comma 3°-*bis* dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014 e modificato dal comma 7° dell’art. 1° del DL 18/2016, **la Banca d’Italia** **può autorizzare** **le banche di credito cooperativo** che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria **ad emettere**, previa modifica dello statuto, **le azioni di finanziamento di cui all’art. 2526 c.c.** (in realtà strumenti finanziari o titoli di debito che sono assimilabili alle obbligazioni piuttosto che alle azioni, ma che possono dare ai sottoscrittori di essi diritti amministrativi. In questo specifico caso, però e come vedremo, questo strumento finanziario assomiglia di più alle azioni) (1° comma).

A differenza di ciò che è previsto per le banche popolari, **questi strumenti finanziari delle BCC possono essere sottoscritti soltanto dai fondi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo** (come, per esempio, dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo previsto dall’art. 96 TUB o dal Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’art. 113 del Regolamento UE n° 575 del 2013) **e dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione** (artt. 11 e 12 della Legge 59/1992), in deroga ai limiti di cui ai commi 2° e 4° dell’art. 34 TUB, vale a dire che il sottoscrittore può non risiedere od operare nel territorio di competenza della BCC e può possedere queste azioni per un valore nominale di esse superiore a 100.000 Euro (2° comma).

I diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto della BCC, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2526 c.c., 2° comma, terzo periodo (vale a dire che a tali soci, cioè ai possessori di questi strumenti finanziari, può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale della BCC), e ad essi spetta in ogni caso il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. I sottoscrittori di queste azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. Su tale richiesta è competente a decidere il consiglio di amministrazione della BCC, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica della stessa BCC. L’efficacia di questa delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia (3° e 4° comma).

**Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte**, sempre in deroga ai limiti di cui ai commi 2° e 4° dell’art. 34 TUB di cui sopra, **anche dalla società capogruppo a cui appartiene la BCC che le emette. In tal caso l’emissione è consentita anche a BCC sane**, cioè che non si trovano in una situazione di inadeguatezza patrimoniale oppure sono sottoposte ad amministrazione straordinaria e l’autorizzazione all’emissione di questi strumenti finanziari da parte della Banca d’Italia ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica, della BCC emittente e del gruppo bancario cooperativo a cui aderisce. **Tali azioni non possono essere cedute dai possessori** (i fondi di garanzia o i fondi mutualistici di cui sopra) con effetto verso la BCC emittente se la cessione non è autorizzata dagli amministratori di essa. Non si applicano gli artt. 2542, 2° e 3° comma, secondo periodo, (i possessori di queste azioni possono eleggere la maggioranza degli amministratori della BCC), 2543, 3° comma (i possessori di queste azioni possono eleggere oltre un terzo dei membri dell’organo di controllo della BCC), 2544, 2° comma, primo periodo, e 3° comma, c.c. (questi azionisti possono eleggere più di un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza e di quello di gestione della BCC, se presenti, o degli amministratori, anche con deleghe operative e facenti parte del comitato esecutivo, sempre della BCC, se questo è il sistema amministrativo da essa scelto) (commi 4°-*bis* e 4°-*ter* dell’art. 150-*ter* TUB). Ci sembra di poter dire che con queste azioni (o strumenti finanziari) una società capogruppo può, nel tempo, mutare la sua condizione di “controllante – controllata” dalle BCC facenti parte del suo gruppo bancario cooperativo che posseggono la maggioranza od, almeno, la quota di controllo del suo capitale sociale per diventare la controllante “pura” di queste BCC.[[124]](#footnote-124)

Ai sensi poi del 1° comma dell’art. 150-*bis* TUB, **alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative**: 2349, 2° comma (strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi dalla società a favore dei suoi dipendenti), 2513 (criteri per la definizione della mutualità prevalente), 2514, 2° comma (maggioranze assembleari per introdurre negli statuti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente), 2519, 2° comma (applicabilità alle cooperative delle norme sulla società a responsabilità limitata), 2522 (numero dei soci), 2527, 2° e 3° comma (requisiti dei soci), 2528, 3° e 4° comma (procedura di ammissione dei nuovi soci), 2530 2°, 3°, 4° e 5° comma (trasferibilità delle azioni non condizionata all’autorizzazione degli amministratori e relativa procedura), 2538, 2° comma, secondo periodo, 3° e 4° comma (assemblea dei soci), 2540, 2° comma (assemblee separate obbligatorie per le cooperative con un alto numero di soci), 2541 (assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari, cioè delle obbligazioni emesse dalla cooperativa), 2542, 4° comma (consiglio di amministrazione), 2543, 1° e 2° comma (organo di controllo), 2545*-bis* (diritti dei soci), 2545*-* *quater* (riserve legali, statutarie e volontarie), 2545*-quinquies* (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori), 2545*-octies* (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), 2545-*decies* (trasformazione della cooperativa), 2545-*undecies* 3° comma (divieto di procedere alla trasformazione della cooperativa che non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente), 2545*-terdecies* (insolvenza della cooperativa), 2545-*quinquiesdecies* (controllo giudiziario), 2545-*sexiesdecies* (gestione commissariale), 2545-*septiesdecies* (scioglimento per atto dell’autorità) e 2545-*octiesdecies* (sostituzione dei liquidatori) c.c.

Facciamo notare che, in forza del 4° comma dell’art. 150-*bis* TUB, **alle banche di credito cooperativo si applica sempre l’art. 2514, 1° comma**, c.c. per cui gli statuti di queste ultime devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per essere una cooperativa a mutualità prevalente (su cui vedi il Paragrafo 2).

Inoltre, dobbiamo segnalare che, ai sensi del 4° comma dell’art. 150 TUB che ha modificato il 3° comma dell’art. 21 della Legge n° 59 del 1992, **alle banche di credito cooperativo si applicano** **gli artt.** 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 7 (rivalutazione delle quote o delle azioni), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni), 11 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), 12 (costituzione di questi fondi mutualistici), 14, 4° comma (numero minimo dei soci per i consorzi di società cooperative), 18, 3° e 4° comma, e 21, commi 1° e 2° (recepimento delle norme della Legge 59/1992 negli statuti delle società cooperative), **della Legge 59/1992** sempre sulle società cooperative. [[125]](#footnote-125) [[126]](#footnote-126)

Infine, il comma 1° dell’art. 20 del Decreto-Legge n° 119 del 2018 (collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2019), convertito in Legge n° 136 del 2018, ha stabilito che **i soggetti passivi dell’IVA**- Imposta sul valore aggiunto - **che fanno parte di un gruppo bancario cooperativo** disciplinato dall’art. 37-*bis* del TUB **formano un unico soggetto passivo dell’IVA, vale adire un “gruppo IVA”** ai sensi dell’art. 70-*bis* del DPR 633/1972[[127]](#footnote-127). Il rappresentante del gruppo di fronte al fisco, cioè, in primo luogo, all’Agenzia delle Entrate, è la società capogruppo.[[128]](#footnote-128)

Gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del Decreto Legislativo n° 58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF) sui servizi, sui contratti e sulla consulenza in materia di investimenti finanziari non si applicano all’offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto il collocamento o la vendita di azioni emesse da BCC e da banche che siano “operatori bancari di finanza etica e sostenibile”[[129]](#footnote-129) di cui agli artt. 33 e 111-*bis* TUB (Dlgs 385/1993), quando la sottoscrizione o l’acquisto sia di valore nominale fino a 1.000 Euro, ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non superi il valore nominale di 2.500 Euro. Al fine del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuate dal socio nei ventiquattro mesi precedenti (2° comma dell’art. 20 del DL 119/2018).

Appendice III: le società di mutuo soccorso: la Legge n. 3818 del 1886, la sua riforma del 2012 e la riforma del terzo settore del 2017. Le mutue assicuratrici

Le **società di mutuo soccorso** (in origine “società operaie di mutuo soccorso”) rappresentano una delle tipologie organizzative più antiche e più importanti della storia del terzo settore o del non profit che dir si voglia e del movimento cooperativo del nostro paese. La Legge che le disciplina, ancora in vigore tranne alcune norme che in via interpretativa devono ritenersi implicitamente abrogate da norme successive, è la n° 3818 del 1886 e risale ad oltre 130 anni fa.

L’art. 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012 (contenente misure per la crescita del paese), convertito in Legge n° 221 del 2012, ha parzialmente riformato la Legge 3818/1886, modernizzando la disciplina in essa contenuta, anche se probabilmente meno di quanto sarebbe stato necessario, col chiaro scopo di rilanciare questo istituto e di rafforzare il canale di finanziamento che esso può rappresentare per le prestazioni sanitarie e di assistenza sociale, specie in un periodo in cui la sanità pubblica subisce razionalizzazioni e ridimensionamenti.

Il 1° comma dell’art. 23 del DL 179/2012 ha previsto che le società di mutuo soccorso siano **iscritte** nella sezione imprese sociali del Registro delle Imprese ed, automaticamente a seguito di questa prima iscrizione, **in una apposita sezione dell’Albo delle società cooperative** (trattato nel Paragrafo 2) secondo criteri e modalità stabiliti da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Le società di mutuo soccorso, dal 2012, avevano, pertanto, sempre la qualifica di **impresa sociale**, per cui, per quanto non previsto dalla loro specifica disciplina, si applicava ad esse il Decreto Legislativo n° 155 del 2006 sulle imprese sociali oggi abrogato.

La situazione è cambiata con la riforma del terzo settore (Legge – delega n° 106 del 2016 e relativi decreti legislativi) per cui, **attualmente, le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscriversi nella sezione imprese sociali del Registro delle Imprese** **solo se**, come prevede il 2° comma dell’art. 44 del Codice del terzo settore (il Decreto Legislativo n° 117 del 2017), **ricevono un versamento di contributi associativi annui superiore a 50.000 Euro e gestiscono fondi sanitari integrativi**. In questo caso, come le altre imprese sociali, anche le società di mutuo soccorso sono iscritte automaticamente, cioè d’ufficio, nel Registro unico nazionale del terzo settore ed acquisiscono la qualifica di ETS – Ente del terzo settore. L’unica differenza è che le società di mutuo soccorso sono iscritte nella sezione *f*) del Registro, mentre tutte le altre imprese sociali, comprese le cooperative sociali, sono iscritte nella sezione *d*) del Registro unico nazionale del terzo settore, come prevede il 1° comma dell’art. 46 del Dlgs 117/2017. **Se, invece, le società di mutuo soccorso non ricevono un versamento di contributi associativi annui superiore a 50.000 Euro e non gestiscono fondi sanitari integrativi** (riteniamo che basti non rispettare anche uno solo di questi due requisiti), esse **possono iscriversi nel Registro delle Imprese** (ovviamente nella sezione di questo dedicata alle imprese sociali) **e poi**, sempre in maniera automatica, **nel Registro unico nazionale del terzo settore per acquisire la qualifica di ETS oppure possono iscriversi solamente e direttamente al RUNTS e in tal modo acquisire** non solo la qualifica di ETS ma **anche la personalità giuridica**. Per tutte le società di mutuo soccorso resta poi l’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che è anch’essa automatica, sia se la società si iscrive al Registro delle imprese, ma anche, dato il tenore del secondo periodo del 1° comma dell’art. 23 del DL 179/2012, se essa si iscrive solamente al RUNTS.[[130]](#footnote-130)

Pertanto, alle società di mutuo soccorso che devono acquisire tale qualifica si applica, se non è in contrasto con la loro disciplina specifica, la disciplina dell’impresa sociale prevista nel Decreto Legislativo n° 112 del 2017 (per esempio, per quanto riguarda l’obbligo di redazione del bilancio sociale e per quello di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società) e, per alcune norme, nel Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) e nel Decreto Legislativo n° 111 del 2017 sul cinque per mille dell’IRPEF a cui possono accedere tutte le imprese sociali e tutti gli altri enti del terzo settore quindi anche le società di mutuo soccorso che devono avere per forza l’una o l’altra qualifica.[[131]](#footnote-131)

Le società di mutuo soccorso rappresentano una **tipologia speciale di società cooperativa** (dato che si deve iscrivere in un’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative e che questa iscrizione ha valore costitutivo, cioè che senza di essa la società di mutuo soccorso non esiste come tale), **con la caratteristica particolare di essere a “mutualità pura”, vale a dire di operare solo con i soci** e non anche con i terzi (come fanno tutte le altre società cooperative che non hanno questa caratteristica), come vedremo tra poco. Per questo motivo esse la tipologia di società cooperativa ad esse più vicina è quella delle **mutua assicuratrice**, disciplinata dagli artt. 2546 – 2548 del Codice Civile (che si applicano per analogia, in quanto compatibili, alle società di mutuo soccorso), anch’essa a mutualità pura (dato che solo i soci si possono assicurare con essa) ed, in secondo luogo, la **società cooperativa a mutualità prevalente** che, però, ha l’obbligo di operare solo prevalentemente, e non esclusivamente, con i soci. Ciò comporta che, per quanto non previsto dalla disciplina specifica di esse, cioè dalla Legge 3818/1886, a queste società si applicano, per quanto compatibili, le **norme sulla società cooperativa a mutualità prevalente** (in particolare non si applicano i requisiti per essa previsti dall’art. 2514 c.c.) e, per quanto non previsto neanche da queste ultime, le norme sulla società per azioni o sulla società a responsabilità limitata, come previsto per le cooperative (vedi l’Introduzione al presente e-book).

Inoltre, riteniamo che le società di mutuo soccorso possano acquisire la qualifica di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale in quanto esse sono enti di carattere privato che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997 e rispettando i requisiti in esso elencati. Questa possibilità varrà fino al 2021, dato che dal 2022 in poi la qualifica di ONLUS sarà abrogata e sostituita da quella di ETS – Ente del terzo settore.

Il 2° comma dell’art. 23 del DL 179/2012 la riformato l’art. 1° della Legge 3818/1886 che stabilisce che **le società di mutuo soccorso sono persone giuridiche**, che esse acquisiscono la personalità giuridica come le cooperative col deposito dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese (questo perché l’art. 4 della Legge 3818/1886 che prevede la registrazione presso la cancelleria del Tribunale deve ritenersi implicitamente abrogato dai successivi artt. 2331 e 2523 c.c. riformati nel 2003, trattati nel Paragrafo 2 di questo e-book) o iscrivendosi al Registro unico nazionale del terzo settore con la procedura con cui si ottiene la personalità giuridica e, di conseguenza, la **responsabilità patrimoniale dei loro soci è limitata** a quanto conferito in esse.

Le **società di mutuo soccorso non registrate** (o non personificate), cioè quelle senza personalità giuridica, sono dette **“irregolari”**. Esse sono **associazioni non riconosciute** con le stesse finalità delle società di mutuo soccorso riconosciute previste dalla legge oppure con finalità simili o parzialmente coincidenti. Ad esse si applica la disciplina prevista per queste associazioni dagli artt. 36 – 38 c.c.

Sempre l’art. 1° della Legge 3818/1886 prevede che le società di mutuo soccorso **non hanno finalità di lucro e perseguono finalità** **di interesse generale**, evidentemente **mutualistiche** (verso i soci) **e solidaristiche** (verso alcune categorie di persone non socie previste dalle legge, precisamente i familiari conviventi dei soci), sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118, 4° comma, della Costituzione), “**attraverso l’esclusivo svolgimento verso i soci ed i loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività**:

1. **erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari** nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
2. **erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie** sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
3. **erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici** **ai familiari dei soci deceduti**;
4. **erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci** che si trovino in condizione di **gravissimo disagio economico** a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.”

Le attività previste dalle lettere *a*) e *b*) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la **gestione dei fondi sanitari integrativi** di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n° 502 del 1992, e successive modificazioni. Operando soltanto con i soci, la società di mutuo soccorso è definibile, come abbiamo detto prima, come una tipologia speciale di società “a mutualità pura”.[[132]](#footnote-132)

L’art. 2 della Legge 3818/1886, anch’esso modificato dal 3° comma dell’art. 23 del DL 179/2012, prevede, inoltre che le società di mutuo soccorso “possono promuovere **attività di carattere educativo o culturale** dirette a realizzare finalità di **prevenzione sanitaria** e di diffusione dei valori mutualistici”. Queste società non possono svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 1 e 2 della Legge 3818/1886 e **non possono** in nessun caso **svolgere attività di impresa** (1° comma). L’esercizio di attività commerciali è, pertanto, sempre vietato alle società di mutuo soccorso pena, come vedremo, la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso, la cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo delle società cooperative. In particolare, segnaliamo che ad esse è preclusa anche l’attività di previdenza complementare: esse non sono fondi pensione, né sono imprese assicurative, per cui non possono stipulare coi soci contratti di assicurazione sanitaria o di assicurazione sulla vita.

**Le attività** di cui all’art. 1° della Legge 3818/1886, eccezion fatta per quelle svolte per mezzo dei fondi sanitari integrativi da esse istituiti e/o gestiti, “**devono essere svolte** dalle società di mutuo soccorso **nei limiti delle proprie attività finanziarie e patrimoniali**” (2° comma). Da ciò e dal divieto di esercitare attività di impresa si deduce che **queste società sono alimentate esclusivamente dai conferimenti e dai contributi dei soci** (che rappresentano, ovviamente, capitale sociale e non ricavi, quindi fatturato) e dagli eventuali frutti di questi, che dai conferimenti e dai contributi dei soci si può quindi dedurre una percentuale (come i c.d. “caricamenti” sui premi assicurativi) che serve a coprire i costi di funzionamento della società, che la società di mutuo soccorso **non può distribuire dividendi o ristorni** ai soci stessi, non ha gli obblighi sulla destinazione dell’utile previsti per le cooperative (esposti nel Paragrafo 6), non può fare ricorso all’indebitamento bancario per finanziare le proprie attività (ma su questo vi sono dei dubbi) né può emettere obbligazioni o, più esattamente, gli “*strumenti finanziari*” previsti per le cooperative dall’art. 2526 c.c. ed i soci che recedono o sono esclusi dalla società non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. È chiaro che le attività educative e culturali sono marginali per queste società e che i fondi sanitari integrativi sono patrimoni separati, vincolati ad uno scopo ed alimentati dai contributi degli aderenti ed, eventualmente, di altri soggetti donatori che non dovrebbero, almeno tendenzialmente, finanziare prestazioni al di là delle risorse di cui dispongono (anche se non vi è una norma in tal senso).

Anzi, siccome tutto il patrimonio della società di mutuo soccorso deve essere rivolto allo svolgimento delle attività di cui all’art. 1° citato, parte della dottrina ritiene che queste società non possano produrre utili e non siano, pertanto, soggette all’IRES – Imposta sui redditi delle società. Problema su cui la legge o, almeno, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe fare chiarezza. Noi riteniamo che l’utile (soggetto ad IRES) di queste società possa essere dato soltanto dalla differenza fra la percentuale dei contributi dei soci trattenuta dalla società per coprire i propri costi di gestione e questi ultimi. Ciò in quanto né i conferimenti, né i contributi dei soci sono qualificabili come ricavi.

Ricordiamo che l’originaria formulazione del 2° comma dell’art. 2 della Legge 3818/1886, sostanzialmente equivalente a quella attuale, era più chiara in quanto affermava che “eccettuate le spese di amministrazione, il denaro sociale (da intendersi non solo come le risorse finanziarie ma come l’intero patrimonio della società) non può essere erogato (cioè utilizzato) a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente” (cioè l’art. 1°). Il che, riteniamo, conferma la nostra interpretazione di cui al capoverso precedente.

Infine, la nostra tesi è confermata in modo decisivo dalla lettera *a*) del 1° comma dell’art. 6 del DPR n° 601 del 1973 sulla disciplina delle agevolazioni tributarie che prevede che **l’IRES sia ridotta alla metà per le società di mutuo soccorso che hanno personalità giuridica**. Sono escluse, pertanto, le società di questo tipo non registrate (o non personificate).

Il 1° comma dell’art. 8 sempre della Legge 3818/1886 prevede poi che **i lasciti o le donazioni** che una società di mutuo soccorso riceve **per un fine determinato** ed avente carattere **perpetuo** (per esempio, assistere una determinata categoria di indigenti) devono essere tenuti **separati dal resto del patrimonio** sociale e le rendite che essi producono dovranno essere erogati in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Inoltre. Come le società di mutua assicurazione, anche quelle di mutuo soccorso possono istituire fondi speciali all’interno del loro patrimonio finalizzati al pagamento di una categoria specifica delle loro prestazioni (sussidi, contributi, erogazione di servizi sanitari e di assistenza sociale e sanitaria).

Infine, l’art. 7 della Legge 3818/1886 stabilisce che se la società di mutuo soccorso viola l’art. 2, i cui contenuti abbiamo prima esposto, il Tribunale civile su istanza del Pubblico Ministero o anche di uno solo dei soci, la invita a conformarsi ad esso entro un termine massimo di quindici giorni. Se ciò non avviene, il Tribunale ordina la radiazione della società dal Registro delle imprese cui consegue lo scioglimento della società e la devoluzione del suo patrimonio ai Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione che esaminiamo nel prossimo capoverso.

L’art. 3 della Legge 3818/1886 stabilisce che la **costituzione** della società di mutuo soccorso avvenga **per atto notarile**, cioè per atto pubblico. Lo **statuto** o l’atto costitutivo (se unico atto, per analogia con le società cooperative, ai sensi del 4° comma dell’art. 2521 c.c.) deve determinare espressamente:

* la sede della società e la sua durata, che, per analogia con le società cooperative e di capitali, riteniamo possa essere anche a tempo indeterminato;
* gli scopi e quindi l’attività per cui è costituita (l’oggetto sociale);
* i requisiti, le modalità di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci;
* **i diritti e i doveri dei soci**, in particolare **i conferimenti iniziali** **e i contributi periodici** al cui versamento essi sono tenuti e, riteniamo, **l’importo massimo di questi ultimi** (per analogia col 2° comma dell’art. 2546 c.c. sulle mutue assicuratrici), nonché **le tipologie di prestazioni che essi possono ricevere** da parte della società. Secondo una parte della dottrina i conferimenti iniziali possono anche non essere previsti ma noi non siamo d’accordo per analogia con la disciplina delle società cooperative e per la necessità o utilità di avere un capitale sociale con cui iniziare ad operare. Inoltre, riteniamo che lo statuto possa stabilire che il limite massimo dei contributi dei soci sia rivalutato ogni anno secondo un certo parametro (per esempio, l’inflazione o, per esempio, il 3% annuo), senza bisogno di modificare l’atto costitutivo;
* le norme per l’**impiego del patrimonio sociale** che deve finanziare le prestazioni a favore dei soci e le garanzie per la sua corretta gestione (la norma utilizza il termine “conservazione”, ma è chiaro che ciò non può implicare il divieto di effettuare erogazioni di denaro o di servizi ai soci che vadano oltre l’importo dei rendimenti annuali del patrimonio della società);
* le norme per il funzionamento dell’assemblea, degli organi amministrativi e del collegio sindacale (a cui si applicano le norme previste per le società cooperative e, per quanto da queste non previsto, quelle sulle società per azioni o a responsabilità limitata) e la nomina dei primi amministratori e dei sindaci ai sensi dell’art. 2521 c.c.;
* la rappresentanza sostanziale e quella processuale della società;
* le norme sullo **scioglimento** della società e sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto. Sulle conseguenze dello scioglimento della società segnaliamo che il 5° comma dell’art. 23 del DL 179/2012 ha introdotto il 3° comma dell’art. 8 della Legge 3818/1886 che prevede che in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso **il patrimonio** di essa **va devoluto** ad altre società di mutuo soccorso od ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n° 59 del 1992. Questa norma serve chiaramente ad evitare che le risorse dell’area mutualistica dell’economia nazionale passino nell’area a scopo di lucro della stessa.

Segnaliamo che l’art. 19 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 **esenta** le società di mutuo soccorso e i loro consorzi **dall’imposta di bollo** sull’atto costitutivo (e dello statuto che è parte integrante di esso), sugli atti modificativi dell’atto costitutivo (o dello statuto), sugli atti di ammissione e quelli di recesso dei soci.

Il comma 4° dell’art. 23 del DL 179/2012 ha aggiunto un 3° comma all’art. 3 della Legge 3818/1886 che prevede che possono diventare **soci** ordinari delle società di mutuo soccorso non solo le **persone fisiche** (come la dottrina aveva sempre ritenuto prima della riforma), **ma anche altre società di mutuo soccorso**, purché le persone fisiche soci di queste possano essere beneficiari della prestazioni erogate dalla società, nonché i **fondi sanitari integrativi** da chiunque costituiti in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa inoltre la categoria dei **soci sostenitori**, comunque denominati, che possono essere anche **persone giuridiche** (quindi: associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali o cooperative, enti pubblici). Questi possono designare fino ad un terzo degli amministratori della società di mutuo soccorso, da scegliersi però tra i soci ordinari. Riteniamo che questi soci sostenitori siano una **figura diversa dai soci sovventori** previsti dall’art. 4 della Legge n° 59 del 1992 per le società cooperative (su cui rimandiamo alla Nota n° 33) perché questi ultimi sono dei soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l’attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione. Ma, nel caso dei soci sostenitori di società di mutuo soccorso la remunerazione del capitale conferito non vi può essere perché, come abbiamo detto prima, la società non può distribuire utili. Per questo motivo, i conferimenti di questi soci possono avere solo una finalità altruistica o solidaristica, oppure parzialmente mutualistica (se, per esempio, sono dei soci che pagano contributi più alti per avere le stesse prestazioni dei soci normali), ma non lucrativa (con la remunerazione del capitale).

L’art. 5 della Legge 3818/1886 prevede che gli **amministratori** di una società di mutuo soccorso devono essere scelti fra i **soci ordinari** di essa. Il resto dell’articolo è da ritenersi implicitamente abrogato dalle norme successive per cui all’amministrazione di queste società si applicano le norme previste per le società cooperative e, per quanto da queste non previsto, dalle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata (queste ultime obbligatoriamente se la società ha meno di otto soci oppure, facoltativamente, se la società ha da nove a venti soci oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di Euro, come previsto dall’art. 2519, 2° comma, c.c. in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c. e come spiegato alla fine del Paragrafo 1° di questo e-book).

L’art. 6 stabilisce che quando vi sia fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci della società di mutuo soccorso i fatti possono essere denunciati al Tribunale civile da parte di tanti soci che rappresentino un ventesimo del numero complessivo dei soci della società. Riteniamo che, per analogia con le società cooperative, anche in questo caso lo statuto possa abbassare tale soglia (ai sensi dell’art. 2409, 1° comma, c.c.) e che il ricorso vada notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorità governativa che vigila sulle società cooperative, il Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico).

Mentre il controllo esterno giudiziario sulle società di mutuo soccorso non è stato modificato, l’art. 23 del DL 179/2012 (6° e 7° comma) ha introdotto i commi 2° - *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* dell’art. 18 del Decreto Legislativo n° 220 del 2002 creando in tal modo una **disciplina speciale sulla vigilanza** su queste società (cioè sul controllo esterno non giudiziario di esse). Questa attività di vigilanza è esercitata del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative, ma, in questo caso, solo per le società di mutuo soccorso aderenti a queste ultime o per quelle aderenti a loro Associazioni nazionali di rappresentanza che hanno stipulato una apposita convenzione con le prime. Le attività di vigilanza si distinguono in attività di revisione e di ispezione straordinaria: quest’ultima, come abbiamo detto nel Paragrafo 8, è di esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che ne disciplina con propri decreti i modelli di verbale.

La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la **conformità dell’oggetto sociale**, cioè della o delle attività da esse esercitate, alle norme contenute negli attuali **artt. 1 e 2** della Legge 3818/1886 esposti in precedenza nonché **il loro rispetto nella pratica**. In caso di accertata violazione delle citate disposizioni, il Ministero dispone la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione di essa dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle società cooperative. Di conseguenza, **il patrimonio** della società **dovrà essere devoluto** ad altre società di mutuo soccorso od ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n° 59 del 1992, come dispone il 3° comma dell’art. 8 della Legge 3818/1886, introdotto dal 5° comma dell’art. 23 del DL 179/2012. L’art. 43 del Dlgs 117/2017 (il “Codice del terzo settore”) ha però previsto che le società di mutuo soccorso già esistenti alla sua data di entrata in vigore (il 3 Agosto 2017) che nei successivi tre anni da tale data (quindi entro il 3 Agosto 2020) si trasformano in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantengono il proprio patrimonio in deroga al comma 3° dell’art. 8 della Legge 3818/1886.

Infine, le società di mutuo soccorso con personalità giuridica (quindi non quelle c.d. “irregolari”) hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico tutti i **dati statistici** ad esse richiesti (art. 10, secondo periodo, della Legge 3818/1886. Il primo periodo è da considerarsi implicitamente abrogato perché l’obbligo di deposito dello statuto e dei bilanci della società sussiste, oggi, verso il Registro delle Imprese e non direttamente nei confronti del Ministero citato).

Per quanto riguarda il **regime fiscale delle società di mutuo soccorso** dobbiamo segnalare che l’art. 26 del Decreto-Legge 73/2022 (“Decreto semplificazioni fiscali”) ha introdotto il comma 7°-*bis* dell’art. 85 del Dlgs 117/2017 che ha esteso l’applicazione del 1° comma dello stesso articolo, originariamente previsto per le associazioni di promozione sociale, alle società di mutuo soccorso. Tale disposizione prevede che **si considerano non commerciali (e quindi non soggette né all’IRES né all’IVA)**, **le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali** (cioè quelli previsti dallo statuto e che comportano l’esercizio delle attività previste dall’art. 1° della Legge 3818/1886 che abbiamo esaminato in precedenza) **effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici** (cioè di un prezzo per i beni o i servizi ceduti dalla società di mutuo soccorso) **nei confronti dei propri iscritti o soci o associati o dei familiari conviventi di essi, ovvero degli associati di altre società dello stesso tipo che svolgono la medesima attività e che** per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto **fanno parte di un’unica organizzazione** (associazione o federazione di associazioni), di livello locale o nazionale, dei rispettivi associati o soci o iscritti delle rispettive organizzazioni nazionali nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore ai sensi della lettera *m*) del 1° comma dell’art. 5 del Codice del terzo settore, vale a dire di quegli ETS che forniscono servizi strumentali agli altri ETS (art. 85, 1° comma, del CTS).

Esaminiamo ora le **agevolazioni fiscali previste dalla legge per i contributi versati dai soci alle società di mutuo soccorso**. Esse hanno un ruolo molto importante nell’incentivare le persone fisiche ad aderire a questi enti assistenziali privati.

La prima agevolazione è la **detrazione del 19% dall’IRPEF** (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) **lorda dei contributi associativi** **versati dai soci alle società di mutuo soccorso** **fino ad un importo massimo di 1.291,14 Euro** (2.500.000 delle vecchie Lire) previsto dalla lettera *i-bis*) dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, il DPR n° 917 del 1986), che fu introdotta dal 1° comma dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997 sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali e su quella delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La detrazione è consentita a condizione che il **versamento** di tali contributi sia effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari.

Questa detrazione vale fino all’anno di imposta 2017, dopodiché essa viene abrogata dalla lettera *g*) del 1° comma dell’art. 102 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) e sostituita da quella riportata dal comma 5° dell’art. 83 dello stesso Codice che prevede sempre la **detrazione del 19% dall’IRPEF lorda dei contributi associativi** **versati dai soci alle società di mutuo soccorso** **fino ad un importo massimo di 1.300 Euro.** Il problema nasce dal fatto che l’abrogazione della lettera *i-bis*) dell’art. 15 del TUIR è stata immediata mentre **la detrazione prevista dal CTS si applica alle società di mutuo soccorso che sono diventate ETS** – Enti del terzo settore il 24 Novembre 2021 (con l’avvio del RUNTS) **a partire** dall’anno di imposta successivo a questa data, vale a dire **dal 2022** (per il combinato disposto del 1° comma dell’art. 79 e del 2° comma dell’art. 104 del Dlgs 117/2017). Quindi, **per poter permettere ai propri soci di continuare ad usufruire di questa detrazione fra il 2017 e il 2022 le società di mutuo soccorso hanno dovuto acquisire**, se non l’avevano, **la qualifica di ONLUS** - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (disciplinata dagli artt. 10 – 29 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997). In tal modo, esse sono rientrate nella previsione del 1° comma dell’art. 104 del Dlgs 117/2017 che prevede, fra l’altro, l’entrata in vigore in via transitoria dell’art. 83 (compreso il comma 5°) dello stesso decreto per le ONLUS in essere iscritte negli appositi registri (cioè nell’Anagrafe unica delle ONLUS di cui all’art. 11 del Dlgs 460/1997) e non per gli ETS che ancora non vi erano non essendo allora operativo il Registro unico nazionale del terzo settore, l’iscrizione nel quale è il requisito essenziale per l’acquisizione di tale qualifica (ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del Codice del terzo settore).

La seconda agevolazione fiscale, prevista dalla lettera *e-ter*) dell’art. 10 del TUIR, è la **deduzione dal reddito complessivo** (imponibile) **IRPEF** **dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi** del Servizio Sanitario Nazionale istituiti ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 502/1992, **fino ad un importo massimo di 3.615,20 Euro** (7.000.000 delle vecchie Lire). Ai fini del calcolo di questo limite si tiene conto anche degli eventuali contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente finalità di assistenza sanitaria in conformità alle disposizioni di un contratto collettivo od accordo o di regolamento aziendale, ai sensi della lettera *a*) del 2° comma dell’art. 51 del TUIR. Per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 del TUIR, la deduzione spetta solo per l’ammontare non dedotto nella loro dichiarazione dei redditi da queste persone, fermo restando l’importo complessivo citato.

Riteniamo che la stessa persona fisica possa usufruire contemporaneamente di entrambe le agevolazioni perché il versamento dei contributi ad una società di mutuo soccorso va nel patrimonio di essa, mentre il versamento dei contributi in un fondo sanitario integrativo gestito anche dalla stessa società va in un patrimonio diverso e gestito separatamente dal patrimonio della società.

Inoltre, ricordiamo che **i sussidi** in denaro dovuti da una società di mutuo soccorso ai suoi soci **sono insequestrabili e impignorabili** (art. 9, comma 4°, della Legge 3818/1886).

Il 1° comma dell’art. 44 del Codice del terzo settore (il Decreto Legislativo n° 117 del 2017) ha poi stabilito che **alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge n° 59 del 1992 (su cui rimandiamo al Paragrafo 6).

Da ultimo, analizziamo la disciplina delle **mutue assicuratrici** o società di mutua assicurazione, contenuta negli artt. 2546 – 2548 c.c., altra categoria speciale di società a mutualità pura, anch’essa simile ma non identica alle società cooperative a mutualità prevalente, come abbiamo detto all’inizio del paragrafo. Ad esse si applicano le leggi speciali sull’esercizio dell’attività assicurativa per quanto riguarda le autorizzazioni, la vigilanza e gli altri controlli previsti per questa e poi, in quanto compatibili, le norme sulle società cooperative e, come per queste ultime, in via residuale le norme sulle società per azioni o quelle sulle società a responsabilità limitata (art. 2547 c.c.).

Anche le società di mutua assicurazione sono **persone giuridiche**: lo si deduce dal 1° comma dell’art. 2546 c.c. che prevede che le loro obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. In esse **non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società**, cioè stipulando un contratto di assicurazione con essa e si perde tale qualità con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto previsto dall’art. 2548 c.c. per i soci sovventori, che esamineremo tra poco. **I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo** (commi 3° e 2°). Questo, però, può anche stabilire che tale limite massimo sia rivalutato ogni anno secondo un certo parametro (per esempio, l’inflazione o, per esempio, il 3% annuo), senza bisogno di modificare l’atto costitutivo. Più problematica e probabilmente illegittima è, invece, la previsione che demanda agli amministratori o all’assemblea il compito di fissare periodicamente questo limite.

L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di **fondi di garanzia** per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati (quindi soci) o ti terzi, attribuendo a questi ultimi la qualità di **socio sovventore** (art. 2546, 1° comma). Sempre l’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del loro conferimento. Il numero complessivo dei voti attribuito ai soci sovventori deve essere inferiore al totale dei voti spettanti ai soci assicurati (che sono i soci ordinari di queste società). I soci sovventori, infine, possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci assicurati (2°, 3° e 4° comma). Riteniamo che questi soci possano, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 59 del 1992, ricevere una remunerazione per il capitale conferito ed abbiano diritto alla restituzione di esso nel caso di recesso o di esclusione del socio o di scioglimento e liquidazione della società di mutua assicurazione.

Appendice IV: le cooperative edilizie di abitazione

Un’altra tipologia di società cooperativa a mutualità pura (quindi non una tipologia speciale di società come le società di mutuo soccorso e le mutue assicuratrici) che, quindi, poteva operare solo coi soci ma non con i terzi era rappresentata, fino al 29 Aprile 2022, dalle **cooperative edilizie di abitazione**. A partire da quella data, con l’entrata in vigore della Legge n° 34 del 2022, di conversione del Decreto-Legge n° 17 del 2022, queste cooperative possono operare, sia pur limitatamente e non prevalentemente, con i terzi, per cui **non sono più cooperative a mutualità pura, ma solo cooperative a mutualità prevalente.** Ad esse, per quanto non disposto dalle poche norme speciali sulle cooperative edilizie, **si applica ovviamente la disciplina delle società cooperative a mutualità prevalente**, compresi i requisiti statutari previsti per queste ultime dall’art. 2514 c.c., ed, in via residuale, quella delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata nei casi esposti nel Paragrafo 2) di questo e-book.

Le cooperative edilizie di abitazione, da non confondersi con le cooperative di produzione e lavoro del settore dell’edilizia che sono imprese di costruzione i cui soci sono operai e tecnici edili, hanno **lo scopo di assicurare ai soci** (la cui attività lavorativa non ha alcuna importanza) **l’acquisto di una abitazione in proprietà o il possesso** sempre di una abitazione **mediante locazione** a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato. Per raggiungere tale obbiettivo, la cooperativa deve realizzare un progetto edilizio in tutte le sue fasi: acquisire un’area fabbricabile, presentare ed ottenere l’approvazione di un progetto edilizio, appaltare i lavori ad una impresa di costruzioni (se le cooperative di abitazione non sono anche imprese di costruzione), ecc. Il Regio Decreto n° 1165 del 1938, il Testo unico dell’edilizia popolare ed economica, individua **due forme di cooperative edilizie**:

1. **cooperative a proprietà individuale o divisa** (più diffusa): **i soci** aderiscono alla cooperativa con lo scopo di ottenere l’**assegnazione in proprietà di un alloggio**. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione col contributo dei soci al finanziamento della costruzione di questi di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà. Fino a quando gli alloggi non vengono assegnati in proprietà ai soci, non entrano a fare parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma delle sue rimanenze;
2. **cooperative a proprietà indivisa** (meno diffusa): **i soci** aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’**assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio** (è, praticamente, un contratto di locazione a tempo indeterminato). La cooperativa procede a realizzare degli immobili di civile abitazione che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro pagamento di un canone di godimento (praticamente un canone di affitto). La cooperativa realizza gli immobili grazie al versamento delle quote sociali e di altri contributi da parte dei soci che integrano la parte delle spese di costruzione non coperte da mutui fondiari concessi da banche o altri istituti di credito. I rapporti fra i soci e la cooperativa riguardo alle fasi della costruzione, dell’assegnazione e del godimento dell’immobile sono disciplinati dal/i regolamento/i della società.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa godono dell’agevolazione fiscale prevista dal 5° comma dell’art. 2 della Legge n° 388 del 2000 (Legge Finanziaria per il 2001) per cui esse **deducono dall’imponibile IRES** – Imposta sul Reddito delle Società “***un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze***”. Questa norma serve a rendere omogeneo il trattamento fiscale riservato a queste cooperative rispetto a quello riservato alle persone fisiche per quanto riguarda il reddito del fabbricato dell’abitazione principale di cui siano proprietari.

Una definizione più recente dell’attività delle cooperative edilizie di abitazione, che non contraddice quella che abbiamo appena esposta, è stata introdotta dall’art. 28-*bis* del Decreto-Legge n° 17 del 2022, convertito in Legge n° 34 del 2022, che ha introdotto il comma 1°-*bis* dell’art. 13 della Legge n° 59 del 1992 che prevede che **si considerano cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli artt. 2511 e seguenti c.c.,** vale a dire la disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, **che hanno come scopo mutualistico ed oggetto sociale** (cioè attività) **principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà** (sono le “cooperative a proprietà individuale o divisa” viste in precedenza), **in godimento ovvero in locazione** (sono le “cooperative a proprietà indivisa”), **nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo**[[133]](#footnote-133), **svolti secondo i principi della mutualità cooperativa** e senza fini di speculazione privata, **a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi,** connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione[[134]](#footnote-134).

**Questa norma permette alle cooperative edilizie di abitazione di poter operare coi terzi**, cioè con soggetti diversi dai soci (compresi i familiari di questi), **in via accessoria e strumentale, quindi non prevalente rispetto all’attività mutualistica che deve restare quella principale.** Per cui, la società cooperativa edilizia di abitazione, che prima era sempre una società “a mutualità pura”[[135]](#footnote-135), cioè che operava esclusivamente coi soci, ora può continuare ad essere tale oppure essere una società cooperativa a mutualità prevalente che svolge una quota minoritaria della sua attività coi terzi, con le limitazioni previste dal comma 1°-*bis* citato.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 122 del 2005 sulla “*tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*”, le **cooperative edilizie** a proprietà individuale oppure indivisa che realizzano civili abitazioni, sia in proprio che affidandone la costruzione a imprese terze, sono obbligate a garantire i soci futuri assegnatari degli immobili da costruire da un eventuale fallimento della società mediante:

1. una **fideujssione** che garantisce la restituzione di tutte le somme che la cooperativa ha ricevuto dai soci prima della stipula dell’atto di assegnazione dell’immobile e per mezzo di
2. una **polizza assicurativa** di durata decennale a partire dalla data di ultimazione dei lavori che serve a risarcire il socio assegnatario dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, e dei vizi dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi dopo la stipula dell’atto di assegnazione dell’immobile stesso.

Il comma 2° dell’art. 2 del Dlgs 122/2005 specifica chiaramente che queste tutele riguardano sia i soci che devono acquistare la proprietà, sia quelli che acquisteranno un diritto di godimento su un alloggio che deve essere realizzato da una cooperativa edilizia.

Inoltre, tutte le cooperative edilizie di abitazione, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 59 del 1992, **non possono avere soci sovventori**, cioè, come abbiamo detto in precedenza, dei soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l’attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione. Esse poi sono sottoposte alla revisione cooperativa annuale, come previsto dal 1° comma dell’art. 15 sempre della Legge 59/1992.

Vi è poi un’altra distinzione legale fra **cooperative edilizie a contributo erariale o sovvenzionate e cooperative edilizie** cosiddette **libere**. Le prime (che, in questi anni, sono diventate di meno, vista la diminuzione dei contributi pubblici, mentre sono aumentate le seconde) sono quelle che godono di **contributi pubblici** e sono vincolate alle disposizioni contenute nel Regio Decreto n° 1165 del 1938, le seconde sono quelle che operano solo con le risorse finanziarie fornite dai soci e dal credito bancario ordinario (quello agevolato è riservato a quelle del primo tipo). La vigilanza sulle cooperative a contributo erariale spetta al Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture).

Le cooperative edilizie che intendono usufruire di contributi pubblici (di qualsiasi tipo: statali, regionali, ecc.) devono **iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,** tenuto inizialmente dal Ministero del Lavoro ed oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dall’art. 13 della Legge n° 59 del 1992 e gestito da un apposito comitato la cui composizione e le cui attività sono disciplinate dalla stessa norma. Tale iscrizione, pertanto, è **facoltativa** ma necessaria se la cooperativa intende usufruire di agevolazioni pubbliche. Per iscriversi ad esso, tali cooperative devono avere almeno **diciotto soci**, devono essere **iscritte nell’Albo delle società cooperative** di cui agli artt. 2511 e 2512, 2° comma, c.c., tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive), nella sezione cooperative a mutualità prevalente e nella sottosezione delle cooperative edilizie, devono **rispettare i vincoli prescritti dall’art. 2514 c.c.** (trattati nel Paragrafo 3 di questo e-book) per le cooperative a mutualità prevalente (anche se sono a mutualità pura) nonché **almeno una delle seguenti condizioni**:

1. essere state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o azioni per un valore non inferiore ad Euro 258,23 (500.000 delle vecchie Lire);
2. avere iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
3. essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione ai propri soci oppure avere assegnato in proprietà gli alloggi ai soci stessi.

L’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui agli artt. 2511 e 2512, 2° comma, c.c., è invece sempre **obbligatoria** perché ha natura costitutiva di qualsiasi società cooperativa, comprese le cooperative edilizia di abitazione.

Infine, le altre **agevolazioni fiscali** previste specificamente per le società cooperative edilizie di abitazione sono le seguenti:

* esenzione dall’imposta di bollo per gli atti costitutivi, di ammissione o di recesso dei soci, per i documenti ed i registri relativi alle operazioni previste dagli statuti di esse, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali;
* esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi di queste cooperative;
* gli atti, i documenti ed i registri relativi alle operazioni previste dagli statuti di esse per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (200 Euro), da pagare una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati;
* riduzione ad un quarto dell’imposta sulle concessioni governative (art. 147 del R.D. 1165/1938);
* esenzione dall’IMU – Imposta Municipale Propria (e, riteniamo, dalla TASI – Tassa sui servizi indivisibili che rappresenta una parte dell’originaria IMU ed a cui si applica la disciplina di quest’ultima imposta in forza di quanto previsto dal comma 703 dell’art. 1° della Legge n° 147 del 2013) per le unità immobiliari appartenenti alle sole cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o a pertinenza di questa ed incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari che possono non avere in quell’abitazione la residenza anagrafica (art. 13 del Decreto-Legge n° 201 del 2011 così come modificato dapprima dal comma 707 dell’art. 1° della Legge n° 147 del 2013 e successivamente dal comma 15° dell’art. 1° della Legge n° 208 del 2015). Per le cooperative edilizie a proprietà divisa, invece, sono esenti dall’IMU (e dalla TASI) gli alloggi da queste realizzati ma non ancora assegnati in proprietà ai soci, come ha stabilito la Risoluzione n° 9/DF del 2015 del Dipartimento delle Finanze;
* per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa la base imponibile IRAP è determinata ai sensi dell’art. 10, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, cioè allo stesso modo previsto per gli enti non commerciali (comma 4° dell’art. 17 del Dlgs 446/1997).

Allegato I: atto costitutivo di una cooperativa a mutualità prevalente (atto unico che comprende lo statuto ai sensi dell’art. 2521 c.c.)

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione.**

1. È costituita la Società Cooperativa denominata "(...) Società Cooperativa".

2. I soci fondatori sono i Signori: (…).

3. La società ha sede nel Comune di (...).

4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art. 2 – Durata.**

1. La Cooperativa ha durata fino al (...)e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria (oppure: ha durata illimitata).

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 - Scopo mutualistico.**

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo (...).

2. La Cooperativa opera prevalentemente coi soci e può operare anche con terzi non soci.

**Art. 4 - Oggetto sociale.**

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto / attività: (...).

2. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

4. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. o ad un consorzio.

**TITOLO III**

**SOCI COOPERATORI**

**Art. 5 - Soci cooperatori ordinari.**

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di soci coloro, persone fisiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

(...).

3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, attività esercitata/e e dislocazione sul territorio di quest’ultima/e, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza con essa.

**Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori.**

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

9. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

10. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13, comma 1, del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

11. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14, comma 1, del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

12, Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**Art. 7 - Domanda di ammissione.**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori.**

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro (...).

2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a (...) per un importo di Euro (…).

3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

**Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.**

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

**Art. 10 - Obblighi del socio.**

1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell’eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. o con un messaggio di posta elettronica certificata alla Cooperativa.

**Art. 11 - Diritti dei soci.**

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro (...) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata ovvero tramite fax.

4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 12 - Perdita della qualità di socio.**

1. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

**Art. 13 - Recesso del socio.**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) (...).

2. Oltre a questi casi, il recesso è consentito soltanto al socio iscritto da più di due anni nel libro dei soci, che ha l’obbligo di dare un preavviso di almeno tre mesi, ai sensi del 6° comma dell’art. 2530 c.c. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Il recesso non può essere parziale.

**Art. 14 - Esclusione del socio.**

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a (…) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno (...) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

(...).

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Art. 15 - Liquidazione della partecipazione del socio escluso o receduto.**

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 24, comma 6, lett. c), e 25.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 - *quinquies*, comma 3, c.c.

4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 - *quinquies* c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

5. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 16 - Morte del socio.**

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Gli eredi e/o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, c.c.

4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

**Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.**

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, comma 1, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

**Art. 18 - Responsabilità dei soci cessati.**

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV**

**STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 19 - Strumenti finanziari.**

1. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori non professionali (risparmiatori) oppure ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2526 c.c., dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - *octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.

**Art. 20 – Regolamento.**

1. In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

2. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 21 - Assemblea speciale e partecipazione all’assemblea dei soci.**

1. All'eventuale assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente titolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

2. Il regolamento di cui all’art. 20 può conferire ai sottoscrittori degli strumenti finanziari della cooperativa la possibilità di esprimere fino ad un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale e/o il diritto di eleggere fino ad un terzo degli amministratori della società (oppure: i sottoscrittori dei titoli di debito della cooperativa non partecipano all’assemblea generale della società, né eleggono amministratori di essa).

**Art. 22 - Nomina del collegio sindacale.**

1. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 23 - Elementi costitutivi.**

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24, comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10, comma 1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2, Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3, Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 24 - Bilancio di esercizio.**

1, L'esercizio sociale va dal (...) al (...) di ogni anno.

2, Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3, Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4, Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5, Gli amministratori e i sindaci (oppure: il revisore unico) debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6, La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

**Art. 25 – Ristorni.**

1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero o del valore nominale delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in un apposito regolamento.

**TITOLO VI**

**DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ**

**Art. 26 - Decisioni dei soci.**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore unico;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.

4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

**Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta.**

1. Nel caso in cui siano applicabili alla presente Cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata, la consultazione scritta dei soci, alternativa all’assemblea, può avvenire su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

2. Ai soci è assegnato il termine di (...) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

**Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.**

1. Sempre nel caso in cui siano applicabili alla presente Cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata, il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo previsto al successivo art. 29, comma 2.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

**Art. 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e *quorum*.**

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21, comma 2, se sottoscrittore di strumenti finanziari oppure dall'art. 33, comma 4, se socio cooperatore persona giuridica.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

**Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare.**

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26, comma 2, e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e *quorum* deliberativi.**

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col 51% dei voti dei soci con diritto di voto.

**Art. 32 – Modalità delle votazioni.**

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa (oppure: assoluta) dei voti dei soci partecipanti all’assemblea.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

4. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

**Art. 33 – Diritto di voto.**

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. Per i sottoscrittori di strumenti finanziari si applica il precedente art. 21, comma 2.

4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5, comma 3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro associati, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o di sottoscrittore di strumenti finanziari, e che non sia Amministratore, Sindaco, revisore o dipendente della società come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di (…) soci (il massimo è dieci soci). La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**TITOLO VII**

**AMMINISTRAZIONE**

**Art. 35 – Amministrazione.**

1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da (...) a (...), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, mentre la minoranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice presidente.

6. Il primo Consiglio è composto da (…) membri, i Signori: (…).

**Art. 36 - Compiti degli Amministratori.**

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale o al revisore unico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

4. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei prodotti e/o dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

**Art. 37 - Metodi decisionali semplificati.**

1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**Art. 38 - Metodo decisionale collegiale.**

1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 39 - Integrazione del Consiglio.**

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o del revisore unico, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto convocare l’assemblea dei soci per la sua sostituzione.

**Art. 40 - Compensi agli Amministratori.**

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**Art. 41 – Rappresentanza.**

1. L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soggetti diversi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO VIII**

**ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 42 - Collegio sindacale.**

1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall’assemblea dei soci.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono/non sono rieleggibili (per una o più volte).

4. I primi Sindaci della società sono i Signori: (…).

**Art. 43 – Compiti.**

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

**Art. 44 - Organo di controllo facoltativo.**

1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dell’assemblea dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

**TITOLO IX**

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 45 - Scioglimento della cooperativa.**

1. La Cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

2. La Cooperativa si scioglie altresì nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) (...);

b) (...).

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta a (...).

4. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (...) giorni dal loro verificarsi.

5. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

**Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale.**

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 47 – Regolamenti.**

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.**

1. La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 49 - Norme applicabili. Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni ovvero quelle sulle società a responsabilità limitata qualora il numero dei soci della società dovesse scendere sotto i venti od il totale dell’attivo dello stato patrimoniale dovesse risultare non superiore ad un milione di Euro.

Allegato II: norme del Codice Civile sulle Società cooperative: articoli da 2511 a 2548

**CODICE CIVILE**

**LIBRO V**

**Titolo VI  
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI**

***Capo I*Delle società cooperative**

**Sezione I  
*Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente***

**2511 - *(Società cooperative)*.**

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

**2512 - *(Cooperativa a mutualità prevalente)*.**

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

**2513 - *(Criteri per la definizione della prevalenza)*.**

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

*a)* i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

*b)* il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;

*c)* il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

**2514 - *(Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)*.**

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

*a)* il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

*b)* il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

*c)* il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

*d)* l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

**2515 - *(Denominazione sociale)*.**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.  
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

**2516 - *(Rapporti con i soci)*.**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

**2517 - *(Enti mutualistici)*.**

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

**2518 - *(Responsabilità per le obbligazioni sociali)*.**

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

**2519 - *(Norme applicabili)*.**

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

**2520 - *(Leggi speciali)*.**

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

**Sezione II**

***Della Costituzione***

**2521 - *(Atto costitutivo)*.**

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

11) il numero dei componenti del collegio sindacale;

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**2522 - *(Numero dei soci)*.**

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

**2523 - *(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)*.**

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

**2524 - *(Variabilità del capitale)*.**

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

**Sezione III**

***Delle quote e delle azioni***

**2525 - *(Quote e azioni)*.**

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-*ter*.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

**2526 - *(Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)*.**

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-*ter*. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

**2527 - *(Requisiti dei soci)*.**

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

**2528 - *(Procedura di ammissione e carattere aperto della società)*.**

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**2529 - *(Acquisto delle proprie quote o azioni)*.**

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-*quinquies* e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

**2530 - *(Trasferibilità della quota o delle azioni)*.**

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.  
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

**2531 - *(Mancato pagamento delle quote o delle azioni)*.**

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

**2532 - *(Recesso del socio)*.**

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

**2533 - *(Esclusione del socio).***

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4) nei casi previsti dall'articolo 2286;

5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**2534 - *(Morte del socio)*.**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

**2535 - *(Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente)*.**

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**2536 - *(Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi)*.**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**2537 - *(Creditore particolare del socio)*.**

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

**Sezione IV**

***Degli organi sociali***

**2538 - *(Assemblea)*.**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

**2539 - *(Rappresentanza nell'assemblea)*.**

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

**2540 - *(Assemblee separate)*.**

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

**2541 - *(Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari)*.**

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

**2542 - *(Consiglio di amministrazione).***

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.[[136]](#footnote-136)

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

**2543 - *(Organo di controllo)*.**

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

**2544 - *(Sistemi di amministrazione)*.**

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-*octies*, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies*. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

**2545 - *(Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa)*.**

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-*bis* *(Diritti dei soci)*. - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**2545-*ter* - *(Riserve indivisibili)*.**

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

**2545-*quater* - *(Riserve legali, statutarie e volontarie)*.**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-*quinquies*, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

**2545-*quinquies* - *(Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori)***

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

*a)* l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;

*b)* mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

**2545-*sexies* - *(Ristorni)*.**

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

**2545-*septies* - *(Gruppo cooperativo paritetico)*.**

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;

2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

**Sezione V**

***Delle modificazioni dell'atto costitutivo***

**2545-*octies* - *(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)*.**

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

**2545-*novies* - *(Modificazioni dell'atto costitutivo)*.**

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

**2545-*decies* - *(Trasformazione)*.**

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

**2545-*undecies* - *(Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione)*.**

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

**2545-*duodecies* - *(Scioglimento).***

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

**2545-*terdecies* *(Insolvenza)*.**

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. [[137]](#footnote-137)

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

**Sezione VI**

***Dei controlli***

**2545-*quaterdecies* - *(Controllo sulle società cooperative)*.**

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

**2545-*quinquiesdecies* - *(Controllo giudiziario).***

I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

**2545-*sexiesdecies* - *(Gestione commissariale)*.**

In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. [[138]](#footnote-138)

Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.

Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.[[139]](#footnote-139)

**2545-*septiesdecies* - *(Scioglimento per atto dell'autorità)*.**

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

**2545-*octiesdecies* - *(Sostituzione dei liquidatori)*.**

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta* *Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.  
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

***Capo II***

**delle mutue assicuratrici**

**2546 - *(Nozione)*.**

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

**2547 - *(Norme applicabili)*.**

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

**2548. - *(Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia)*.**

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

**Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie**

**Art. 111-*septies*.**

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-*duodecies* del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

**Art. 111-*octies*.**

Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

**Art. 111-*novies*.**

Le società di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-*octies* del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

**Art. 111-*decies*.**

Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.

Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-*octies* del codice.

**Art. 111-*undecies*.**

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

[…]

**Art. 223-*duodecies*.**

Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.

**Art. 223-*terdecies*.**

Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

1. La Piccola Società Cooperativa fu introdotta dall’art. 21 della Legge n. 266 del 1997. [↑](#footnote-ref-1)
2. La disciplina delle Srl è contenuta nel Capo VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alle banche di credito cooperativo, alle banche popolari ed ai consorzi agrari continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della Legge Delega n. 366 del 2001 (art. 223 – *terdecies* disp. att. c.c., 2° comma). [↑](#footnote-ref-3)
4. Questa novità della riforma vale anche per le società a responsabilità limitata, ma per esse non è previsto che siano attribuiti poteri di amministrazione ai sottoscrittori di questi titoli di debito. [↑](#footnote-ref-4)
5. La disciplina delle Spa è contenuta nel Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile. [↑](#footnote-ref-5)
6. Questo limite di un milione di Euro dovrebbe essere aggiornato ogni tre anni da un Decreto del Ministro delle Attività produttive (oggi dello Sviluppo Economico) di concerto col Ministro dell’Economia in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (2° comma dell’art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c.). Finora, però, non vi sono stati aggiornamenti. [↑](#footnote-ref-6)
7. Su cui vedi oltre in questo paragrafo. [↑](#footnote-ref-7)
8. Come, per esempio, tutti i contratti di lavoro parasubordinato od occasionale. [↑](#footnote-ref-8)
9. Per quanto riguarda le cooperative agricole ricordiamo che il 2° comma dell’art. 1° del Decreto Legislativo n. 228 del 2001 stabilisce che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse di cui al 3° comma di questo articolo) prevalentemente, vale a dire in una misura superiore al 50%, prodotti dei soci o quando forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura od allo sviluppo del ciclo biologico delle piante coltivate o degli animali allevati. [↑](#footnote-ref-9)
10. Il contenuto della nota integrativa del bilancio di esercizio è disciplinato dall’art. 2427 c.c. [↑](#footnote-ref-10)
11. Per esempio, se una cooperativa svolge un’attività mista di consumo e di lavoro, realizzando vendite ai soci per € 800.000 su un fatturato di € 1.000.000 ed utilizzando il lavoro dei soci per € 100.000 su un totale del costo del lavoro di € 300.000, la media ponderata dei due parametri è pari a: [(800.000 + 100.000) / (1.000.000 + 300.000)] = [900.000 / 1.300.000] = 0,6932 = 69,23%.

    Essendo la media ponderata dei due parametri superiore al 50%, la cooperativa è a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-11)
12. Segnaliamo, inoltre, che l’art. 111 – *undecies* disp. att. c.c. prevede che il Ministro delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico), di concerto col Ministro dell’Economia, stabilisca con un proprio decreto **deroghe** **al requisito della prevalenza** e, pertanto, ai parametri quantitativi che lo individuano previsti dall’art. 2513 c.c., in relazione alla struttura dell’impresa cooperativa, a quella del mercato in cui essa opera, a specifiche norme di legge che le cooperative devono rispettare ed alla circostanza che la realizzazione (produzione) del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

    Queste deroghe, di solito di modesta portata, per le cooperative che operano in alcuni particolari settori economici sono state dettate dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 30 Dicembre 2005. Le deroghe più importanti sono quelle previste:

    * + per le cooperative di lavoro per le quali non si computa, ai fini del calcolo del parametro di cui alla lettera *b*) dell’art. 2513 c.c., il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di un obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la Pubblica Amministrazione, di quelle che per disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa e di quelle di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori d’Italia;
      + per le cooperative che svolgono attività di commercio equo e solidale, che sono sempre considerate a mutualità prevalente, anche se non rispettano i requisiti di cui all’art. 2513 c.c. Per attività di “*commercio equo e solidale*” si intende “*la vendita* […] *di prodotti che le cooperative o i loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di “tipo B*”, con garanzia del pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni del prezzo di mercato del bene.

    [↑](#footnote-ref-12)
13. La riforma della società cooperativa non distingue più fra soci cooperatori, soci sovventori e soci di partecipazione come faceva la Legge n. 59 del 1992, ma fra soci cooperatori, effettivi destinatari dello scambio mutualistico, e possessori di strumenti finanziari o finanziatori previsti dall’art. 2526 c.c. che apportano capitale a fronte di una remunerazione ed hanno limitati diritti amministrativi (vedi: G. Racugno: “I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative”, su: [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it) , III.6 di Giugno 2004). Gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 59/1992 che identificavano i soci sovventori ed i soci di partecipazione non sono stati espressamente abrogati dalla riforma, per cui si pone un problema di coordinamento fra le norme di queste due leggi (in realtà, uno dei limiti della riforma è stato proprio quello di non aver abrogato espressamente le norme delle leggi speciali sulle cooperative incompatibili con la nuova disciplina, motivo per cui ci si deve affidare all’interpretazione per stabilire se una di queste norme è stata abrogata o meno). [↑](#footnote-ref-13)
14. Esponiamo un esempio del limite di remunerazione degli strumenti finanziari di una cooperativa a mutualità prevalente di cui alla lettera *b*) dell’art. 2514 c.c.: nel mese di Febbraio 2013 il tasso annuo massimo dei Buoni Postali Fruttiferi (BFP) emessi in quel mese era del 5%, per cui il tasso annuo massimo di remunerazione dei titoli di debito offerti ai soci cooperatori era pari a 5 + 2,50 + 2 = 9,50%. Questo limite non si applica quindi alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti da soggetti che non sono soci cooperatori ed a quella di queste stesse obbligazioni emesse da cooperative a mutualità non prevalente, da chiunque sottoscritte.

    Il dividendo massimo distribuibile a quella data (01/02/2013) ai soci di una cooperativa dello stesso tipo (di cui alla lettera *a* dell’art. 2514 c.c.) era invece pari a 5 + 2,50 = 7,50% del capitale effettivamente versato.

    **Il tasso di interesse** da prendere in considerazione per il calcolo dei limiti citati **è quello dell’ultima emissione di BFP ordinari**, che sono titoli a tasso fisso annuale crescente nel tempo di durata ventennale, per cui **l’interesse massimo di essi è quello del ventesimo anno**. [↑](#footnote-ref-14)
15. Su cui rimandiamo al Paragrafo 6) di questo e-book. [↑](#footnote-ref-15)
16. Su cui vedi oltre in questo paragrafo. [↑](#footnote-ref-16)
17. Come precisa la Circolare n. 5427 del 2009 di questo stesso Ministero. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ai sensi dell’art. 111 – *decies* disp. att. c.c., se il requisito della prevalenza viene perduto per il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui all’art. 2513 c.c., la cooperativa può (non deve perché in ogni caso passerà automaticamente dalla sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive a quella delle cooperative a mutualità non prevalente) modificare o sopprimere le clausole statutarie di cui all’art. 2514 c.c., redigendo anche il bilancio prescritto dal 2° comma dell’art. 2545 – *octies* c.c., ma senza avere l’obbligo di devolvere l’attivo patrimoniale imputato a riserva indivisibile ai fondi mutualistici. Invece, se la cooperativa modifica o sopprime tali clausole statutarie mantenendo la prevalenza dello scambio mutualistico ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c., essa, dopo aver redatto il bilancio di cui all’art. 2545 – *octies*, deve devolvere l’attivo patrimoniale citato ai fondi mutualistici (questo secondo il Parere interpretativo dell’art. 111 – *decies* disp. att. c.c. del 21 Dicembre 2005 reso dalla Commissione Centrale per le Cooperative del Ministero delle Attività Produttive, opinione che, come abbiamo spiegato in precedenza nel paragrafo a cui la nota si riferisce, noi non condividiamo ritenendo insussistente tale obbligo). [↑](#footnote-ref-18)
19. Attraverso il modello C17 allegato al bilancio. [↑](#footnote-ref-19)
20. Il 1° comma dell’art. 9 della Legge n. 99 del 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese”) ha sancito la definitiva trasformazione dei consorzi agrari in cooperative a mutualità prevalente a prescindere dal rispetto dei criteri di prevalenza previsti dall’art. 2513 c.c. purché siano rispettati i requisiti, previsti nello statuto, di cui all’art. 2514 c.c. Gli statuti dei consorzi devono essere adeguati entro un anno dall’entrata della Legge 99/2009, vale a dire entro il 7 Agosto 2010. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato solo a quelli aventi forma di società cooperativa a mutualità prevalente.

    Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione (i Ministeri delle Politiche Agricole e quello dello Sviluppo Economico, come previsto dal Decreto Legge n. 181 del 2006, convertito in Legge n. 133 del 2006) revoca l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui al 1° comma dell’art 124 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 1942). [↑](#footnote-ref-20)
21. Di qualsiasi tipo di cooperativa, a mutualità prevalente o meno. [↑](#footnote-ref-21)
22. L’obbligo che le cooperative a mutualità prevalente avevano di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative, previsto dal 3° comma dell’art. 2515 c.c., è stato abrogato dal 5° comma dell’art. 10 della Legge 99/2009. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ricordiamo che tutte le società cooperative possono assumere sia la qualifica di **“impresa sociale”** se rispettano i requisiti posti per essa dal Decreto Legislativo n° 112 del 2017 (in questo caso alle cooperative si applica la disciplina prevista da quest’ultimo decreto ce abbiamo esaminato nel capitolo precedente, fatte salve le eccezioni da esso previste), che quella di **ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale** se rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto Legislativo n° 460 del 1997. In entrambi i casi questi requisiti di legge devono essere riportati negli statuti od atti costitutivi delle cooperative.

    Con la riforma del terzo settore del 2017 la qualifica tributaria di ONLUS è destinata ad essere abrogata e ad essere progressivamente sostituita, a partire dall’anno di imposta 2022, man mano che le ONLUS migrano dall’anagrafe delle ONLUS al Registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS), dalla qualifica di **“Ente del terzo settore” (ETS), che non potrà essere assunta dalle cooperative** diverse dalle cooperative sociali perché il 1° comma dell’art. 4 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (il “Codice del terzo settore”) esclude espressamente che essa possa essere adottata dalle società di qualsiasi genere, fatta eccezione, appunto, per le cooperative sociali. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ai sensi del 1° e del 2° comma dell’art. 2437 c.c., il socio della cooperativa può recedere, per tutte o parte delle azioni o quote, se non ha concorso alle deliberazioni dell’assemblea riguardanti:

    la modifica dell’oggetto sociale, se ciò comporta un cambiamento significativo dell’attività della società;

    la trasformazione della società;

    il trasferimento della sede sociale all’estero;

    la revoca dello stato di liquidazione della società;

    l’eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dalle lettere h) ed i) o dallo statuto;

    la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione (o quota) nel caso di recesso;

    la modifica dei diritti di voto o di partecipazione del socio previsti dallo statuto;

    la proroga del termine della società (ma lo statuto può, in questo caso, vietare il recesso);

    l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote o delle azioni (ma lo statuto può, anche in questo caso, vietare il recesso del socio). [↑](#footnote-ref-24)
25. I minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali rappresentano il trattamento economico minimo che la cooperativa deve applicare ai soci lavoratori (art. 3, 1° comma, Legge 142/2001). [↑](#footnote-ref-25)
26. Era il numero di soci della piccola società cooperativa che fu istituita dall’art. 21 della Legge n. 266 del 1997. [↑](#footnote-ref-26)
27. La categoria dei soci finanziatori o, meglio, dei sottoscrittori dei titoli di debito della cooperativa dovrebbe, secondo noi, aver sostituito la categoria dei soci sovventori prevista dall’art. 4 della Legge n. 59 del 1992, la cui finalità era pure quella di apportare capitale alla società cooperativa senza partecipare allo scambio mutualistico. [↑](#footnote-ref-27)
28. Come succede anche per la società a responsabilità limitata e per la società per azioni. [↑](#footnote-ref-28)
29. La notificazione degli atti del processo a queste società si fa nella loro sede al loro rappresentante legale od a quello processuale (se nominato), oppure alla persona incaricata di ricevere le notificazioni od, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa od al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., anche direttamente alla persona fisica che rappresenta la cooperativa qualora nell’atto da notificare ne sia indicata tale qualità e ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituali. Se non è possibile effettuare la notificazione coi metodi normali si applicano gli artt. 140 o 143 c.p.c. per la notificazione alla persona fisica che rappresenta la società che sia irreperibile o rifiuti di ricevere la copia dell’atto oppure di cui non si conoscano residenza, dimora e domicilio (art. 145 c.p.c.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Questi limiti di valore dovrebbero essere aggiornati ogni tre anni da un Decreto del Ministro delle Attività produttive di concerto col Ministro dell’Economia in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (2° comma dell’art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c.). Finora, però, non vi sono stati aggiornamenti. [↑](#footnote-ref-30)
31. Recesso che il socio deve comunicare con raccomandata alla società e deve essere esaminato dagli amministratori che decidono su di esso e comunicano la decisione entro 60 giorni al socio, che, in caso di diniego, può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione (art. 2532 c.c.). I motivi del recesso sono quelli previsti dall’atto costitutivo e dalla legge all’art. 2437 c.c. di cui alla nota n. 12. Infine, il recesso del socio non può essere parziale. [↑](#footnote-ref-31)
32. L’esclusione del socio è decisa dagli amministratori o, se lo prevede l’atto costitutivo, dall’assemblea. Contro di essa il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione. I motivi di esclusione sono quelli previsti dall’atto costitutivo, la grave inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, i casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, 1° comma, c.c. fra cui: l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento del socio, ecc. (art. 2533 c.c.).

    Segnaliamo che gli amministratori non possono delegare ad altri i poteri che la legge conferisce loro in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni sui rapporti mutualistici sempre coi soci. [↑](#footnote-ref-32)
33. Completiamo in questa nota la trattazione della disciplina delle azioni che possono rappresentare il capitale sociale della società cooperativa esponendo i due istituti del fondo per lo sviluppo tecnologico e delle azioni di partecipazione cooperativa che furono introdotti dagli artt. 4 e 5 della Legge 59/1992. Essi, sempre in un’ottica di contrasto alla sottocapitalizzazione di queste società, sono finalizzati a consentire alle cooperative di ottenere finanziamenti dai propri soci o da terzi, ricorrendo eventualmente anche al mercato di Borsa. Dopo la riforma del 2003, queste forme di finanziamento, già poco usate, hanno, a nostro giudizio, ulteriormente perso importanza avendo adesso le cooperative a disposizione gli strumenti finanziari (o titoli di debito) previsti dall’art. 2526 c.c., la cui disciplina è esposta nel seguito di questo paragrafo, ma, dal momento che non sono stati espressamente od implicitamente abrogati, esse rappresentano ancora due modalità per il reperimento di risorse finanziarie da parte delle cooperative.

    L’art. 4 della Legge 59/1992 stabilisce che l’atto costitutivo di una cooperativa o di un consorzio di cooperative (escluse le cooperative edilizie ed i loro consorzi) possa prevedere la costituzione di un **fondo per lo sviluppo tecnologico** o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale formato mediante speciali conferimenti, non sottoposti ad alcun limite quantitativo, effettuati da **soci sovventori** (1° comma). Questi sono pertanto definibili come dei soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l’attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione (essi sono esclusi per le cooperative di edilizia abitativa). Ad essi vengono attribuite azioni nominative trasferibili alle quali possono essere riservate dallo statuto (o atto costitutivo, se atto unico) condizioni di favore nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle quote o delle azioni (4° e 6° comma). Per le cooperative a mutualità prevalente, queste condizioni di favore trovano i limiti rappresentati dai requisiti per esse prescritti dall’art. 2514 c.c., riportati nel secondo paragrafo di questo articolo. Trattandosi di azioni trasferibili, esse possono essere quotate in Borsa, quando sono emesse da cooperative o da loro consorzi che hanno le dimensioni e gli altri requisiti necessari per la quotazione in questo mercato.

    L’atto costitutivo può riservare ad ogni socio sovventore più voti, fino ad un massimo di cinque, ma i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti attribuiti a tutti i soci (2° comma). Può sorgere, quindi, qualche problema di coordinamento con la disciplina del voto in assemblea previsto dalla riforma per i soci cooperatori ed i possessori di strumenti finanziari, esposta nei Paragrafi 5) e 4) di questo e-book. I soci sovventori possono essere nominati amministratori della cooperativa, anche se la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori (3° comma).

    L’art. 5 della Legge 59/1992 consente poi alle società cooperative che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dal loro statuto (o atto costitutivo, se atto unico) procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all’ammodernamento aziendale di finanziare questo programma pluriennale attraverso l’emissione di **azioni di partecipazione cooperativa** prive nel diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale (comma 1°). I soci di partecipazione sono pertanto dei soci che conferiscono capitale sociale all’esclusivo scopo di riceverne una remunerazione. Queste azioni, che possono essere sia nominative che al portatore (quest’ultimo caso è possibile solo se le azioni sono interamente liberate, cioè se il capitale da esse rappresentato è stato interamente versato), devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle senza alcun limite quantitativo (commi 5° e 6°). Esse possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto (dato da: capitale sociale + riserve + utili, ai sensi dell’art. 2424 c.c.) risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato per via telematica ai sensi dell’art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. c.c. (comma 4°). La remunerazione, cioè il dividendo di queste azioni deve essere maggiorata del 2% rispetto a quello delle azioni o quote ordinarie della cooperativa ed, in caso di scioglimento della società, esse hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale mentre la riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale di esse se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote (commi 7°, 8° e 9°).

    L’assemblea speciale dei possessori diazioni di partecipazione cooperativa, oltre a deliberare sulle questioni di interesse comune a questa categoria di azionisti, ad eleggere un rappresentante comune e ad approvare le deliberazioni dell’assemblea ordinaria dei soci che pregiudicano i diritti della categoria, deve esprimere un parere sullo stato di attuazione del programma pluriennale di sviluppo o di ammodernamento della cooperativa che deve poi essere approvato, in sede di approvazione del bilancio dall’assemblea ordinaria dei soci (artt. 6 e 5, 3° comma). Questa assemblea speciale può essere convocata dagli amministratori della società cooperativa, dal rappresentante comune o su richiesta di almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa (art. 6, 3° comma). Il rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri contabili della cooperativa e di ottenerne estratti, di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni (art. 6, 5° comma) Infine, anche queste azioni possono essere quotate in Borsa, se la cooperativa ha i requisiti per ottenere l’ammissione alla quotazione. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ricordiamo che la lettera d) del 4° comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, il “Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, stabilisce che anche alla raccolta effettuata mediante l’emissione di obbligazioni dalle società cooperative non si applica il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico per i soggetti diversi dalle banche stabilito dal 2° comma dello stesso articolo. Il CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio stabilisce limiti e criteri per questo tipo di raccolta di risparmio effettuata dalle cooperative e ad esse sono sempre precluse la raccolta di fondi a vista (con una eccezione, ma solo di fatto, per i prestiti sociali trattati nel paragrafo successivo) ed “ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata” (comma 5°).

    Di questo argomento si occupa la Delibera CICR del 19 Luglio 2005 (che all’art. 6 disciplina i “prestiti sociali” trattati successivamente in questo paragrafo) che stabilisce che **l’ammontare delle obbligazioni emesse da una cooperativa non può superare il valore del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato**. [↑](#footnote-ref-34)
35. Limiti richiamati anche dall’art. 4, 1° comma, della Delibera CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 Luglio 2005. [↑](#footnote-ref-35)
36. Per fare un esempio del **limite di remunerazione degli strumenti finanziari** di una cooperativa a mutualità prevalente di cui alla lettera *b*) dell’art. 2514 c.c., nel mese di Febbraio 2013 il tasso annuo massimo dei Buoni Postali Fruttiferi (BFP) emessi in quel mese era del 5%, per cui il tasso annuo massimo di remunerazione dei titoli di debito offerti ai soci cooperatori era pari a 5 + 2,50 + 2 = 9,50%. **Il tasso di interesse** da prendere in considerazione **è quello dell’ultima emissione di BFP ordinari**, che sono titoli a tasso fisso annuale crescente nel tempo di durata ventennale, per cui **l’interesse massimo di essi è quello del ventesimo anno**. [↑](#footnote-ref-36)
37. Per la cui individuazione si veda il primo paragrafo. [↑](#footnote-ref-37)
38. Banche, SIM, ecc. ed inoltre: il Foncooper – Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Legge n. 49 del 1985, i fondi mutualistici disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 ed i fondi pensione costituiti da società cooperative che sono individuati come “investitori istituzionali destinati alle società cooperative” dall’art. 111 – *octies* disp. att. c.c. [↑](#footnote-ref-38)
39. Che è anche la misura massima dei dividendi distribuibili dalle società cooperative a mutualità prevalente, ai sensi della lettera *a*) del 1° comma dell’art. 2514 c.c. L’aumento della remunerazione del 2,50% fu disposto dall’art. 6 – *bis*, commi 2° e 3°, del Decreto Legge n. 693 del 1980. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sono questi i “soggetti vigilati” dalla Banca d’Italia, vale a dire le banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n° 385 del 1993, il “Testo Unico Bancario” (TUB), e dall’IVASS per quanto riguarda le imprese di assicurazione a cui fa riferimento il Provvedimento della Banca d’Italia del 8 Novembre 2016 i cui contenuti sono esposti oltre nel testo del paragrafo.

    La garanzia minima del 30% del valore dei prestiti sociali è piuttosto contenuta, anche se ad essa si somma quello che i soci prestatori e, quindi, creditori chirografari della cooperativa possono ricavare, in caso di inadempimento o di insolvenza della società, da azioni esecutive o da una procedura fallimentare. Non essendo prevista, per i prestiti sociali delle cooperative, una garanzia come quella del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - FITD (integrale fino a 100.000 Euro di valore del deposito), di cui agli artt. 96 e ss. TUB, non si può, secondo noi, non classificare i prestiti sociali delle cooperative come una forma di investimento del risparmio a medio – alto rischio (anche se, finora, nella pratica non lo è stata), specie per le cooperative con meno di 50 soci (da cui il prestito sociale è, comunque, poco utilizzato). [↑](#footnote-ref-40)
41. Ci riferiamo agli artt. 111 e 112, 7° comma, TUB ed agli artt. 11 e 16 del Decreto del Ministero dell’Economia n° 176 del 2014 su cui vedi la parte dedicata al microcredito di questo paragrafo. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ma non per quello sottoposto all’IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive. [↑](#footnote-ref-42)
43. I **ristorni** sono i vantaggi economici attribuiti dalla società cooperativa ai soci in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico. Essi sono stati disciplinati per la prima volta per tutte le cooperative dall’art. 2545 – *sexies* c.c., introdotto con la riforma del diritto societario del 2003, che stabilisce che essi sono ripartiti fra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati con la società, secondo i criteri indicati nell’atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-43)
44. Con una sola eccezione per il limite di deducibilità dei ristorni attribuiti ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, pari al 20% dei trattamenti retributivi complessivi di essi. [↑](#footnote-ref-44)
45. Per esempio, i punti vendita di una cooperativa di consumo o le sedi operative di una cooperativa di tipo diverso. [↑](#footnote-ref-45)
46. Dato da: capitale sociale + riserve + utili. [↑](#footnote-ref-46)
47. Gli artt. 1 – 4 del Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014 contengono le norme attuative dell’**attività di microcredito finalizzata all’avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali ed all’inserimento nel mercato del lavoro** (in primo luogo nel mercato del lavoro autonomo, per il lavoro dipendente, invece, come vedremo tra poco, attraverso la frequenza di corsi di formazione pagati con microcrediti) di cui al 1° comma dell’art. 111 TUB.

    L’art. 1°, comma 1°, del Decreto prevede che **i soggetti finanziabili siano gli imprenditori individuali,** i **lavoratori autonomi** (per esempio, i liberi professionisti), **le associazioni, le società di persone, le** **società a responsabilità limitata normali e semplificate e le società cooperative**.

    Per far sì che i destinatari dei microcrediti siano soltanto imprese piccole e giovani, cioè in fase di avvio o poco oltre, sono **esclusi dai finanziamenti** di questo tipo (art. 1°, 2° comma, del Decreto Ministeriale 176/2014):

    1. i lavoratori autonomi e le imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
    2. lavoratori autonomi e imprese individuali con più di cinque dipendenti;
    3. società di persone, società a responsabilità limitata semplificate e normali e società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle dieci unità;
    4. imprese che al momento della richiesta di microcredito hanno, contemporaneamente, questi requisiti: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale annuo superiore a 300.000 Euro, ricavi annui lordi superiori a 200.000 Euro ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro. I valori dei primi due requisiti possono essere aggiornati ogni tre anni con un Decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il c.d. “indice FOI”) intervenute nel periodo di riferimento, come prevede il 3° comma dell’art. 1° della Legge Fallimentare. Inoltre, siccome per i primi due requisiti il Decreto fa riferimento all’art. 1°, comma 2, lettere *a*) e *b*), della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942), riteniamo che essi, come prevede questa norma, vadano riferiti ai valori dei bilanci degli ultimi tre esercizi o, se l’impresa opera da un tempo inferiore, a quelli dall’inizio dell’attività (i limiti valgono per ciascuno di questi anni e non come media dei valori degli esercizi considerati). Sarebbe stato opportuno che il Decreto avesse specificato questo punto.

    Questi parametri dimensionali delle imprese che possono essere destinatarie dei microcrediti per il finanziamento delle attività imprenditoriali ci fanno chiaramente comprendere che esse sono le più piccole imprese della categoria dimensionale denominata “microimprese” (fino a dieci dipendenti e fatturato annuo o valore totale dello Stato Patrimoniale inferiore a due milioni di Euro) dal diritto comunitario e da quello nazionale, precisamente dalla Raccomandazione CE n° 316 del 2003 attuata col Decreto del Ministro delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) del 18 Aprile 2005.

    I **microcrediti per attività imprenditoriali sono finalizzati a finanziare**, congiuntamente o singolarmente, **solo queste tipologie di spesa** (art. 2):

    1. l’acquisto di beni o servizi strumentali all’attività svolta, comprese le operazioni di leasing e le polizze assicurative. Fra i beni rientrano in primo luogo quelli di investimento (macchinari, impianti, attrezzature, ecc. Sarebbe stato opportuno escludere espressamente l’acquisto di beni immobili che non è sostenibile con un microcredito e fare lo stesso per il leasing immobiliare) ma sono compresi anche le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti anche da rivendere. I finanziamenti con questa finalità possono essere concessi anche nella forma di micro leasing finanziario;
    2. la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (riteniamo non solo di soci di società cooperative di produzione e lavoro ma anche di soci di società di persone e di Srl semplificate che prestano la loro attività lavorativa per la società);
    3. il pagamento di corsi di formazione per il lavoratore autonomo, l’imprenditore individuale, i dipendenti ed i soci lavoratori (di cui al numero precedente), finalizzati ad elevare le qualità professionali e le capacità tecniche e gestionali di queste persone;
    4. il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria (crediamo che ci si riferisca ai master ed ai corsi di specializzazione e non ai normali corsi di laurea) o post- universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

    L’operatore di microcredito deve verificare l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità elencate richiedendone apposita attestazione al soggetto finanziato.

    I punti 1) e 2) dell’elenco precedente ci fanno capire che **con i microcrediti per le piccole imprese si può finanziare l’attività operativa delle stesse** (rientrando quindi nel c.d. “capitale circolante” o “*working capital*”), che, di solito, viene finanziata con affidamenti a breve più costosi (oggi, in media, ad un tasso di interesse annuo che varia fra il 12 ed il 15%) di quelli a medio – lungo termine che si utilizzano per l’acquisto di beni di investimento (oggi, in media, ad un tasso annuo del 4 – 5% se garantiti da ipoteca, del 10 – 11% se non garantiti da ipoteca: è il c.d. “capitale fisso”) e dei leasing (oggi, in media, ad un tasso annuo del 7,5 – 8,5%).

    Purtroppo non c’è alcuna garanzia che il microcredito per le attività imprenditoriali possa avere un tasso di interesse più vantaggioso di quello medio di mercato, in quanto un meccanismo di calcolo di un tasso di interesse più vantaggioso è previsto soltanto per il microcredito finalizzato all’inclusione sociale e finanziaria delle persone fisiche in difficoltà dal 6° comma dell’art. 5 e dal 5° comma dell’art. 11 del D.M. 176/2014 (trattati nei Paragrafi 3 e 5) e per i microcrediti, anche per attività imprenditoriali, erogati dagli operatori di finanza mutualistica e solidale ai sensi del 2° comma dell’art. 16 dello stesso Decreto (esaminato nel Paragrafo 6). **Il fatto che il microcredito per le attività imprenditoriali sia un’operazione creditizia con un tasso di mercato**, a nostro giudizio, **depotenzia questo tipo di microcredito perché lo rende una categoria di operazioni creditizie sostanzialmente simile alle altre**, anche se l’operatore di microcredito potrebbe praticare un tasso un poco più basso di quello medio di mercato ed anche se, come vedremo oltre in questo paragrafo, esso non può essere assistito da garanzie reali (ma può essere assistito da garanzie personali). Insomma, ci sembra di poter dire che la disciplina del microcredito per le attività imprenditoriale sia stata elaborata in modo tale da favorire le banche ordinarie nella creazione di operatori di microcredito da esse controllati che operino sostanzialmente col modello di business di concessione del credito ordinario tipico delle banche controllanti. Anzi, secondo noi c’è pure il rischio che soprattutto questi operatori di microcredito controllati dalle banche pratichino dei tassi di interesse superiori a quelli medi di mercato per operazioni similari (come quelle di cui al capoverso successivo), dato che i finanziamenti da loro concessi sono più rischiosi di quelli ordinari, in quanto, come vedremo oltre in questa nota, essi non possono essere assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca).

    Tutto ciò è davvero un peccato perché, dato che il 5° comma dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario sul microcredito rimanda alle norme di attuazione la definizione delle forme tecniche dei finanziamenti di questo tipo, sarebbe stato possibile per il Ministero dell’Economia stabilire che il tasso di interesse di questi microcrediti doveva essere calcolato come percentuale (per esempio, lo 80%) del tasso annuo effettivo globale (TAEG) di una delle categorie di operazioni creditizie rilevate trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della Legge n° 108 del 1996, la c.d. “Legge anti – usura”, per esempio quella dei mutui ipotecari a tasso fisso o variabile o quella degli “altri finanziamenti a famiglie e imprese”.

    Invece, **allo stato attuale delle cose, l’unico limite che questi microcrediti hanno è quello del tasso di soglia ai fini del reato di usura** definito dal 4° comma dell’art. 2 della Legge 108/1996 come il tasso medio di cui sopra rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia aumentato del 25% a cui si aggiungono quattro punti percentuali senza che, però, l’aumento complessivo del tasso medio possa superare gli otto punti percentuali. Fino al momento in cui la Banca d’Italia non rileverà anche il tasso effettivo globale medio della categoria di microcrediti che stiamo esaminando, ai fini del calcolo del tasso di usura si dovrà fare riferimento alla categoria di prestiti denominata “altri finanziamenti a famiglie e imprese” che, per esempio, nella rilevazione di Dicembre 2017 aveva un TAEG pari al 10,69%, per cui il tasso di usura era in quel periodo del 17,36% [(10,69 x 1,25) + 4].

    Inoltre, dato che il D.M. 176/2014 non prevede l’obbligo, per questi microcrediti di usare, nei rapporti col cliente, il tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG), comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere (come per gli altri microcrediti che esamineremo nelle prossime note), il soggetto erogatore può prevedere, oltre al tasso di interesse, anche il pagamento di commissioni e spese a carico del debitore, anche finalizzate al pagamento dei servizi obbligatori di assistenza e monitoraggio di cui al capoverso successivo.

    Oltre alla concessione del finanziamento, l’attività di **microcredito** comporta l’**erogazione**, da parte dell’operatore, sia nella fase istruttoria che nel periodo di ammortamento del prestito**, di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati**:

    1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo dell’attività finanziata ed all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
    2. formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione finanziaria, di quella contabile e di quella del personale;
    3. formazione all’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
    4. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
    5. supporto per la soluzione dei problemi legali, fiscali e amministrativi ed informazioni sui relativi servizi disponibili sul mercato;
    6. supporto alla definizione per l’inserimento nel mercato del lavoro (se il finanziamento ha questa finalità);
    7. supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato (art. 3, 1° comma).

    Le modalità con cui l’operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza sono disciplinate dal contratto di concessione del finanziamento che deve essere stipulato in forma scritta. Tali servizi possono essere erogati da una struttura interna dell’organizzazione dell’operatore di microcredito oppure possono essere da questo affidati ad altri soggetti specializzati (anche senza scopo di lucro, non solo imprese o lavoratori autonomi) sulla base di un contratto che obbliga questi ultimi a riferire periodicamente all’operatore di microcredito sull’andamento delle attività svolte e sui risultati conseguiti dai soggetti finanziati (2° comma).

    Siccome questi servizi non possono avere un prezzo sensibile, tale da rendere non conveniente il microcredito, l’erogazione di essi è destinata ad essere un’attività svolta col minimo dispendio possibile di risorse. Credo pertanto che sarà quasi inevitabile la specializzazione degli operatori nei servizi di cui alle lettere *b*) ed *e*) dell’elenco precedente che non mi sembra pongano loro grossi problemi di costi ulteriori, cosa che invece si può prevedere per gli altri. Il legislatore, in questo caso, auspica delle ottime cose con le risorse che gli operatori privati non hanno o non possono ricavare dall’attività che svolgono, proprio per i limiti intrinseci che essa ha.

    Le altre caratteristiche di questa tipologia di microcrediti sono previste dall’art. 4 del Decreto 176/2014 che stabilisce che **essi non possono essere assistiti da garanzie reali** (pegno e ipoteca) quindi lasciando la **possibilità di garanzie personali** (fidejussione). A nostro parere, proprio per non snaturare il microcredito, sarebbe opportuno specificare che le garanzie personali possono essere prestate solo dalla persona fisica che riceve il microcredito oppure dai soci o dagli associati se a riceverlo è una società o una associazione escludendo le fideiussioni prestate da terzi.

    I beneficiari dei microcrediti per il finanziamento delle attività imprenditoriali possono richiedere per via telematica la **garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (il cui sito Internet è: [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it) che ha una sezione “microcredito”) a favore del soggetto finanziatore come previsto dall’art. 39 del Decreto-Legge n° 201 del 2011, convertito in Legge n° 214 del 2011, attuato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 Marzo 2015 che ha introdotto l’art. 4-*bis* nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Dicembre 2014.

    Il microcredito per le attività imprenditoriali non può eccedere, come importo, il **limite di 75.000 Euro** per ciascun beneficiario. Tale limite può essere **aumentato di 10.000 Euro** qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata della somma prestata subordinando i versamenti successivi (di almeno 10.000 Euro, anche in più *tranches*, a quanto ci sembra di capire) al verificarsi delle seguenti **condizioni**:

    1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse,
    2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dall’operatore di microcredito (1° comma dell’art. 4 del Decreto 176/2014).

    Una volta avviato l’ammortamento (cioè il pagamento rateale) del prestito, l’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo (calcolato, evidentemente, solo sul capitale residuo e non sugli interessi), non superi i 75.000 Euro o, nel caso esposto nel precedente capoverso, gli 85.000 Euro (2° comma). Tutto questo ci sembra che lasci impregiudicata la possibilità di ottenere un altro microcredito da un operatore diverso da quello da cui si è ottenuto il primo.

    La **durata massima del finanziamento**, cioè il periodo di rimborso (o di ammortamento) di esso, non può essere superiore a **15 anni** (tranne quello che ha per scopo la frequenza corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di persone fisiche che può avere una durata massima di dieci anni e comunque coerente col piano di formazione finanziato) ed il **rimborso** di esso deve avvenire sulla base di un piano di ammortamento con **rate a scadenza non superiore a tre mesi**. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato(4° e 3° comma). Oltre a questo, non è previsto preammortamento.

    Infine, gli operatori di microcredito curano direttamente la promozione e conclusione di questi contratti di finanziamento oppure possono avvalersi a tali fini esclusivamente dei soggetti che forniscono i servizi ausiliari di assistenza ai beneficiari dei prestiti, che abbiamo esaminato in precedenza in questa nota (5° comma). [↑](#footnote-ref-47)
48. L’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014 disciplina, ai sensi del 3° comma dell’art. 111 TUB, i **microcrediti finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale**:

    1. stato di disoccupazione;
    2. perdita del posto di lavoro, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
    3. sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente del nucleo familiare;
    4. significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare (1° comma).

    Questi microcrediti sono destinati all’**acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari** del soggetto finanziato o di un membro del suo nucleo familiare (per esempio: spese mediche, canoni di locazione, istruzione, bollette di pagamento di servizi pubblici di rete, ecc.) (2° comma).

    L’operatore di microcredito deve verificare, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità e l’effettivo utilizzo delle somme erogate per le finalità di cui sopra (3° comma).

    I microcrediti di questa seconda tipologia **non possono eccedere l’importo di 10.000 Euro** per ciascun beneficiario, **non possono essere assistiti da garanzie reali** ed hanno una **durata massima di cinque anni** (4° comma). Anche in questo caso occorrerebbe, secondo noi, escludere anche le garanzie personali (fidejussione), almeno quelle prestate da terzi. La scadenza delle rate del piano di ammortamento del prestito non è specificata, per cui riteniamo possa essere liberamente fissata dalle parti. Inoltre, dal momento che la norma citata dice che “*l'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 Euro*” è possibile, anche se difficile in pratica, per il medesimo beneficiario ottenere più di un microcredito di questa tipologia purché da finanziatori diversi.

    I contratti di concessione di questo tipo di microcredito devono specificare la destinazione dei fondi erogati e le modalità di svolgimento dei **servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare**. Tali servizi devono fornire a queste persone informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento e possono essere svolti direttamente dall’operatore di microcredito oppure da questo affidati ad altri soggetti specializzati sulla base di un contratto che obbliga questi ultimi a riferire periodicamente all’operatore di microcredito sull’andamento delle attività svolte e sui risultati conseguiti dai soggetti finanziati (5° comma). Anche per questi servizi vale l’osservazione che essi sono remunerati esclusivamente dagli interessi sul prestito (il TAEG onnicomprensivo).

    Per questi microcrediti, ai sensi del comma 6° dell’art. 5 del Decreto 176/2014, il **tasso di interesse effettivo globale** (TAEG), comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, incluse quelle per i servizi ausiliari di cui al precedente capoverso, a cui devono essere concessi questi microcrediti **non può essere superiore al “*tasso effettivo globale medio***(TEGM) ***rilevato per la categoria omogenea di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale*** *effettuata ai sensi della Legge n° 108 del 1996* ***moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8***”. Dal momento che questi finanziamenti **hanno una durata massima di 5 anni**, **essi sono assimilabili** come “*forma tecnica del finanziamento e caratteristiche del soggetto finanziato*” **alla categoria di prestiti denominata “altri finanziamenti a famiglie e imprese”** che, nella rilevazione, per esempio, di Dicembre 2017 aveva un tasso effettivo globale medio di 10,69%. Per cui, applicando ad esso il coefficiente 0,8 si ottiene un tasso (TAEG) dei microcrediti pari a 8,55%, quindi abbastanza vicino al tasso medio di mercato. Riteniamo che questo metodo di calcolo del tasso di interesse comporti un notevole depotenziamento del microcredito per l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche dato che per i singoli e le famiglie in difficoltà finanziarie un tasso del 8,55% è certamente meglio di un tasso di usura, ma difficilmente può aiutarle davvero a risolvere i loro problemi (ed anche se quello calcolato è il tasso massimo, per cui l’operatore di microcredito potrebbe praticarne uno più basso).

    Auspichiamo, pertanto, che il Ministero riformi il 6° comma dell’art. 5 del Decreto 176/2014 (riforma che il Ministero ha il potere di fare, ai sensi del 5° comma dell’art. 111 TUB, come abbiamo visto nel paragrafo precedente), indicando come operazioni assimilabili ai microcrediti i mutui con garanzia ipotecaria (almeno per la durata del finanziamento, dato che il microcredito non può essere garantito da una ipoteca o da un’altra garanzia reale) il cui TAEG è molto minore di quello degli “altri finanziamenti a famiglie e imprese”. Per esempio, nella rilevazione di Dicembre 2017, il TAEG dei mutui ipotecari a tasso fisso o variabile era, rispettivamente del 4,85% e del 3,66%, per cui applicando ad essi il coefficiente dello 0,8 si sarebbero ottenuti dei tassi per i microcrediti pari 3,88% per il tasso fisso ed al 2,93% per il tasso variabile, notevolmente inferiori a quelli calcolati col sistema previsto dal Decreto e, pertanto, più vantaggiosi per una persona fisica od una famiglia in difficoltà economiche o di altro tipo.

    Ai sensi poi dei due ultimi periodi del 6° comma dell’art. 5 citato, le clausole contrattuali che fissano il tasso di interesse del finanziamento in modo non conforme a quanto stabilito da questa disposizione sono **nulle**. Ciò non comporta però la nullità dell’intero contratto (è una nullità c.d. “relativa”) **e si applica** in tal caso **il tasso di interesse calcolato nel modo che abbiamo esposto.** Questa norma si spiega perché essendo i beneficiari dei microcrediti per l’inclusione sociale e finanziaria, di solito, “soggetti non bancabili”, cioè persone fisiche che non possono ottenere credito bancario ordinario o lo possono ottenere solo con grandi difficoltà, il legislatore non ha voluto togliere a loro l’opportunità di vedersi concesso almeno un microcredito al tasso di interesse massimo individuato dal D.M. 176/2014, che comunque è abbastanza buono se valutato rispetto ai tassi medi ottenibili sul mercato del credito bancario ordinario.

    E’ comunque un peccato che non sia stata adottata la stessa soluzione che vi è in materia di usura, nel qual caso, il 2° comma dell’art. 1815 del Codice Civile, riformato dall’art. 4 della Legge n° 108 del 1996, stabilisce che “*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”. In ogni caso, per evitare un trattamento diverso di coloro ai quali viene erogato un microcredito rispetto a tutti gli altri soggetti che ricevono un prestito da una banca, questa ultima norma si dovrebbe applicare nel caso di interessi usurari pattuiti per un microcredito pari, secondo noi, al tasso annuo effettivo globale delle operazioni di microcredito (o di quelle a cui questo è assimilato) aumentato del 25% più 4 punti percentuali (per un aumento massimo di 8 punti percentuali), come prevede il 4° comma dell’art. 2 della Legge 108/1996, oltre il quale scatta anche il reato di usura previsto dall’art. 644 del Codice Penale (per cui, nell’esempio che abbiamo fatto in precedenza, il tasso di soglia dell’usura per il microcredito sarebbe pari al 17,36% annuo). Sarebbe opportuno che il Ministero chiarisse questo punto.

    Infine, l’ammontare complessivo dei microcrediti per le persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale concessa dagli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui al 1° comma dell’art. 111 TUB **non può superare il 49% del valore di tutti i finanziamenti** da loro concessi (7° comma), ma, per quanto detto nei precedenti capoversi, riteniamo di poter prevedere che questa forma di microcredito non abbia grandi prospettive di sviluppo, dato che, come vedremo nella nota n° 46, è molto più conveniente quello, con gli stessi destinatari, erogato dagli enti senza fine di lucro non iscritti nell’elenco degli operatori di microcredito (trattato nella nota successiva).

    L’importo massimo dei microcrediti per l’inclusione sociale e quello per le attività imprenditoriali potranno essere aumentati ogni tre anni dal Ministero dell’Economia per adeguarli alla perdita di valore dovuta all’inflazione (3° comma dell’art. 13 del Decreto 176/2014). [↑](#footnote-ref-48)
49. L’art. 6 del Decreto Ministeriale 176/2014 disciplina nel dettaglio i **requisiti per l’iscrizione dell’elenco degli operatori di microcredito** istituito dal 1° comma dell’art. 111 TUB e tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del 1° comma dell’art. 113 TUB. I requisiti citati sono i seguenti:

    1. l’oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l’attività di concessione dei finanziamenti contemplati nel Decreto citato (quelli per lo sviluppo di attività imprenditoriali o l’inserimento nel mercato del lavoro e quelli per l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in condizione di vulnerabilità che abbiamo esaminato in precedenza) e l’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;
    2. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperativa;
    3. **capitale sociale versato non inferiore** a cinque volte quello previsto per la costituzione delle società per azioni, quindi pari **a 250.000 Euro**. A questa norma è collegata quella dell’art. 14 del Decreto Ministeriale 176/2014 che prevede che gli operatori iscritti nell’elenco citato possono **acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a 16 volte il patrimonio netto** (capitale sociale + riserve + utili) risultante dall’ultimo bilancio approvato. Ciò significa che se, per esempio, il patrimonio netto dell’operatore è pari a 500.000 Euro esso può acquisire finanziamenti fino a 8.000.000 di Euro ulteriori con cui esercitare l’attività di microcredito. Per “finanziamenti” si intendono, a nostro parere: prestiti obbligazionari, prestiti da altri intermediari finanziari, prestiti sociali se l’operatore è una cooperativa, ma non raccolta di risparmio tra il pubblico perché questo configurerebbe attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 11 TUB e, quindi, esercizio abusivo del credito (sanzionato penalmente dagli artt. 130 e ss. TUB) dato che un operatore di microcredito non è un intermediario finanziario autorizzato ai sensi degli artt. 13 e ss. e degli artt. 106 e ss. TUB.

    Segnaliamo inoltre che il Decreto-Legge n° 91 del 2014 (c.d. “Decreto competitività”), convertito in Legge n° 116 del 2014, ha ridotto il capitale sociale minimo delle società per azioni da 120.000 a 50.000 Euro. Il capitale sociale versato minimo degli operatori di microcredito è così passato, perciò, da 600.000 a 250.000 Euro, per cui sarebbe auspicabile un aumento del valore del moltiplicatore del capitale sociale minimo delle società per azioni da cinque ad almeno dieci o dodici per evitare il più che dimezzamento della capitalizzazione degli operatori di microcredito che si ripercuote sulla loro capacità di erogare prestiti e sulla affidabilità complessiva di essi;

    1. possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 176/2014;
    2. possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 8, insussistenza delle cause di sospensione dalla carica previste dall’art. 9 e mancanza delle situazioni impeditive di cui all’art. 10 sempre del Decreto 176/2014 (su questi requisiti e situazioni non ci soffermeremo, ma sono tali da garantire abbastanza bene la serietà delle persone che devono svolgere le funzioni citate);
    3. presentazione di un **programma di attività** **che indichi le caratteristiche dei prestiti** che l’operatore intende erogare, sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, dei segmenti o target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi e l’indicazione dei soggetti interni o degli operatori esterni di cui gli operatori intendono avvalersi per l’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e consulenza ai soggetti affidati e le modalità di controllo dell’operato degli stessi.

    La procedura di iscrizione nell’elenco e la gestione di questa, inclusa la dichiarazione di decadenza di un esponente dell’organizzazione erogatrice di microcrediti nel caso di inerzia di quest’ultima, è disciplinata dalla Banca d’Italia che prevede, altresì, gli obblighi informativi periodici che gli operatori di microcredito hanno nei suoi confronti (art. 15 del Decreto 176/2014).

    La **vigilanza** sugli operatori di microcredito iscritti nell’elenco è effettuata dalla stessa Banca d’Italia, come prevede il 2° comma dell’art. 113 TUB. Questo finché il numero degli operatori di microcredito iscritti nell’elenco non sarà tale da permettere, con un Decreto del Ministero dell’Economia, la costituzione dell’Organismo di tenuta dell’elenco e di vigilanza sull’attività di essi previsto dai commi 4° e 5° dell’art. 113 TUB che sarà a sua volta vigilato dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia.

    Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco citato hanno l’obbligo di fornire al cliente, prima della stipula del contratto, le **informazioni** necessarie a consentirgli una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione dello stesso. Le informazioni sono fornite in gratuitamente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (per esempio su un file pdf) in forma chiara e concisa. Esse includono il TAEG del contratto, la durata di esso, le altre condizioni economiche (se il tasso è fisso o variabile e l’importo della rata) e le conseguenze a cui può andare incontro il cliente in caso di mancato pagamento. Sarebbe opportuno estendere questi obblighi anche agli operatori di microcredito non iscritti nell’elenco. Inoltre, **il contratto di finanziamento**, comprensivo delle forme e delle modalità di fornitura dei servizi ausiliari al soggetto finanziato, **si deve sempre stipulare in forma scritta** (art. 12 del Decreto Ministeriale 176/2014).

    Infine, segnaliamo che il 1° comma dell’art. 13 del Decreto citato stabilisce che **non rientrano nell’attività degli operatori di microcredito** (sia quelli iscritti che quelli non iscritti nell’elenco di cui al 1° comma dell’art. 111 TUB, compresi quelli di finanza mutualistica e solidale di cui parleremo nelle prossime due note):

    1. la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali (cioè di avalli o fidejussioni che garantiscono obbligazioni del cliente verso uno o più creditori);
    2. la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione oppure a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

    Gli operatori di microcredito possono avvalersi di **consorzi o fondi di garanzia** (Confidi) che coprano il rischio di credito dei microcrediti ma solo fino ad una percentuale del **80% di ogni finanziamento** concesso (cioè del capitale erogato, esclusi gli interessi) (2° comma).

    **I Confidi possono detenere partecipazioni negli operatori di microcredito**, aventi forma di società di capitali o cooperativa, **iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 TUB** (ultimo periodo del 1° comma dell’art. 112, introdotto dall’art. 13-*ter* del Decreto-Legge n° 23 del 2020, convertito in Legge n° 40 del 2020). [↑](#footnote-ref-49)
50. Gli artt. 11 e 16 (trattato nella nota successiva) del Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014 disciplinano, rispettivamente, **i soggetti senza fine di lucro** (o non profit) **che erogano microcrediti** ai sensi del comma 4° dell’art. 111 TUB **e gli operatori di finanza mutualistica e solidale** che rappresentano una **importante novità che consente di costituire nuove “mutue di autogestione” o “MAG”** dopo che il comma 7° dell’art. 112 TUB rinnovato dalla lettera *m*) del comma 1° dell’art 3 del Decreto Legislativo n° 169 del 2012 aveva legittimato quelle operanti alla data del 2 Ottobre 2012.

    Partiamo dall’art. 11 del Decreto 176/2014 che prevede che **l’attività di concessione di microcrediti finalizzati a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche** (esaminata nella nota numero 44) **può essere esercitata, senza l’iscrizione nell’elenco** degli operatori di microcredito previsto dal 1° comma dell’art. 111 TUB, **dai seguenti soggetti (enti) senza scopo di lucro**:

    1. associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
    2. società di mutuo soccorso disciplinate dalla Legge n° 3818 del 1886 (così come riformata dall’art. 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012);
    3. aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
    4. cooperative a mutualità prevalente o non prevalente che abbiano ottenuto la qualifica tributaria di ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi degli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997. Dal momento che entro il 2020 la qualifica di ONLUS sarà sostituita da quella di ETS – Ente del terzo settore disciplinata dal Decreto Legislativo n° 117 del 2017 e dato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 4 di tale decreto, le società cooperative, con la sola eccezione delle cooperative sociali, non possono acquisire la qualifica di ETS, questa possibilità per le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente di esercitare l’attività di erogazione dei microcrediti alle persone fisiche in condizione di vulnerabilità senza iscriversi nell’elenco degli operatori di microcredito scomparirà con la citata abrogazione della qualifica di ONLUS e la sua sostituzione con quella di ETS (a meno di una modifica legislativa o almeno regolamentare);
    5. cooperative sociali (Legge n° 381 del 1991).

    **Questi enti sono** **ammessi a svolgere la sola attività di erogazione di microcrediti** **finalizzati a promuovere l’inclusione sociale** e finanziaria di persone fisiche **alle seguenti** **condizioni**:

    1. il possesso, da parte di chi è responsabile della gestione (cioè dell’amministratore, del direttore generale e del sindaco) dell’ente dei requisiti di onorabilità di cui al 1° comma dell’art. 8 del Decreto ministeriale 176/2014, vale a dire di non trovarsi nelle situazioni di cui al 1° comma dell’art. 7 dello stesso Decreto e di non essere nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
    2. che l’atto costitutivo dell’ente preveda l’esercizio dell’attività di microcredito citata a titolo esclusivo o congiuntamente all’esercizio di (almeno) un’altra attività che abbia obbiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
    3. che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente preveda un organo di controllo composto da tre membri (quindi un collegio sindacale) in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 1° comma dell’art. 8 del Decreto 176/2014 e per cui non ricorrano le condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2399 c.c.

    Ai microcrediti erogati da questi enti senza fini di lucro si applica la disciplina prevista dall’art. 5 del Decreto 176/2014 (eccetto i commi 6° e 7° dell’art. 5 citato, ai sensi del comma 4° dell’art. 11, per cui il 100% dei microcrediti concessi da questi enti senza scopo di lucro è destinato all’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in stato di particolare vulnerabilità economica o sociale) con la differenza che in questo caso il **tasso di interesse effettivo globale** (TAEG), comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere (comprese, quindi, quelle per i servizi ausiliari di gestione del bilancio familiare), a cui devono essere concessi questi microcrediti **non può essere superiore al “*tasso effettivo globale medio***(TEGM) ***rilevato per la categoria omogenea di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale*** *effettuata ai sensi della Legge n° 108 del 1996* ***moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4***”. Dal momento che anche questi finanziamenti **hanno una durata massima di 15 anni**, **essi sono assimilabili** come “*forma tecnica del finanziamento e caratteristiche del soggetto finanziato*” **alla categoria di prestiti denominata “altri finanziamenti a famiglie e imprese”** che, nella rilevazione, per esempio, di Dicembre 2017 aveva un tasso effettivo globale medio di 10,69%. Per cui, applicando ad esso il coefficiente 0,4 si ottiene un tasso (TAEG) di questi microcrediti pari a 4,28%, quindi molto più convenienti (essendo il tasso massimo pari alla metà) dei microcrediti per l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche erogati da operatori iscritti nell’elenco previsto dal 1° comma dell’art. 111 TUB, ma con un tasso che non è definibile come basso, dato che è vicino a quello dei mutui ipotecari a tasso fisso, che sono quelli più cari (ed anche se quello calcolato è il tasso massimo, per cui l’operatore di microcredito potrebbe praticarne uno più basso).

    Per questo motivo ribadiamo il nostro auspicio che anche questi microcrediti siano assimilati dal Ministero dell’Economia ai mutui ipotecari a tasso fisso o variabile che, per esempio, nella rilevazione di Dicembre 2017 avevano dei tassi effettivi globali medi di 4,85% e 3,66%. Per cui, applicando ad essi il coefficiente 0,4 si sarebbero ottenuti dei tassi (TAEG) dei microcrediti pari a 1,94% per il tasso fisso e 1,46% per il tasso variabile, quindi davvero molto vantaggiosi per delle famiglie o delle persone singole in difficoltà finanziarie. Altrimenti, il “microcredito all’italiana”, sia per le imprese che per le famiglie, rischia di essere in gran parte un’occasione sprecata.

    Le clausole contrattuali che fissano il tasso di interesse di questo finanziamento in modo non conforme a quanto stabilito dal 5° comma dell’art. 11 del Decreto sono **nulle**. Ciò non comporta però la nullità dell’intero contratto (è una nullità c.d. “relativa”) **e si applica** in tal caso **il tasso di interesse calcolato nel modo che abbiamo esposto** (ultimi due periodi del 5° comma). Per la motivazione di questa norma rimandiamo a quanto detto nella nota n° 49.

    Inoltre, è vietato finalizzare la concessione di questi microcrediti all’acquisto di beni o servizi forniti dal soggetto erogatore del prestito (3° comma).

    Infine, segnaliamo che la lettera *s*) del 1° comma dell’art. 2 del decreto Legislativo n° 112 del 2017 sulla riforma dell’impresa sociale prevede che **le imprese sociali possono esercitare l’attività di erogazione di microcrediti**. Da ciò si deduce che, se rispondono ai requisiti previsti dall’art. 111 del Decreto Legislativo n° 385 del 1993, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali e le altre società cooperative che hanno tale qualifica, possono erogare entrambe le tipologie di microcredito previste dalla legge, vale a dire quella destinata alle microimprese ed ai lavoratori autonomi e quella per le persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ricordiamo, infine, che il primo periodo del comma 7° dell’art. 112 TUB anch’esso rinnovato dall’articolo 7 del Dlgs 141/2010 e successivamente modificato dalla lettera *m*) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 169 del 2012 prevede che “*i* ***soggetti diversi dalle banche, già operanti*** *alla data di entrata in vigore della presente disposizione* (il 2 Ottobre 2012) *i quali,* ***senza fine di lucro***(quindi in forma di società cooperativa oppure di associazione, fondazione o comitato)*,* ***raccolgono*** *tradizionalmente* ***in ambito locale somme di modesto ammontare******ed******erogano piccoli prestiti***(quindi soggetti che erogano microcrediti ma anche prestiti di ammontare superiore a questi purché non di molto) *possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle* ***modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR***(Comitato Interministeriale Credito e Risparmio)”.

    **Questa norma serve essenzialmente a legittimare l’attività delle c.d. “mutue di autogestione” o “MAG”**, che sono società cooperative che si sono diffuse in questi anni avendo come oggetto sociale la **raccolta di risparmio fra i soci finalizzata all’erogazione di prestiti di limitato ammontare** alle persone fisiche ed alle piccole imprese. Dato il limite temporale contenuto nella norma, le MAG che si sono costituite e si costituiranno a partire dal 3 Ottobre 2012 per operare non possono che configurarsi come organismi erogatori di microcredito ai sensi dell’art. 111 TUB oppure, se di dimensioni maggiori, come Banche di Credito Cooperativo (trattate nella seconda appendice di questo e-book).

    Infatti, l’art. 16 del Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014 identifica gli “***operatori di finanza mutualistica e solidale***” in quei soggetti, **iscritti nell’elenco** di cui al 1° comma dell’art. 111 TUB **e costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente il cui statuto preveda che**:

    1. i partecipanti al capitale sociale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;
    2. l’assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
    3. siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale sociale, l’ammontare dei finanziamenti (cioè i microcrediti) concessi e la natura dei beneficiari (ma non i nominativi di questi);
    4. la società non abbia scopo di lucro (ma questo è normale in una cooperativa), nel senso che non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell’anno (esercizio) di riferimento. Restano validi tutti gli altri requisiti previsti per gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente dall’art. 2514 c.c. e quelli che gli operatori di microcredito devono rispettare per potersi iscrivere all’elenco citato nonché quelli dell’attività di microcredito che abbiamo esaminato in precedenza in questo paragrafo e nelle note di esso;
    5. per ogni finanziamento sia condotta una istruttoria socio – ambientale alla quale deve essere attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell’erogazione (comma 1°).

    Gli operatori di finanza mutualistica e solidale, cioè le MAG costituito dopo il 3 Ottobre 2012, possono concedere sia i microcrediti per le attività imprenditoriali che quelli per favorire l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche che abbiamo esaminato in precedenza. In particolare, però, essi possono concedere **ai propri soci** **microcrediti per le attività imprenditoriali di un importo massimo di 75.000 Euro, una durata massima di 10 anni, non assistiti da garanzie reali ed** **il cui** **tasso di interesse effettivo globale** (TAEG) non può eccedere la **somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale** che **non** deve essere **superiore al tasso di inflazione** (commi 2° e 3° dell’art. 16 del Decreto 176/2014). Riteniamo che sarebbe stato meglio determinare il TAEG nello stesso modo previsto per le tipologie di microcredito destinate alla inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche, magari indicando come operazioni assimilabili ai microcrediti i mutui con garanzia ipotecaria. Infatti, la formula utilizzata non garantisce un tasso di interesse più conveniente rispetto al microcredito ordinario destinato alle attività imprenditoriali che abbiamo esaminato nella nota n° 48, anche se quello sembra essere l’obbiettivo del Ministero, dato che questi operatori potrebbero avere dei costi di gestione della struttura tali da imporre tassi di interesse più alti di quelli dei microcrediti ordinari.

    I microcrediti ai soci di cui al capoverso precedente possono essere concessi anche se questi sono lavoratori autonomi od imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, in deroga alla lettera *a*) del comma 2° dell’art. 1° del Decreto 176/2014. Per il resto, i beneficiari di essi sono quelli di cui all’art. 1°, 2° comma, del Decreto che abbiamo esaminato nella Nota n° 48.

    Inoltre, il fatto che questi operatori debbano avere la forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente implica che **più del 50% del valore totale di tutti i microcrediti erogati debba essere concesso a soci della cooperativa** stessa, proprio per garantire la mutualità prevalente dell’attività della società, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c.

    Ovviamente, e sempre col limite di cui al precedente capoverso, **gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono erogare**, oltre ai microcrediti per le attività imprenditoriali, **anche quelli destinati all’inclusione sociale e finanziaria delle persone fisiche** in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale riteniamo **con le stesse caratteristiche e modalità previste per quelli erogati dagli operatori di microcredito iscritti nell’elenco** di tali soggetti istituito dal 1° comma dell’art. 111 TUB, dato che anche essi sono iscritti nello stesso elenco.

    Infine, il comma 265 dell’art. 1° della Legge 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) ha previsto che **gli operatori di finanza mutualistica e solidale** che abbiamo esaminato in questo paragrafo, se adeguatamente patrimonializzati, **possono concedere credito alle microimprese** identificate dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003 che **presentino requisiti dimensionali** non superiori al doppio di quelli previsti dall’art. 1°, comma 2°, lettere *a*) e *b*) del Regio Decreto n° 267 del 1942 (la Legge Fallimentare), cioè un **totale dell’attivo dello stato patrimoniale di massimo 600.000 Euro, un totale dei ricavi non superiore a 400.000 Euro e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 Euro.** [↑](#footnote-ref-51)
52. Pertanto, le società cooperative non sono tenute ad osservare le regole stabilite per tali aspetti del funzionamento dell’assemblea dagli artt. 2368 e 2369 c.c. per le società per azioni e dall’art. 2479 – *bis* c.c. per le società a responsabilità limitata.

    Dal 5° comma dell’art. 2538 c.c. citato nel testo deriva, secondo la maggioranza della dottrina, che, per analogia coi casi da esso previsti, anche la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte dei soci che rappresentano un decimo del capitale sociale prevista per le società per azioni dall’art. 2367 c.c. va presentata per le società cooperative da parte di tanti soci che rappresentano un decimo del numero totale dei voti esprimibili nell’assemblea. Siccome, però, il 5° comma dell’art. 2538 c.c. non cita espressamente questo caso riteniamo che nelle società cooperative la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte dei soci deve essere presentata da tanti soci che rappresentano sia un decimo del capitale sociale che un decimo dei voti. Sarebbe opportuno un intervento del legislatore che semplificasse la materia prevedendo, per esempio, la possibilità per un decimo dei soci (come numero, prescindendo dai voti e dal capitale sociale da essi rappresentato) di richiedere la convocazione dell’assemblea della società cooperativa.

    In ogni caso, la richiesta di convocazione dell’assemblea va presentata agli amministratori o al consiglio di gestione (di cui al paragrafo successivo). Se questi oppure in loro vece i sindaci, il revisore unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti di questi organi, qualora il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla (art, 2367, 2° comma, c.c.). [↑](#footnote-ref-52)
53. Analogamente a quanto previsto dalla riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata dal 3° comma dell’art. 2479 c.c. È, questo, il c.d. “metodo non collegiale” di assunzione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

    Esso, se previsto dall’atto costitutivo, può essere adottato anche per l’assunzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, non solo nel caso delle cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata (che lo prevedono al 4° comma dell’art. 2475 c.c.), ma anche, riteniamo, nel caso di quelle a cui si applicano le norme sulla società per azioni. [↑](#footnote-ref-53)
54. Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle Srl le modalità della rappresentanza dei soci in assemblea sono quelle stabilite dall’atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-54)
55. Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) contenuto nel Decreto Legislativo n° 58 del 1998 (la c.d. “Legge Draghi”) prevede alcune norme particolari per le società cooperative con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dei paesi dell’Unione europea (le Borse, ecc.) (art. 119 TUF) che sono oggi riportate negli artt. 135 e 135 – *bis* del TUF (gli articoli da 135 – *ter* a 135 – *octies* sono stati abrogati dall’art. 3 del Decreto Legislativo n° 91 del 2012).

    L’art. 135 del TUF stabilisce che per queste società cooperative (di solito, di grande dimensione ed importanza economica) “*le* ***percentuali di capitale*** *individuate nel Codice Civile per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al* ***numero complessivo dei soci*** *stessi*”. Ciò significa che, per esempio, per calcolare il *quorum* richiesto per la validità della richiesta dei soci di convocazione dell’assemblea previsto dal 1° comma dell’art. 2367 c.c. che lo fissa in “*tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale*” (ma lo statuto può prevedere una percentuale inferiore) tale decimo non va calcolato sulla base del capitale sociale che i soci rappresentano ma sul numero complessivo di questi, anche se i richiedenti possiedono meno di un decimo del capitale sociale. È chiaro che l’art. 135 TUF è una norma a tutela delle minoranze dei soci e che, per le società cooperative non quotate a cui si applica la disciplina della società per azioni il *quorum* citato e gli altri previsti dal Codice Civile continuano ad essere calcolati sull’ammontare del capitale sociale posseduto dai soci (ricordiamo che, come abbiamo visto nel Paragrafo 6 di questo e-book, nella società cooperativa i singoli soci possono possedere azioni o quote per valori diversi di capitale sociale ma con dei limiti massimi dell’importo di questo valore).

    L’art. 135 – *bis* TUF prevede che **non si applicano** alle società cooperative con azioni quotate le seguenti norme sempre del Dlgs 58/1998: gli artt. 125 – *bis* (avviso di convocazione dell’assemblea) limitatamente al 2° comma, al comma 4°, lettera *b*), numero 1) limitatamente alle parole “*del diritto di porre domande prima dell’assemblea”* ed al numero 3) della lettera *c*) del medesimo articolo, 127 – *bis* (annullabilità delle deliberazioni dell’assemblea e diritto di recesso del socio), 127 – *ter* (diritto dei soci di porre domande prima dell’assemblea), 127 – *quater* (maggiorazione del dividendo). [↑](#footnote-ref-55)
56. Passando ad un altro argomento che riguarda sempre le società cooperative con azioni quotate, il 5° comma dell’art. 83 – *sexies* del Decreto Legislativo n° 27 del 2010, che attua la Direttiva CE n° 36 del 2007 che disciplina l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate, **la gestione accentrata dei titoli** (azioni od obbligazioni) **emessi da queste società** e l’attività delle società di gestione accentrata, prevede che alle società cooperative con azioni o strumenti finanziari (vale a dire obbligazioni, su cui vedi il Paragrafo 7 di questo e-book) ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea si applicano i commi 1°, 3° e 4° dello stesso articolo. Tale disciplina si applica sia alle azioni od obbligazioni dematerializzate (cioè non rappresentate da titoli cartacei) di società cooperative quotate che, pertanto, sono gestite obbligatoriamente in regime di gestione accentrata da una società specializzata in questa attività, ma anche a quegli strumenti finanziari (sia azioni che obbligazioni) che la cooperativa emittente non quotata sceglie di assoggettare a questa disciplina (art. 83 – *bis*, comma 3° del Dlgs 27/2010).

    Per questi strumenti finanziari (azioni od obbligazioni) “la **legittimazione all’intervento in assemblea** e all’esercizio del diritto di voto **è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario** [che è l’impresa bancaria o finanziaria che registra gli strumenti finanziari ed i relativi trasferimenti sui conti titoli e sui conti correnti (per i pagamenti e gli incassi derivanti delle operazioni sui titoli) da essa tenuti per i suoi clienti], in conformità alle sue scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto” (1° comma dell’art. 83 – *sexies*).

    Lo statuto delle società cooperative non quotate che hanno scelto il regime di gestione accentrata può richiedere che le azioni (ma, riteniamo, anche le obbligazioni) oggetto della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto siano registrate nel conto del soggetto a cui spettano questi diritti a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell’assemblea. Nelle società cooperative con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l’eventuale cessione delle stesse comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata (3° comma).

    Queste comunicazioni devono pervenire alla cooperativa emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ovvero fino alla scadenza del diverso termine stabilito dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia con un loro regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito dallo statuto delle sole società cooperative non quotate. Resta ferma la legittimazione del socio all’intervento in assemblea ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all’emittente oltre i termini sopra indicati, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione (4° comma).

    Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea con il consenso dell’emittente il termine per la comunicazione sulla legittimazione del socio ad intervenire in assemblea e ad esercitare in essa il diritto di voto non può essere superiore a due giorni non festivi (5° comma). [↑](#footnote-ref-56)
57. Segnaliamo, inoltre, che il comma 15° dell’art. 14 della Legge n° 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) ha previsto, per le società cooperative le cui azioni o quote non sono negoziate nei mercati regolamentati, che le modifiche dello statuto sociale (o dell’atto costitutivo, se unico atto) che si rendono necessarie per l’entrata in vigore di norme di legge o regolamentari che incidono, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto stesso possono essere adottate dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste in via generale da quest’atto per le sue modificazioni , anche nei casi in cui esso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli (e questi, ovviamente, siano fra quelli che devono essere modificati). [↑](#footnote-ref-57)
58. Infine, il 5° comma dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014, convertito in Legge n° 116 del 2014, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico deve stabilire, con un proprio decreto di natura non regolamentare, **le misure che le cooperative di consumo con un numero di soci superiore a centomila devono adottare**, modificando il proprio statuto entro il 15 Dicembre 2015, **per migliorare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società**, in particolare:

    1. aumentando la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio, inclusa la nota integrativa, anche con la pubblicazione integrale di tali dati sul sito Internet della società;
    2. rafforzando l’informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell’ordine del giorno e la possibilità di formulare domande (riteniamo agli amministratori e ai sindaci) sugli argomenti da trattare in assemblea;
    3. rafforzando i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell’obbligo di risposta ai soci (vale a dire alle loro domande) e dell’obbligo di motivazione (della risposta data al od ai soci che hanno posto la domanda);
    4. determinando i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale od economico con la società, nel rispetto di quanto previsto nello statuto, per un periodo di tempo di almeno un anno.

    [↑](#footnote-ref-58)
59. Ovviamente, resta come prima la possibilità di assumere manager esterni, cioè che non siano soci, senza poteri di amministrazione in qualità di Direttore Generale o di Direttore o Responsabile di funzione (per esempio, un Direttore Marketing od un Responsabile del Personale). [↑](#footnote-ref-59)
60. Diritti di controllo individuale che sono molto penetranti, avendo il singolo socio che non partecipa all’amministrazione il diritto di:

    chiedere agli amministratori notizie sull’andamento (cioè sulla gestione) degli affari sociali,

    esaminare a cadenza infrannuale i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società (quindi i libri e la documentazione contabile) anche tramite professionisti di fiducia (art. 2476, 2° comma),

    promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori (3° comma).

    Questi poteri non sono attribuiti ai soci delle cooperative a cui si applicano le norme delle società per azioni (art. 2545 – *bis*). [↑](#footnote-ref-60)
61. I tre sistemi (o modelli) di amministrazione e controllo delle società per azioni sono disciplinati dagli articoli da 2380 a 2409 – *noviesdecies* c.c. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ricordiamo che, a norma dell’art. 2385 c.c. l’amministratore di una cooperativa che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione (se esiste quest’organo) ed a quello del collegio sindacale o, in mancanza di esso, al revisore unico. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione oppure da quando questa maggioranza viene ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il consiglio (o l’amministratore unico) è stato ricostituito sempre con l’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle Imprese a cura del collegio sindacale o del revisore unico.

    L’art. 2386 c.c. prescrive, inoltre, che, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (o dal revisore unico) purché la maggioranza del consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all’assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché proceda alla sostituzione dei mancanti. Quelli così nominati scadono con quelli in carica al momento della loro nomina, salva diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea. Infine, se vengono a mancare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale o il revisore unico (che possono compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione della società) devono convocare d’urgenza l’assemblea dei soci per nominare i nuovi. [↑](#footnote-ref-62)
63. Il 1° comma dell’art. 2086 c.c. resta invariato nello stabilire il potere di direzione dell’impresa da parte dell’imprenditore e la dipendenza gerarchica nei suoi confronti dei collaboratori. [↑](#footnote-ref-63)
64. A cui dovrebbero seguire provvedimenti conseguenti se gli amministratori ne ravvisano l’inadeguatezza. Provvedimenti che, però, non sono previsti come obbligatori dall’art. 2381, 3° comma, c.c. ma lo sono dal 5° comma dello stesso articolo. [↑](#footnote-ref-64)
65. Segnaliamo che l’attuale sesto comma dell’art. 2476 c.c. non viene sostituito ma diviene il settimo comma dell’articolo citato e così via per i commi successivi. [↑](#footnote-ref-65)
66. L’azione revocatoria nella procedura di liquidazione giudiziale che sostituirà il fallimento sarà disciplinata dagli artt. 163 – 171 del Codice della crisi di impresa. La sua definizione è nell’art. 165 per cui l’azione revocatoria ordinaria è quella con cui “*il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile*”. [↑](#footnote-ref-66)
67. Vale a dire quello “*sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*” di cui al 1° comma dell’art. 2403 c.c. [↑](#footnote-ref-67)
68. Il controllo di legalità è quello sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ed anche se oggi questi commi parlano di “organo di controllo o di revisore”, ma l’art. 2543 c.c. sulle cooperative prevede soltanto il collegio sindacale.

    Il 2° comma dell’art. 2477 c.c. è stato abrogato dal comma 8° dell’art. 20 del Decreto-Legge n° 91 del 2014. [↑](#footnote-ref-69)
70. Questo obbligo scatta quando la cooperativa controlla una società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) ai sensi del numeri 1 e 2 del 1° comma dell’art. 2359 c.c. e del 2° comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo n° 127 del 1991, cioè quando essa ha la disponibilità o il controllo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o quando ha voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in questa assemblea oppure ha il diritto, derivante da una clausola contrattuale o statutaria, di esercitare una influenza di questo tipo sulla gestione della società di capitali.

    Inoltre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste se le società controllate con la controllante non abbiano superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 20.000.000 di Euro di totale della somma degli attivi dei loro stati patrimoniali, 40.000.000 di Euro di totale della somma dei loro ricavi delle vendite e delle prestazioni (fatturato), 250 dipendenti totali occupati in media durante l’esercizio, come previsto dal 1° comma dell’art. 27 del Dlgs 127/1991. [↑](#footnote-ref-70)
71. Mentre con la riforma prevista dal Codice della crisi di impresa aumentava parecchio il numero di Srl per cui era obbligatoria la nomina dell’organo di controllo dal momento che venivano abbassati di molto i parametri per rientrare in esso, la riforma della riforma introdotta dal Decreto-Legge 32/2019 diminuisce il numero delle Srl a cui quest’obbligo si rivolge, anche se non annulla del tutto la portata della riforma del 2° comma dell’art. 2477 c.c. da parte del Codice citato. [↑](#footnote-ref-71)
72. Le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art, 379 del Codice della crisi di impresa, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 14/2019, quindi entro il 16 Marzo 2019, devono provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del 1° comma di esso che abbiamo esaminato nel testo entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita dal 2° comma dell’art. 2364 c.c., vale a dire entro il 30 Aprile 2023. Solo dopo dovranno nominare, se non l’hanno, l’organo di controllo. Fino alla scadenza di questo termine le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni del comma 1° dell’art. 379 citato.

    Inoltre, ai fini della prima applicazione dei nuovi commi 2° e 3° dell’art. 2477 c.c. si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti alla scadenza del 30 Aprile 2023, per cui i due esercizi antecedenti sono quelli relativi al 2021 e al 2022 (3° comma dello stesso art. 379 modificato dall’art. 51-*bis* del Decreto-Legge n° 34 del 2020, il c.d. “Decreto rilancio”, convertito in Legge n° 77 del 2020 e poi dall’art. 21 del Decreto-Legge n° 118 del 2021). [↑](#footnote-ref-72)
73. Oltre alla distribuzione del dividendo, la cooperativa può distribuire l’utile di esercizio mediante un **aumento gratuito del capitale sociale**, ai sensi dell’art. 7 della Legge 59/1992. In tal caso si possono superare i limiti di valore delle azioni o delle quote fissati dall’art. 2525 c.c., purché nei limiti della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo (comma 1°).

    La quota di utili destinata ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui al capoverso precedente non concorre a formare il reddito imponibile della cooperativa ai fini IRES. Il rimborso del capitale sociale è invece soggetto a imposta a carico dei soli soci (quindi all’IRPEF se i soci sono persone fisiche od all’IRES se sono società di capitali, cooperative od enti non commerciali) nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni (comma 3°).

    Inoltre, dal momento che questa norma è anteriore alla riforma della società cooperativa introdotta dal Dlgs 6/2003, essa è riservata alle sole cooperative a mutualità prevalente.

    Infine, il 1° comma dell’art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014 (convertito in Legge n° 116 del 2014) ha previsto che, per le sole società cooperative di consumo e per i loro consorzi, la somma distribuibile mediante aumento gratuito del capitale sociale che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES non può superare, per un’unica impresa, i 200.000 Euro in un triennio, alle condizioni previste dal Regolamento UE n° 1407 del 2013 sugli aiuti “*de minimis*” alle imprese. Ciò significa che, se la cooperativa, nel periodo considerato, riceve altri aiuti “*de minimis*”, questi riducono le somme distribuibili mediante aumento gratuito di capitale sociale che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES. Questa norma è una conseguenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha qualificato come aiuti di Stato le agevolazioni, in primo luogo fiscali, concesse alle cooperative. [↑](#footnote-ref-73)
74. La condizione non si applica nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari di cui all’art. 2526 ed alle cooperative con azioni quotate nei mercati regolamentati (5° comma dell’art. 2545 – *quinquies*). [↑](#footnote-ref-74)
75. Il “patrimonio netto” contabile, definito dall’art. 2424 c.c. (dedicato al contenuto dello Stato Patrimoniale), è dato da: capitale sociale + riserve + utili o – perdite di esercizio. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ricordiamo che sugli utili netti da destinare a riserva la cooperativa non paga, ovviamente, la tassa sulla percezione degli utili stessi. [↑](#footnote-ref-76)
77. Questo alto livello della riserva legale obbligatoria (che, nelle cooperative a mutualità prevalente, è indivisibile), unitamente alla agevolazione fiscale sugli utili ad essa destinati prevista dall’art. 12 della Legge n° 904 del 1977 che esponiamo nel Paragrafo 8), è stata la forma di accumulazione di capitale che ha permesso alle cooperative di patrimonializzarsi e di crescere con costanza nel lungo periodo, come dimostrano diversi studi economici. L’aumento dell’imposizione fiscale sugli utili delle cooperative, compresi quelli destinati a riserva legale, che esamineremo nell’ottavo paragrafo, ostacola, pertanto, la patrimonializzazione e la competitività di queste società. [↑](#footnote-ref-77)
78. Il 4° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992 fissa **tale quota al 3% degli utili netti annuali**. In base agli artt. 11 e 12 di questa Legge le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro (cioè con l’obbligo di impiegare gli eventuali utili nell’attività di promozione e sviluppo della cooperazione) da società per azioni o da associazioni riconosciute che assumono la personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro costituite con questo scopo. Essi sono formati e alimentati con il versamento della quota degli utili netti annuali prima citata da parte delle cooperative e loro consorzi aderenti alle associazioni nazionali. Per realizzare i loro obbiettivi **questi fondi possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in cooperative. Possono anche finanziare programmi di sviluppo, cioè progetti di investimento, sempre di società cooperative** o di loro consorzi, organizzare corsi di formazione professionale, studi e ricerche. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che ne approva gli statuti. Le cooperative che non ottemperano a questo versamento obbligatorio nei fondi mutualistici associativi o, in mancanza di essi, negli appositi fondi regionali, decadono dalle agevolazioni fiscali e di altro tipo previste dalla normativa vigente. Infine, ai sensi del 9° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992, la quota di utile versata in questi fondi è esente dalle imposte (IRES ed IRAP) ed è deducibile dalla base imponibile del soggetto che effettua il versamento. [↑](#footnote-ref-78)
79. Segnaliamo che, come le società di capitali, anche la società cooperativa può redigere il bilancio in forma abbreviata previsto dall’art. 2435 – *bis* c.c., purchè non abbia emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e nel primo esercizio o, successivamente, per almeno due esercizi consecutivi non abbia superato due dei seguenti tre limiti:

    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

    [↑](#footnote-ref-79)
80. Da non confondere con i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 59/1992 (che abbiamo esposto nella penultima nota precedente a questa) sono il **Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper** ed il **Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione** istituiti, rispettivamente, dagli artt. 1° e 17 della Legge n° 49 del 1985, modificata successivamente dalle Legge n° 266 del 1997 e dall’art. 12 della Legge n° 57 del 2001.

    Il **Foncooper** **ha la finalità di concedere crediti agevolati a tutte le cooperative**, sia a mutualità prevalente che non, eccetto quelle edilizie di abitazione, tramite le banche con esso convenzionate. Questo perché il 6° comma dell’art. 223–*duodecies* disp. att. c.c. riserva alle cooperative a mutualità prevalente solo le agevolazioni fiscali previste dalla legge e non quelle di altro tipo, per esempio finanziarie, ma la lettera *a*) del 2° comma dell’art. 1° della Legge 49/1985 sembra, secondo noi, richiedere nei beneficiari di questi finanziamenti agevolati la sussistenza dei requisiti della mutualità prevalente, dato che prescrive per essi il rispetto dei requisiti di mutualità di cui all’art. 26 del D.Lgs.Cps n. 1577 del 1947 oggi implicitamente abrogato e sostituito dall’art. 2514 c.c., come abbiamo spiegato nel Paragrafo 1 di questo e-book. **Questi finanziamenti devono essere finalizzati all’aumento della produttività e/o dell’occupazione**, mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali o amministrativi, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità dei prodotti, alla razionalizzazione del settore distributivo ed alla sostituzione di massimo il 50% di altre passività finanziarie (ovviamente con tassi di interesse più alti) contratte per la realizzazione di queste attività. I crediti derivanti da questi finanziamenti hanno privilegio sugli immobili, gli impianti, i macchinari e gli utensili della cooperativa affidata. Le direttive per l’utilizzo del Foncooper sono stabilite dal Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) ed attualmente esso viene gestito mediante bandi su base regionale.

    Il **Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione** è lo strumento attraverso le cui disponibilità il Ministero dell’Industria (oggi dello Sviluppo Economico) **partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente** dovendo queste rispettare i requisiti di cui all’art. 26 del D.Lgs.Cps n. 1577 del 1947 e quindi, per il motivo spiegato nel capoverso precedente, oggi all’art. 2514 c.c. Tali società sono investitori istituzionali e devono avere come soci almeno cinquanta cooperative distribuite sull’intero territorio nazionale od almeno in dieci regioni. Il termine “società finanziaria” va inteso nel senso di *holding*, **cioè di società che assume**, anche in più soluzioni, e gestisce **partecipazioni temporanee di minoranza** (ma in una cooperativa, come vedremo tra poco, non ci può essere una partecipazione di maggioranza come nelle società di capitali) **nel capitale sociale di altre società, in questo caso piccole e medie imprese** (PMI, come definite dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003) **costituite nella forma di società cooperativa appartenenti al settore della produzione e lavoro**, comprese le cooperative sociali di questa categoria, **al fine di salvaguardare ed incrementare l’occupazione**, dando la priorità alle cooperative costituire da lavoratori provenienti da imprese in crisi, **e che concedono ad esse finanziamenti agevolati** (anche a fondo perduto, ma questi ultimi solo per le cooperative di produzione e lavoro con meno di 100 soci lavoratori o, se operanti nel settore tessile – abbigliamento, come meno di 50 soci lavoratori, come previsto dalla Delibera CIPI – Comitato Interministeriale per la Politica Industriale n° 94 del 1987), prestiti subordinati, prestiti partecipativi **per la realizzazione di progetti di impresa**, possono sottoscrivere gli strumenti finanziari (obbligazioni) delle cooperative di sui all’art. 2526 c.c. e svolgere attività di servizi e di promozione a favore di queste ultime, anche quelle con meno di nove soci. La legge prescrive inoltre che le partecipazioni nel capitale sociale delle cooperative devono essere in ogni caso di minoranza rispetto al valore complessivo del capitale sociale della cooperativa partecipata. La società finanziaria che possiede la partecipazione ha comunque **un solo voto in assemblea**, ai sensi del 2° comma dell’art. 2538 c.c., perché non è un socio cooperatore (cioè un socio che partecipa allo scambio mutualistico derivante dall’attività della cooperativa) e quindi l’atto costitutivo non può attribuirle fino a cinque voti, come previsto dal 3° comma dello stesso articolo (su cui vedi il Paragrafo 5 di questo e-book). **Il valore della partecipazione nel capitale sociale**, invece, **non ha limiti di valore**, essendo la società finanziaria un “*socio diverso dalle persone fisiche*”, come previsto dal 4° comma dell’art. 2525 c.c. (su cui vedi il Paragrafo 4 di questo e-book). Dopo aver assunto la partecipazione nel capitale sociale di una cooperativa di lavoro la società finanziaria partecipata dal Fondo può acquistare anche gli strumenti finanziari, cioè le obbligazioni, della stessa cooperativa disciplinati dall’art. 2526 c.c. (su cui vedi il Paragrafo 4 di questo e-book).

    Ricordiamo, infine, che entrambi questi fondi vennero istituiti presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, che era stata a sua volta istituita dall’art. 10 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 1421 del 1947 presso la Banca Nazionale del Lavoro per la concessione del credito alle cooperative ed ai loro consorzi attraverso gli sportelli della stessa banca e delle Casse Rurali e Artigiane e che oggi non è più attiva. [↑](#footnote-ref-80)
81. Segnaliamo che il Decreto–Legge n° 145 del 2013 (c.d. Decreto “Destinazione Italia”), convertito in Legge n° 9 del 2014, ai commi 2° e 3° del suo art. 11 ha previsto che **nel caso di affitto o di vendita di aziende**, rami d’azienda o di complessi di beni e contratti **di imprese sottoposte a fallimento**, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, **hanno diritto di prelazione per l’affitto o l’acquisto le società cooperative costituite da dipendenti dell’impresa** sottoposta alla procedura concorsuale. L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita dei complessi citati a queste società cooperative (sia a mutualità prevalente che non, riteniamo) costituisce titolo per l’applicazione dell’art. 7, comma 5°, della Legge n° 223 del 1991 sulla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ai lavoratori soci della cooperativa e dell’art. 2, comma 19°, della Legge n° 92 del 2012 sulla corresponsione anticipata agli stessi soggetti della assicurazione sociale per l’impiego (Aspi, che ha sostituito l’indennità di mobilità a partire dal 1° Gennaio 2017), dedotte, in entrambi i casi, le mensilità già percepite di queste indennità. Ai dipendenti che non entrano in tali cooperative continuano ad applicarsi le forme di integrazione salariale previste dalla legge.

    **Un altro regime di aiuto destinato a finanziare l’avvio o lo sviluppo delle cooperative** aventi sede legale od almeno una sede operativa in Italia **partecipate dalle società finanziarie cooperative di cui all’art. 17 della Legge n° 49 del 1985** che abbiamo esposto nella nota precedente a questa è quello istituito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 Gennaio 2021. Tale decreto prevede che le società cooperative partecipate possono ricevere dalle società finanziarie cooperative, che detengono una partecipazione temporanea di minoranza (ma in una cooperativa non ci può essere una partecipazione di maggioranza come nelle società di capitali) nel loro capitale sociale, **dei finanziamenti agevolati della durata da tre a dieci anni comprensivi di tre anni di preammortamento** (vale a dire in cui si pagano i soli interessi e non il capitale prestato) **il cui tasso di interesse è lo zero per cento** (per cui nel periodo di preammortamento il mutuatario non paga nulla) da pagarsi in due rate semestrali costanti posticipate con scadenza al 31 Maggio ed al 30 Novembre di ogni anno. **L’importo del finanziamento non può essere superiore a cinque volte il valore della partecipazione** già detenuta dalla società finanziaria nel capitale sociale della cooperativa beneficiaria **e, comunque,** **non superiore a 2.000.000 di Euro** e non sono assistiti da nessuna garanzia reale o personale ma solo da privilegio generale sui beni mobili del debitore. Nel caso in cui il finanziamento venga concesso a fronte di **nuovi investimenti, esso può coprire l’intero importo del programma di investimento** (in beni di investimento materiali o immateriali) ed esso va considerato un aiuto agli investimenti in favore delle PMI ai sensi dell’art. 17 del c.d. “Regolamento di esenzione“, il Regolamento UE 651/2014. Se il finanziamento è concesso alla società cooperativa beneficiaria non per fare investimenti ma per esigenze di liquidità aziendale, cioè per finanziare il capitale circolante, esso non può superare l’importo massimo delle agevolazioni “*de minimis*”, vale a dire 200.000 Euro in tre esercizi annuali se la cooperativa in qualsiasi settore, 15.000 Euro nell’agricoltura, 30.000 Euro nella pesca o nell’acquacoltura.

    Fatta eccezione per il caso dei nuovi investimenti, l’intensità massima di aiuto non può superare il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese ed il 10% degli stessi per le medie imprese (come definite dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003: numero di occupati inferiore a 50, valori del fatturato e del totale dello stato patrimoniale inferiori a 10.000.000 di Euro per le piccole imprese e numero di occupati inferiore a 250, valori del fatturato e del totale dello stato patrimoniale inferiori a 50.000.000 ed a 43.000.000 di Euro per le medie imprese). I **costi ammissibili** sono quelli degli investimenti materiali e immateriali ed i costi salariali stimati relativi ai nuovi posti di lavoro creati dall’investimento e riferiti ad un periodo di due anni (art. 17, paragrafi 6 e 2, del Regolamento UE 651/2014). Le agevolazioni che stiamo descrivendo sono cumulabili con altre, anche quelle in regime “*de minimis*”, ma la somma di esse non può superare le intensità massime di aiuto sopra citate.

    La richiesta di tale finanziamento va presentata alla società finanziaria che partecipa il capitale ed è quindi socia della società cooperativa che, nel caso di concessione di esso (entro 60 giorni), richiede la relativa somma al Ministero dello Sviluppo Economico (entro 30 giorni) e la eroga alla società beneficiaria dopo aver stipulato, entro 180 giorni dalla comunicazione della disponibilità delle risorse, il contratto di finanziamento sempre con la cooperativa beneficiaria. L’erogazione del finanziamento si articola in un’anticipazione del 25% e poi in altre *tranches* a stato di avanzamento lavori con le modalità stabilite da un decreto del Direttore Generale del Ministero (che stabilisce anche la documentazione per la richiesta di questo finanziamento), fatta eccezione per i finanziamenti di liquidità per il circolante che sono invece erogati in unica soluzione. Il programma di investimento deve essere realizzato entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salva una sola proroga, concedibile dalla società finanziaria, che non può essere superiore a 18 mesi. La società finanziaria può concedere anche variazioni del programma di investimento purché coerenti col Decreto MISE del 04.01.2021.

    Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni devono trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate. Le società finanziarie ed il Ministero possono effettuare monitoraggi, ispezioni e controlli sulle iniziative agevolate. Il Ministero controlla pure le società finanziarie ed i loro rapporti sono regolati da un’apposita convenzione. L’agevolazione può essere revocata dalle società finanziarie nel caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di atti falsi da parte della cooperativa beneficiaria, di fallimento di questa, di mancato rispetto del cumulo con altre agevolazioni, di mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato, di mancata realizzazione nei tempi previsti del programma di investimento, di utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso. Le società cooperative devono restituire, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca del finanziamento le rate di questo ancora dovute più gli interessi sulle rate rimborsate, calcolati sulla base del tasso di riferimento per queste operazioni.

    Infine, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 Febbraio 2022 prevede che le piccole imprese (numero di occupati inferiore a 50, valori del fatturato e del totale dello stato patrimoniale inferiori a 10.000.000 di Euro) costituite in forma di società cooperativa da lavoratori di imprese i cui proprietari intendano trasferirle, in cessione o in affitto, ai dipendenti medesimi, possono ricevere dalla società finanziaria che partecipa al loro capitale finanziamenti aventi durata da tre a dodici anni, compresi tre anni di preammortamento, di importo non superiore a sette volte la partecipazione detenuta dalla società finanziaria di cui alla nota precedente nel capitale sociale della società cooperativa beneficiaria e, comunque, di importo non superiore a 2.500.000 Euro. La cooperativa beneficiaria del finanziamento deve rispettare le condizioni di mutualità prevalente di cui all’art. 2513 c.c. solo a partire dal quinto anno successivo alla sua costituzione. Questi finanziamenti agevolati sono disciplinati per ogni altro aspetto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 Gennaio 2021 che abbiamo esposto in precedenza in questa nota. [↑](#footnote-ref-81)
82. Sono le operazioni disciplinate dall’art. 2442 per le Spa e dall’art. 2481 – *ter* per le Srl e che si realizzano con la deliberazione dell’assemblea che imputa “a capitale le riserve o gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

    Per quanto riguarda gli “altri fondi” (che sono i “fondi per rischi ed oneri” di cui all’art. 2424) imputabili a capitale se disponibili, le cooperative seguono le norme della società di capitali ad esse applicabili, Spa o Srl (vedi il primo paragrafo). [↑](#footnote-ref-82)
83. Queste ultime disposizioni non si applicano alle cooperative con azioni quotate nei mercati regolamentati (art. 2545 – *quinquies*, 5° comma). [↑](#footnote-ref-83)
84. In quanto queste, allo scioglimento della società, dovranno essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dalla Legge n. 59 del 1992, ai sensi della lettera d) dell’art. 2514 c.c. [↑](#footnote-ref-84)
85. In questo caso, se nello statuto non vi sono previsioni in merito, le riserve sono divisibili. [↑](#footnote-ref-85)
86. Vale a dire quelli che partecipano attivamente al perseguimento dello scopo sociale della cooperativa e quindi allo scambio mutualistico. [↑](#footnote-ref-86)
87. O, il che è lo stesso, all’attività della società. [↑](#footnote-ref-87)
88. L’atto costitutivo può, ovviamente, stabilire che sia l’assemblea a decidere se e con quali criteri attribuire i ristorni ai soci. [↑](#footnote-ref-88)
89. **I ristorni sono deducibili dal reddito imponibile ai fini IRES e da quello ai fini IRAP** della società cooperativa **solo se distribuiti per mezzo di un aumento del capitale sociale**, ai sensi del comma 2° dell’art. 6 della Legge 112/2002, e non più nei casi e coi limiti previsti dagli artt. 11, 3° comma, (su cui vedi oltre in questo paragrafo) e 12 del DPR n. 601 del 1973. Per questa seconda norma era deducibile dal reddito d’impresa della cooperativa il ristorno “*ripartito fra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati* (tipico delle cooperative di consumo o di quelle di servizi) *o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati*” (tipico, per esempio, delle cooperative agricole) e tali somme potevano essere imputate ad incremento delle quote sociali (quindi, ad aumento del capitale sociale).

    L’aumento del capitale sociale è però soggetto ad imposta a carico dei soli soci (quindi all’IRPEF se i soci sono persone fisiche od all’IRES se i soci sono società di capitali, cooperative od enti non commerciali) nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni, ai sensi del 3° comma dell’art. 7 della Legge 59/1992. Nel Paragrafo 9 vedremo che esiste un’agevolazione fiscale destinata ai soci che sono persone fisiche.

    Da quanto detto finora si deduce agevolmente che i ristorni distribuiti ai soci con un sistema diverso dall’aumento gratuito del capitale sociale rientrano pienamente sia nel reddito imponibile dell’IRES che nella base imponibile dell’IRAP della cooperativa e dell’imposta sul reddito del socio che li percepisce.

    Ricordiamo che, essendo queste agevolazioni anteriori alla riforma della società cooperativa introdotta dal Dlgs 6/2003, esse sono riservate alle sole cooperative a mutualità prevalente.

    Il ristorno, istituto tipico, anzi, esclusivo delle società cooperative, si differenzia dal dividendo perché consiste nell’attribuzione di un vantaggio ai soci cooperatori, anzi, più esattamente, nella distribuzione di fatto di una parte dell’utile lordo (od “utile ante imposte”) a questi ultimi in proporzione alla loro partecipazione all’attività della cooperativa, cioè al c.d. “scambio mutualistico” fra soci e società. Il dividendo, invece, è lo strumento con cui si ripartisce l’utile netto (cioè quella parte dell’utile che resta una volta pagate le imposte) fra tutti i soci, anche non cooperatori, in proporzione al capitale posseduto da ciascuno di essi. Esso è determinato e versato sempre in denaro, mentre il ristorno, che ha sempre un valore monetario, può essere versato ai soci anche in modo diverso, per esempio, con uno sconto proporzionale agli acquisti nelle cooperative di consumo. [↑](#footnote-ref-89)
90. Segnaliamo che il comma 2°-*bis* dell’art. 3 del Dlgs 112/2017 sulla riforma dell’impresa sociale, introdotto dal Decreto Legislativo n° 95 del 2018, correttivo della riforma dell’impresa sociale, ha stabilito che, **nelle società cooperative che hanno la qualifica di impresa sociale** (quindi le cooperative sociali che possiedono questa qualifica *ex lege* e le altre cooperative a mutualità prevalente oppure a mutualità non prevalente che hanno assunto tale qualifica iscrivendosi nella sezione dedicata alle imprese sociali del Registro delle imprese oltre che all’Albo delle cooperative), **non costituisce distribuzione diretta o indiretta di utili (e, pertanto, è permessa) la ripartizione ai soci di ristorni derivanti dalla gestione delle attività di interesse generale** previste dall’art. 2 dello stesso Dlgs 112/2017. Il comma 2°-*bis* citato introduce la novità, non prevista dall’art. 2545 – *sexies* c.c., che **i ristorni derivanti dalle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del Dlgs 112/2017 possono essere ripartiti fra i soci solo se si è registrato un avanzo, cioè un utile, nella gestione mutualistica corrispondente** (e non, riteniamo, in quella complessiva della società cooperativa visto che il comma 2°-*bis* riguarda solo le attività di interesse generale citate tipiche delle imprese sociali elencate nell’art. 2 del Dlgs 112/2017). [↑](#footnote-ref-90)
91. Ricordiamo che la qualità di socio lavoratore non coincide necessariamente con quella di lavoratore subordinato, perché il rapporto fra cooperativa e socio lavoratore può essere regolato da tutte le tipologie di contratto di lavoro (per esempio, quello di lavoro a tempo determinato) ed anche perché il socio della cooperativa è contitolare dell’impresa su un piano di parità con gli altri soci. Questo principio si ricava dagli artt. 1 e 6 della Legge n. 142 del 2001. [↑](#footnote-ref-91)
92. Dati dai minimi retributivi dei CCNL più le maggiorazioni retributive previste sempre dai CCNL ed applicate ai soci lavoratori. Il ristorno si calcola, quindi, sulla retribuzione lorda corrisposta dalla società cooperativa al socio lavoratore, non tenendo conto dei contributi previdenziali

    Prima della Legge 142/2001, per questo specifico tipo di ristorni la deduzione di essi dal reddito ai fini IRES era limitata al 20% delle retribuzioni percepite dai soci lavoratori dal 3° comma dell’art. 11 del DPR 601/1973. A questo limite si riferisce ancor oggi la lettera *a*) del 1° comma dell’art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che assimila ai redditi da lavoro dipendente “*i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di quelle della piccola pesca*”. [↑](#footnote-ref-92)
93. La lettera *b*) del 2° comma dell’art. 3 della Legge 142/2001 prevede che questa attribuzione si possa fare anche attraverso l’assegnazione gratuita delle “azioni di partecipazione cooperativa” previste dall’art. 5 della Legge n. 59 del 1992 che la riforma del 2003 non ha previsto ma neppure espressamente abrogato e sulla cui disciplina vedi la nota n° 33. [↑](#footnote-ref-93)
94. Articolo 24 del D.Lgs.Cps 1577/1947 che, per il capitale sociale, prevede limiti di 50.000 Euro a socio per tutte le cooperative e di 70.000 Euro sempre a socio per le sole cooperative agricole sulla base delle modifiche ad esso apportate dal testo originario del 1° comma dell’art. 3 della Legge 59/1992 che è stato poi sostituito dalla lettera *b-bis*) del comma 2° dell’art. 4 del Decreto Legislativo n° 213 del 1998. [↑](#footnote-ref-94)
95. Che sarà l’Albo del Ministero delle Attività Produttive per le cooperative a mutualità prevalente, l’Albo Prefettizio per tutte le altre, ed entrambi nel caso di gruppo che comprenda cooperative delle due categorie. [↑](#footnote-ref-95)
96. Le cooperative a mutualità prevalente, per potersi trasformare, devono prima perdere questa caratteristica, nei modi previsti dall’art. 2545 – *octies* che sono esposti nel secondo paragrafo. [↑](#footnote-ref-96)
97. Il Ministero delle Attività Produttive, oggi dello Sviluppo Economico. [↑](#footnote-ref-97)
98. Il numero 4 del 1° comma dell’art. 2484 c.c. non si applica alle società cooperative perché riguarda la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, che per queste società non è previsto avendo esse un capitale variabile non determinato in un ammontare prestabilito, come prevede l’art. 2524 c.c., esaminato nel Paragrafo 3). [↑](#footnote-ref-98)
99. Ricordiamo che le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata sono quelle di minori dimensioni, vale a dire quelle che hanno un numero di soci da tre ad otto (sempre) e quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro (in questi ultimi due casi ci deve essere una espressa previsione dell’atto costitutivo della cooperativa che dispone l’applicabilità della disciplina della Srl). [↑](#footnote-ref-99)
100. Il patrimonio netto è dato da: capitale sociale più riserve più utile o meno perdita di esercizio. [↑](#footnote-ref-100)
101. Esse hanno sostituito le precedenti attività di vigilanza ordinaria e straordinaria. [↑](#footnote-ref-101)
102. Sia i revisori del Ministero (di solito, suoi dipendenti o di altre Amministrazioni) che quelli delle Associazioni nazionali di rappresentanza vengono abilitati all’esercizio di questa attività di revisione attraverso la frequenza di un apposito corso di formazione (art. 7 del Dlgs 220/2002). [↑](#footnote-ref-102)
103. Non si capisce perché il legislatore non abbia previsto anche le cooperative che possiedono partecipazioni di controllo in società per azioni o in accomandita per azioni. [↑](#footnote-ref-103)
104. Oggi Ministero dello Sviluppo Economico. [↑](#footnote-ref-104)
105. La vigilanza sulle cooperative era prima disciplinata dal Capo I del D.Lgs.Cps. n. 1577 del 1947 (la c.d. “Legge Basevi”) e dall’art. 15 della Legge n. 59 del 1992. La vigilanza ordinaria era di competenza delle associazioni di categoria, mentre quella straordinaria era di competenza del Ministero del Lavoro. [↑](#footnote-ref-105)
106. Le Commissioni Provinciali di Vigilanza sulle Cooperative sono state abolite dall’art. 20 del Dlgs 220/2002. [↑](#footnote-ref-106)
107. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, ’art. 2545 – *septiesdecies* c.c. disciplina lo **scioglimento per atto dell’autorità** prevedendo che l’autorità di vigilanza, cioè il Ministero delle Attività Produttive, può sciogliere la società cooperativa o l’altro ente mutualistico (per esempio, una mutua assicuratrice od una società di mutuo soccorso) che non persegue lo scopo mutualistico o non è in grado di raggiungere gli scopi mutualistici per cui è stato costituito oppure che per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio o non ha compiuto atti di gestione. Il provvedimento di scioglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese (non è previsto un termine per questa iscrizione perché essa avviene d’ufficio). Inoltre, se vi sono attivi da liquidare, sempre con lo stesso provvedimento si devono nominare uno o più commissari liquidatori. [↑](#footnote-ref-107)
108. Pure questa nuova norma prevede che al commissario possono essere attribuiti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione del Ministero. Se l’importanza della società cooperativa commissariata lo richiede, il Ministero può nominare anche un vice commissario che collabora col commissario. [↑](#footnote-ref-108)
109. Riteniamo, logicamente, che questa competenza debba essere determinata sulla base del comune di ubicazione della sede legale dell’impresa, in questo caso società cooperativa , in crisi. [↑](#footnote-ref-109)
110. L’istanza va presentata per mezzo di posta elettronica certificata al referente (cioè al responsabile, al capo ufficio) dell’OCRI che è il Segretario generale della Camera di commercio o un suo delegato. L’ufficio del referente e, di conseguenza, l’OCRI che opera per mezzo di esso può essere costituito anche in forma associata da più Camere di commercio. Il referente nomina un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure di cui al Codice della crisi di impresa istituito dall’art. 356 di esso che svolgerà il procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 16 e 17 dello stesso codice). Il procedimento è disciplinato dagli artt. 19 – 25 sempre dello stesso Codice. [↑](#footnote-ref-110)
111. Che punisce con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società cooperative che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza sugli enti cooperativi, consapevolmente ostacolano le funzioni di queste autorità. [↑](#footnote-ref-111)
112. Società e gruppi trattati nell’Appendice II di questo e-book. [↑](#footnote-ref-112)
113. Segnaliamo che tutte le Regioni hanno emanato nel tempo delle leggi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per esempio, in Puglia, è stata molto importante la Legge Regionale n. 23 del 1988 (la c.d. “Legge Binetti”) che concedeva dei contributi agli investimenti delle cooperative (art. 11 e ss.), in particolare a quelle formate da lavoratori in cerca di prima o di nuova occupazione (artt. 16 e ss.). Oggi le agevolazioni finanziarie regionali alle cooperative sono quelle contenute nelle misure dei POR – Programmi Operativi Regionali, finanziate in gran parte con fondi comunitari. [↑](#footnote-ref-113)
114. Permane la stranissima (per come è articolata) deduzione di 8.000 Euro annui se la base imponibile IRAP non supera 180.759,91 Euro, di 6.000 Euro annui se la base imponibile supera 180.759,91 Euro, ma non 180.839,91 Euro, di 4.000 Euro annui se la base imponibile supera 180.839,91 Euro, ma non 180.919,91 Euro, di 2.000 Euro annui se la base imponibile supera 180.919,91 Euro, ma non 180.999,91 Euro (comma 4°-*bis* dell’art. 11 del Dlgs 446/1997). Anche questa agevolazione vale sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle a mutualità non prevalente. [↑](#footnote-ref-114)
115. Dato che le società cooperative a mutualità prevalente sono enti privati che non hanno scopo di lucro ma scopo mutualistico, se esse esercitano “*attività di interesse generale mediante la produzione e lo scambio dei beni e servizi di utilità sociale* (questi beni o servizi non possono che essere quelli prodotti e scambiati nei settori di attività delle ONLUS previsti dalla lettera *a* del 1° comma dell’art. 10 del Dlgs 460/1997, in quelli degli enti del terzo settore di cui al 1° comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 ed in quelli delle imprese sociali riportati nel comma 1° dell’art. 2 del Decreto Legislativo n° 112 del 2017, che in gran parte coincidono) *oppure attraverso forme di mutualità*” come previsto dalla lettera *b*) dell’art. 2 della Legge n° 166 del 2016 sulla “*donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici* (e di altro tipo) *a fini si solidarietà sociale*”, **esse possono**, se il loro statuto prevede l’esercizio di tale attività, **ricevere donazioni, cioè cessioni gratuite di questi prodotti da distribuire alle persone indigenti** secondo la disciplina della legge citata. Tale normativa, compreso il regime fiscale agevolato ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, di queste cessioni è esaminata nel Paragrafo 18 del Capitolo X sulle cooperative sociali, a cui rimandiamo. Infine, riteniamo che siano da escludere da questa possibilità le cooperative a mutualità non prevalente perché esse, operando prevalentemente con i terzi e non con i soci, perseguono lo scopo di lucro in misura superiore allo scopo mutualistico. Per tale motivo, la legge riserva le agevolazioni fiscali, come quella di cui stiamo parlando, alle cooperative a mutualità prevalente, come stiamo per vedere nel testo del paragrafo a cui questa nota si riferisce e come abbiamo detto nel Paragrafo 2 di questo e-book. [↑](#footnote-ref-115)
116. Requisiti che, peraltro, coincidono in gran parte. [↑](#footnote-ref-116)
117. Segnaliamo che il Decreto del Ministero dell’Economia del 23 Febbraio 2023, in attuazione del comma 272 dell’art. 1° della Legge 178/2020 e del comma 3°-*quater* dell’art. 23 del Decreto-Legge 83/2012, prevede le modalità di erogazione delle agevolazioni per i trasferimenti di aziende a favore di società cooperative che dal punto di vista dimensionale siano delle piccole imprese ai sensi della Raccomandazione CE 361/2003, cioè che abbiano meno di 50 dipendenti, 10 milioni di Euro di fatturato o di totale dell’attivo dello stato patrimoniale. I trasferimenti agevolati sono quelli di azienda o di rami di azienda effettuati a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di cooperative, delle dimensioni citate, costituite dai lavoratori provenienti dall’azienda medesima. Tali società sono tenute a rispettare le condizioni che le qualificano a mutualità prevalente, previsti dall’art. 2513 c.c., solo a partire dall’inizio del quinto anno successivo alla data della loro costituzione.

     Al trasferimento a queste cooperative si applica l’**esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni** (ovviamente, nel caso che l’azienda o il ramo d’azienda o le azioni o le quote sociali siano state trasferite con un lascito testamentario o una donazione tra vivi) **e la non tassabilità delle plusvalenze** relative alle medesime operazioni. La prima agevolazione si applica se gli aventi causa proseguono l’esercizio dell’attività di impresa o detengono il controllo della società cooperativa destinataria del trasferimento per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di quest’ultimo da provare attraverso una dichiarazione in tal senso effettuata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o da allegare all’atto di donazione. La seconda agevolazione si applica a condizione che la cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda trasferita e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi del passivo e dell’attivo dell’azienda stessa mediante la compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RV) in cui risultino i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. [↑](#footnote-ref-117)
118. Quindi all’IRPEF se i soci sono persone fisiche od all’IRES se i soci sono società di capitali, cooperative od enti non commerciali. [↑](#footnote-ref-118)
119. Segnaliamo che il numero 5 dell’art. 2751-*bis* c.c., inserito dall’art. 2 della Legge n° 426 del 1975, prevede che i crediti delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i corrispettivi dei servizi prestati e/o dei manufatti venduti hanno **privilegio generale sui beni mobili** del debitore (cioè hanno prelazione, quindi devono essere soddisfatti prima dei crediti chirografari e dopo quelli pignoratizi) a condizione (introdotta dal comma 3°-*bis* dell’art. 80 del Decreto-Legge n° 69 del 2013, convertito in Legge n° 98 del 2013) che “*le medesime cooperative abbiano superato positivamente od almeno richiesto la revisione di cui al Decreto Legislativo n° 220 del 2002*”, trattata nel Paragrafo 8). Lo stesso vale per i crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti (numero 6 sempre dell’art. 2751-*bis* c.c). Dal momento che questa non è una agevolazione fiscale, tali privilegi spettano sia alle cooperative a mutualità prevalente che non prevalente, sempre che siano di produzione e lavoro oppure agricole. [↑](#footnote-ref-119)
120. Società e gruppi trattati oltre in questa appendice. [↑](#footnote-ref-120)
121. Le banche popolari già operanti all’entrata in vigore di queste norme (cioè al 25 Gennaio 2015) si devono adeguare ad esse entro il 31 Dicembre 2020 (comma 2° dell’art. 1° del DL 3/2015 modificato dal comma 1° dell’art. 36 del Decreto-Legge n° 34 del 2019). [↑](#footnote-ref-121)
122. Le banche popolari devono adeguare i propri statuti agli artt, 32-*bis* e 32-*ter* TUB antro il 24 Gennaio 2022. [↑](#footnote-ref-122)
123. Le BCC aventi sede legale nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano posso costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti esclusivamente da banche aventi sede ed operanti in una sola delle due province. La società capogruppo può avere forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni, eccezione alla regola che si applica nel resto d’Italia per cui la capogruppo è sempre una Spa (comma 1°-*bis*). Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo 7 dell’art. 113 del Regolamento UE n° 575 del 2013, cioè di un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela le BCC e le controparti con esse esposte garantendo la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento, ove necessario. Tale accordo può essere autorizzato dalle autorità competenti (Banca d’Italia) se risponde ai requisiti previsti dal citato paragrafo 7 (comma 1°-*bis* dell’art. 37-*bis* TUB modificato dall’art. 20-*bis* del Decreto-Legge n° 119 del 2018).

     Resta da dimostrare che un gruppo bancario cooperativo possa ottenere risultati gestionali migliori rispetto ad una sana e prudente gestione osservata dalle singole BCC. [↑](#footnote-ref-123)
124. L’art. 2 del DL 18/2016, convertito in Legge 49/2016, prevede che, in sede di prima applicazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* TUB, la comunicazione della società capogruppo alla Banca d’Italia di cui al 1° comma dell’art. 37-*ter* è inviata alla Banca d’Italia entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Ministero dell’Economia e della stessa Banca d’Italia previste dai commi 7° e 7°-*bis* dell’art. 37-*bis*, che abbiamo esaminato in precedenza nel paragrafo a cui questa nota si riferisce. Il contratto di coesione deve essere concluso entro 180 giorni dall’accertamento condotto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 37-*ter*. Alle modifiche statutarie propedeutiche e successive necessarie all’assunzione del ruolo di società capogruppo e di società contraenti (cioè che aderiscono al gruppo: BCC e altre società bancarie, finanziarie e strumentali e società capogruppo dei sottogruppi territoriali) **non si applicano** l’art. 2437, 1° comma, lettere *a*) e *g*) e l’art. 2497-*quater*, 1° comma, lettera *c*), c.c. **sul diritto di recesso dei soci delle BCC**. Quindi, i soci delle BCC che partecipano a questi processi di aggregazione non hanno il diritto di recedere, cioè di uscire dalla BCC, mentre per i soci delle banche popolari che si trasformano in società per azioni (o che emettono azioni di finanziamento o che modificano i diritti di partecipazione o i criteri di determinazione del valore di rimborso delle azioni o che introducono vincoli alla circolazione di questi titoli) e che scelgono di recedere dal contratto di società si è scelta la strada di limitare il loro diritto al rimborso del valore delle azioni. In entrambi i casi la legge ha consentito **la violazione di due dei diritti fondamentali dei soci** non solo **delle società cooperative**, ma di qualsiasi tipo di società, e non riteniamo che l’interesse alla stabilità del sistema bancario basti a giustificare tutto ciò (1° comma).

     Entro 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese del gruppo bancario cooperativo e della società capogruppo di esso prevista dal comma 4° dell’art. 37-*bis* TUB, una BCC **può chiedere di aderire ad uno di questi gruppi** alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L’organo amministrativo della società capogruppo, sentito l’organo di controllo, decide sulla domanda di adesione entro 30 giorni dal ricevimento di essa e comunica la sua delibera motivata alla BCC richiedente. In caso di mancata risposta in questo termine la domanda si ha per accolta (silenzio – assenso). In caso di diniego all’adesione la delibera della capogruppo va comunicata anche alla Banca d’Italia per essere autorizzata da essa ai sensi del comma 5° dell’art. 37-*bis*, il che significa, riteniamo, che se la Banca d’Italia boccia questa delibera (sulla base della valutazione della conformità di essa alla sana e prudente gestione del gruppo e della BCC richiedente), la BCC che ha presentato la domanda di adesione ha diritto di entrare a far parte del gruppo bancario cooperativo (e il gruppo bancario cooperativo stesso e la società capogruppo hanno l’obbligo di ammetterla in esso). Inoltre, la BCC richiedente ha diritto di entrare nel gruppo se essa, in precedenza, ha fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti (in primo luogo, banche) ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità (2° comma dell’art. 2 del DL 18/2016).

     Le BCC autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’art. 1° del DL 18/2016 emanate dal MEF e dalla Banca d’Italia ai sensi dei commi 7° e 7°-*bis* dell’art. 37-*bis* TUB esaminati in precedenza, **non hanno aderito** ad un gruppo bancario cooperativo devono procedere ad una **fusione con altre banche** (BCC o diverse da queste) **da cui risulti una società per azioni**, **trasformarsi in una società per azioni** (sempre previa autorizzazione della Banca d’Italia) **oppure deliberare la propria liquidazione**, come prevede l’art. 36 TUB. Se le BCC non ottemperano a questi obblighi, la Banca d’Italia **revoca** loro l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (commi 3° e 4° dell’art. 2 del DL 18/2016)

     In deroga a quanto previsto dal comma 5° dell’art. 150-*bis* TUB la devoluzione del patrimonio effettivo delle BCC ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione prevista dall’art. 17 della Legge 388/2000 (in realtà, come abbiamo visto in precedenza, questa devoluzione è oggi prevista dagli artt. 2545 – *octies* e *undecies* c.c.) non si produce per le BCC che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 18/2016 (la Legge 49/2016, entrata in vigore il 14 Aprile 2016), quindi entro il 13 Giugno 2016, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 58 TUB, di **conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni**, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, **purché la banca istante od una delle banche istanti possieda, alla data del 31 Dicembre 2015, un patrimonio netto** (dato da: capitale sociale + riserve + utili**) superiore a 200 milioni di Euro**, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile della BCC ha espresso un giudizio senza rilievi. Se la Banca d’Italia nega l’autorizzazione, la o le BCC possono chiedere l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo entro i successivi 90 giorni.

     **All’atto del conferimento delle aziende bancarie** della o delle BCC che hanno presentato l’istanza di cui sopra alla Banca d’Italia **nella Spa, la o le BCC conferenti versano all’erario un importo pari al 20% di tale patrimonio netto**. E qui si deve osservare che sulle somme accantonate a riserva (che devono essere, per le BCC, almeno il 70% degli utili netti annuali, come abbiamo visto in precedenza), che sono la parte più cospicua di questo patrimonio, a partire dall’esercizio 2005 (in forza di quanto previsto dalla Legge n° 311 del 2004 e successive modificazioni), l’esclusione totale di questi utili accantonati dall’imponibile IRES prevista dall’art. 9 della Legge n° 904 del 1997 è stata limitata al 60% di essi (vedi il Paragrafo 9), per cui questo è, almeno in parte, un importo su cui sono state già pagate le tasse e di conseguenza non appare del tutto giustificata l’imposizione di questa ulteriore tassa sul patrimonio netto delle BCC conferenti (che, anzi, sembra quasi un recupero forzoso di una agevolazione fiscale goduta in precedenza dalle BCC che, però, a quel tempo ne avevano diritto e che violerebbe il principio della non retroattività della legge fiscale fissato dall’art. 3 dello “Statuto dei diritti del contribuente”, la Legge n° 212 del 2000, e dall’art. 11 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile). Inoltre e soprattutto, in tal modo, **si sottraggono risorse all’attività di concessione del credito** (o bancaria) da parte della Spa conferitaria e **si abbassano i suoi** ***ratios*, cioè i requisiti** **patrimoniali** i cui valori minimi obbligatori sono previsti dalle norme europee e nazionali e dagli accordi di Basilea. In tal modo questa Spa potrebbe trovarsi nella condizione di **dover fare un aumento di capitale** proprio per reintegrare la quota di patrimonio netto versata all’Erario al fine di poter esercitare l’attività bancaria.

     Dopo il versamento di questa tassa, **la o le BCC conferenti, modificano il proprio oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo e nello statuto per escludere l’esercizio dell’attività bancaria**, mantenendo in essi le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 c.c. (che, a questo punto, non serviranno più a molto, non essendo più la BCC una impresa bancaria operativa) e prevedendo l’erogazione di servizi ai soci per mantenere il rapporto con la società per azioni conferitaria che eserciterà l’attività bancaria al loro posto. **I soci delle BCC conferenti non hanno il diritto di recesso** previsto dalla lettera *a*) del 1° comma dell’art. 2437 c.c. nel caso di modifica dell’oggetto sociale che comporta un cambiamento significativo dell’attività della società. Pure questa è una grave violazione, anche se consentita da parte del DL 18/2016, di uno dei diritti fondamentali dei soci di una società**.** Inoltre, **la Spa conferitaria non ha l’obbligo di esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci delle BCC conferenti** previsto per esse dal 1° comma dell’art. 35 TUB, non essendo una società cooperativa. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi della o delle BCC descritti in questo capoverso il patrimonio di esse è devoluto ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione (commi 3°- *bis*, 3°-*ter* e 3°-*quater* dell’art. 2 del DL 18/2016).

     Infine, l’art. 2-*bis* del DL 18/2016 prevede che, durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, l’obbligo di adesione ad uno di questi gruppi si intende assolto (e quindi le BCC non devono procedere ad una fusione da cui risulti una Spa bancaria, ad una trasformazione in Spa od alla liquidazione) fino alla data di adesione della BCC ad un gruppo se essa aderirà al “**Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo**” (di natura giuridica privatistica) promosso dalla Federazione italiana delle BCC. Questo Fondo è autonomo da un punto di vista decisionale ed è uno strumento mutualistico – assicurativo che favorisce, sulla base di quanto stabilito dal proprio statuto, processi di concentrazione e di consolidamento delle BCC che ad esso aderiscono. Lo statuto del Fondo stabilisce i contributi che ad esso vanno versati dalle BCC aderenti, le modalità di impiego delle sue risorse in queste BCC ed il modo per recuperare tali fondi. L’adesione al fondo da parte delle BCC deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto di esso. Nel momento in cui una BCC aderente al Fondo aderisce ad un gruppo bancario cooperativo, tutti i rapporti giuridici fra la BCC ed il fondo vengono assunti dalla banca capogruppo e dal gruppo stesso. [↑](#footnote-ref-124)
125. Il comma 51 dell’articolo 1° della Legge n° 232 del 2016 (Legge di stabilità per il 2017) ha introdotto nel Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) l’articolo 111-*bis* che individua le caratteristiche degli **“*operatori bancari di finanza etica e sostenibile*”** definendo, in tal modo anche il fenomeno della **“finanza etica”.**

     Per l’art. 111-*bis* TUB citato, le cui norme di attuazione sono dettate dal Decreto del Ministro dell’Economia n° 209 del 2022 (in particolare dal suo art. 3), sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile **le sole banche** (e non gli altri intermediari finanziari) iscritte nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB, **che conformano la loro attività ai seguenti principi:**

     1. **valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche** (quindi: società di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e, a nostro giudizio, visto che la norma non specifica che le persone giuridiche devono essere solo quelle private, anche enti pubblici) **secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti**, con particolare attenzione **all’impatto sociale e ambientale dell’attività** del soggetto finanziato ed, in particolare, quella da realizzare col finanziamento richiesto, definiti dall’Unione Europea, dall’ONU, dall’OCSE, dall’OIL e da altre organizzazioni internazionali in materia di sviluppo sostenibile e di diritti umani costituite per mezzo di convenzioni internazionali.

     Sono in ogni caso **esclusi** finanziamenti a persone giuridiche che operano, anche indirettamente, nella produzione e nello scambio di beni o servizi il cui utilizzo viola i diritti umani, che consumano soltanto energia prodotta da fonti non rinnovabili, di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità propria o dei propri amministratori o sindaci o legali rappresentanti per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, di diritti individuali in caso di guerra, di gravi danni ambientali,

     1. danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via *web*, dei finanziamenti erogati di cui alla precedente lettera *a*), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
     2. **impiegano almeno il 20% del loro portafoglio di crediti in prestiti ad enti del terzo settore (ETS), incluse le imprese sociali che comprendono le cooperative sociali, ed anche ad ONLUS** (finché queste continueranno ad esistere e non diventeranno definitivamente ETS) **con personalità giuridica**, come definite dalla normativa vigente;
     3. **non distribuiscono** agli azionisti o agli obbligazionisti che hanno diritti amministrativi, **neanche indirettamente** e neppure in caso di recesso, **profitti**, incluse le riserve di utili, **e li reinvestono nella propria attività bancaria di carattere etico.**

     A tal fine è prevista, dai commi 2° e 4° dell’art. 111-*bis* TUB, un’**agevolazione fiscale** consistente nel fatto che **il 75% delle somme, cioè dell’utile, destinate ad incremento del capitale proprio non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES** – Imposta sul Reddito delle Società ai sensi degli artt. 81 e ss. del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’agevolazione è però concessa nei limiti previsti dal Regolamento UE n° 1407 del 2013 sulle c.d. “agevolazioni *de minimis*”, vale a dire **nel massimo di 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari**, ai sensi del Paragrafo 2 dell’art. 3 del Regolamento citato. Da ciò deriva, e questo è un peccato, che essa è interessante solo per banche di piccola dimensione, di solito BCC.

     Gli operatori che intendono avvalersi di tale agevolazione, oltre a farla preventivamente attestare dal collegio sindacale o da un revisore dei conti o da un dottore commercialista o da un esperto contabile, devono presentare **richiesta tramite PEC** **all’Agenzia delle Entrate dal 2 al 23 Maggio dell’esercizio successivo** a quello di realizzazione degli utili da destinare ad incremento del capitale proprio (quindi capitale sociale o riserve). L’Agenzia risponde pubblicando entro il 22 Luglio l’elenco dei beneficiari e dei relativi benefici sul proprio sito Internet istituzionale. L’attestazione di cui alla lettera *g*) del presente elenco va acquisita dall’operatore bancario prima della presentazione della richiesta all’agenzia delle Entrate. La documentazione va conservata dal beneficiario fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello della richiesta per permettere l’attività di accertamento delle imposte da parte dell’Agenzia;

     1. **adottano un sistema di *governance*,** cioè di amministrazione e controllo interno, **a forte orientamento democratico e partecipativo** dei soci e (consultivo) degli altri *stakeholders*, cioè portatori di interesse, caratterizzato da un **azionariato diffuso**. In particolare, **il numero di soci non deve essere inferiore a 200** [come per le banche popolari e meno dei 500 previsti per le banche di credito cooperativo (BCC) a partire dalla riforma di esse contenuta nel Decreto-Legge n° 18 del 2016 (prima erano 200)], deve essere possibile esprimere il voto in assemblea per corrispondenza o con altre tecniche di voto a distanza. Questo punto più degli altri compresi in questo elenco ci segnala che **le banche cooperative**, vale a dire le banche popolari e quelle di credito cooperativo, soprattutto queste ultime, **sono le forme giuridiche più adatte, anche se non le sole, ad un operatore bancario di finanza etica e sostenibile**;
     2. adottano **politiche retributive** **tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media del personale della banca** (da cui si esclude il soggetto con la remunerazione maggiore), **il cui rapporto non può** comunque **superare il valore di 5.** Entrambe queste remunerazioni includono tutte i pagamenti o le forme di remunerazione del lavoro del personale della banca, comprese le voci variabili, accessorie, consistenti in servizi oppure in beni in natura, ecc.;
     3. **devono acquisire da un revisore legale o da una società di revisione o da un organismo di certificazione** **un’attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere precedenti** del presente elenco che deve essere dichiarata anche dall’organo amministrativo dell’operatore bancario di finanza etica e sostenibile. In particolare, l’organismo di certificazione deve possedere un certificato di accreditamento relativo alla norma ISO/IEC 17065 rilasciato in conformità al Regolamento CE 765/2008 dall’Organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell’art. 4 della Legge 99/2009 e deve effettuare la verifica, con la presenza di almeno un revisore legale, ai sensi della norma ISO/IEC 17021-1. È intuitivo che è preferibile e, probabilmente, anche meno costoso rivolgersi ad un revisore legale oppure ad una società di revisione.

     Del rilascio di tale attestazione va data notizia alla Banca d’Italia. L’attestazione va riferita all’esercizio per cui si chiede l’agevolazione fiscale di cui alla lettera *d*) ed è condizione necessaria per poter presentare tale richiesta. [↑](#footnote-ref-125)
126. I **confidi**, cioè quegli enti che esercitano l’**attività di garanzia collettiva dei fidi** che consiste nella utilizzazione di risorse (di solito contributi economici o finanziari) provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, come recita il 1° comma dell’art. 13 del Decreto-Legge n° 269 del 2003, convertito in Legge n° 326 del 2003, **possono avere la forma di società cooperativa o di società cooperativa consortile** (quest’ultima prevista dall’art. 2615-*ter* c.c.). Questo vale anche per i confidi di secondo grado, cioè per quelli che hanno fra i loro soci o consorziati dei confidi ed eventualmente delle imprese consorziate o socie di questi ultimi e/o altre imprese. [↑](#footnote-ref-126)
127. Il “gruppo IVA” è stato introdotto nel DPR 633 del 1972 dal comma 24 dell’art. 1° della Legge n° 232 del 2016 (Legge di bilancio per il 2017). [↑](#footnote-ref-127)
128. In caso di adesione al regime di adempimento collaborativo fra contribuente e fisco di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n° 128 del 2015 da parte di uno dei soggetti passivi partecipanti al gruppo IVA costituito esercitando l’opzione di cui all’art. 70-*quater* del DPR 633/1972, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime di adempimento collaborativo. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime citato da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l’esclusione da detto regime di cui al comma 3° dell’art. 7 del Dlgs 128/2015 non può essere dichiarata dall’Agenzia delle Entrate per cause connesse all’estensione di tale regime agli altri soggetti facenti parte del gruppo IVA. [↑](#footnote-ref-128)
129. Trattati nella Nota n° 125. [↑](#footnote-ref-129)
130. **L’iscrizione nel RUNTS delle società di mutuo soccorso** è disciplinata dall’art. 12 del Decreto del Ministero del lavoro n° 106 del 2020. Questa disposizione prevede che **l’istanza telematica di iscrizione** a tale registro **è formata e inviata**, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del decreto citato, **all’Ufficio del Registro delle imprese** territorialmente competente **che**, dopo aver provveduto alla cancellazione dell’eventuale iscrizione nella sezione delle imprese sociali di questo Registro (evidentemente per le sole società di mutuo soccorso ivi iscritte prima dell’entrata in funzione del RUNTS)**, dà comunicazione all’Ufficio Regionale** o Provinciale (per le province autonome di Trento e Bolzano) **del RUNTS** nella cui circoscrizione territoriale la società ha la **sede legale**. **Quest’ultimo ufficio**, ricevuta la comunicazione, **iscrive l’ente nella sezione di cui alla lettera *f*)** con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Tale procedura è applicabile senza l’intervento del notaio se non vengono effettuate modifiche allo statuto o all’atto costitutivo della società. Per le società di mutuo soccorso he si iscrivono, con le modalità descritte, dopo l’avvio dell’operatività del RUNTS ovviamente non c’è la cancellazione della precedente iscrizione nella sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese (1° comma).

     **Le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle imprese e si iscrivono direttamente al RUNTS** (cioè quelle che non ricevono un versamento di contributi associativi annui superiore a 50.000 Euro e non gestiscono fondi sanitari integrativi) **hanno l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS con le modalità previste dal Capo II del D.M. 106/2020** (artt. 15 – 19 di esso) **dedicato all’iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica in modo tale da acquisire proprio tale personalità** (tale procedura è trattata nel Paragrafo 5.4 del Capitolo V) (2° comma).

     Infine, le società di mutuo soccorso che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (Decreto Legislativo n° 117 del 2017), vale a dire entro il 3 Agosto 2017, si trasformino, entro il 31 Dicembre 2022, in associazioni di promozione sociale o in associazioni del terzo settore mantengono il proprio patrimonio (come prevede l’art. 43 del Codice) se la richiesta di iscrizione al RUNTS, effettuata con le modalità sopra descritte, è accolta, Questo vale anche se gli enti originari non si erano iscritti al Registro delle imprese (3° comma). [↑](#footnote-ref-130)
131. Segnaliamo che l’art. 42 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) conferma che le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni. [↑](#footnote-ref-131)
132. I **fondi sanitari integrativi** del Servizio Sanitario Nazionale – SSN sono stati istituiti dall’art. 9 del Decreto Legislativo n° 229 del 1999 che ha sostituito l’art. 9 del Dlgs 502/1992. Essi sono finalizzati a **potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza** (i c.d. LEA) definiti dal Piano sanitario nazionale (la più recente definizione dei LEA è quella contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017). L’art. 9 prevede che fra i soggetti che possono istituire e gestire questi fondi vi siano anche le società di mutuo soccorso riconosciute, cioè con personalità giuridica, disciplinate dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni. Questi fondi sono obbligati ad **adottare politiche di non selezione dei rischi**, cioè delle patologie sanitarie, **e di non discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti** (per le società di mutuo soccorso, ovviamente, fra i loro soci ed i familiari conviventi di questi).

     Tali fondi finanziano tutte o alcune delle seguenti **prestazioni**:

     1. **prestazioni aggiuntive** non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (LEA);
     2. **prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale per la sola quota posta a carico dell’assistito;**
     3. **prestazioni sociosanitarie** erogate in strutture accreditate residenziali o semiresidenziali o in forma domiciliare **per la quota posta a carico dell’assistito;**
     4. **prestazioni di medicina non convenzionale;**
     5. **cure termali,** per le prestazioni non a carico del SSN;
     6. **assistenza odontoiatrica,** per le prestazioni non a carico del SSN.

     Questi fondi, oltre che da società di mutuo soccorso **possono essere istituiti**: da contratti od accordi collettivi di lavoro nazionali, territoriali od aziendali, da accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi da loro associazioni o sindacati di rilievo almeno provinciale, da Regioni, Province, Comuni od altri enti territoriali con loro regolamento, da organizzazioni senza scopo di lucro (quindi associazioni, fondazioni, cooperative, imprese sociali, ecc.) operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o sanitaria, da altri soggetti pubblici e privati.

     Le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell’elenco precedente sono state individuate dal Decreto del Ministro della Salute del 31 Marzo 2008 che ha istituito anche l’**Anagrafe dei fondi sanitari integrativi** dove questi sono tenuti ad iscriversi ed a presentare ogni anno la documentazione prevista (atto costitutivo, regolamento, elenco delle prestazioni erogate, bilancio preventivo e consuntivo, modelli di adesione degli iscritti).. [↑](#footnote-ref-132)
133. Per esempio, servizi di pulizia o di manutenzione delle parti comuni dell’immobile. [↑](#footnote-ref-133)
134. Vale a dire quella di realizzare ed assegnare alloggi ai soci. [↑](#footnote-ref-134)
135. Una cooperativa a mutualità pura, operando solo con i soci, non può che rientrare nella categoria delle società cooperative a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-135)
136. Comma introdotto dalla lettera *b*) del comma 936 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017. [↑](#footnote-ref-136)
137. A partire dal 16 Agosto 2020, con l’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel Decreto Legislativo n° 14 del 2019, il secondo periodo del 1° comma dell’art. 2545-*terdecies* c.c. sarà sostituito dal seguente: “*Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale*”. [↑](#footnote-ref-137)
138. A partire dal 16 Agosto 2020, con l’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel Decreto Legislativo n° 14 del 2019, il primo periodo del 1° comma dell’art. 2545-*sexiesdecies* c.c. sarà sostituito dal seguente: “*Fuori dai casi di cui all’articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza*”. [↑](#footnote-ref-138)
139. Articolo così modificato dalla lettera *c*) del comma 936 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017. [↑](#footnote-ref-139)